

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

# RESOCONTO STENOGRAFICO

566.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORIS FORTUNA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	52483	BIANCO GERARDO (DC) . . . . .	52527
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		CALDERISI GIUSEPPE (PR) . . . . .	52491
Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato (3647)		CANULLO LEO (PCI) . . . . .	52487, 52499, 52512, 52531
PRESIDENTE 52484, 52491, 52492, 52496, 52499, 52504, 52511, 52513, 52515, 52518, 52526, 52527, 52529, 52530, 52531, 52537, 52538, 52540		CARPINO ANTONIO (PSI) . . . . .	52530
BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI) . . . . .	52538	CIANNAMEA LEONARDO (DC), <i>Relatore</i> 52496, 52513, 52525, 52527, 52537	
BASSANINI FRANCO (Misto-Ind. Sin.) . . . . .	52486, 52487, 52490	GALANTE GARRONE CARLO (Misto-Ind. Sin.) . . . . .	52532
		IANNIELLO MAURO (DC) . . . . .	52504, 52530
		PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	52529
		POCHETTI MARIO (PCI) . . . . .	52531
		RODOTÀ STEFANO (Misto-Ind. Sin.) . . . . .	52528
		SCHIETROMA DANTE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	52499, 52515, 52526, 52538
		SPAVENTA LUIGI (Misto-Ind. Sin.) . . . . .	52532
		TEODORI MASSIMO (PR) . . . . .	52529
		VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) . . . . .	52511, 52512

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
S. 2033. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (3655)	
PRESIDENTE . . . . .	52540, 52541, 52543, 52544
CUSUMANO VITO (PSI) . . . . .	52541
LO PORTO GUIDO (MSI-DN) . . . . .	52540
ROCCELLA FRANCESCO (PR) . . . . .	52543
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento):	
Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale (3660)	
PRESIDENTE . . . . .	52549, 52550, 52551, 52553, 52554
CIANNAMEA LEONARDO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	52549
GARGANO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	52549
GIANNI ALFONSO (PDUP) . . . . .	52551
MACIS FRANCESCO (PCI) . . . . .	52551
RALLO GIROLAMO (MSI-DN) . . . . .	52550
TESSARI ALESSANDRO (PR) . . . . .	52553
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento):	
Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (3661)	
PRESIDENTE . . . . .	52554, 52555, 52557, 52558
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	52555
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	52555, 52557
TRANTINO VINCENZO (MSI-DN) . . . . .	52557
VERNOLA NICOLA (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	52555
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento):	
Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di im-	
	posta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (3662)
PRESIDENTE . . . . .	52559, 52560
CIANNAMEA LEONARDO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	52559
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	52559
SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN) . . . . .	52559
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	52483
(Ritiro) . . . . .	52483
<b>Proposta di legge costituzionale:</b>	
(Annunzio) . . . . .	52483
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>	
(Annunzio) . . . . .	52567
<b>Risoluzioni:</b>	
(Annunzio) . . . . .	52567
<b>Corte dei conti:</b>	
(Trasmissione di documenti) . . . . .	52484
<b>Documenti ministeriali:</b>	
(Trasmissione) . . . . .	52483, 52513
<b>Per lo svolgimento di interpellanze:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	52565, 52566
SARTI ARMANDO (PCI) . . . . .	52565
<b>Votazione segreta di disegni di legge:</b>	
«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato» (3647) . . . . .	52544
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa» (approvato dal Senato) (3655) . . . . .	52544
<b>Votazioni segrete</b> 52492, 52530, 52531, 52532, 52544, 52554, 52558, 52561	
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	52567

**La seduta comincia alle 11,5.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 1° ottobre 1982.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Baghino, Bernardi Guido, Bocchi, Caldoro, Di Vagno, Federico, Lamorte, Manfredini, Morazzoni, Pani e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. In data 6 ottobre 1982 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

REGGIANI: «Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione» (3664).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 6 ottobre 1982

sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LABRIOLA ed altri: «Estensione al personale del corpo militare della Croce rossa italiana delle norme dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana» (3665);

GARZIA e PATRIA: «Norme per l'inquadramento a domanda nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita dei generi di monopolio» (3666).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonferroni ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

BONFERRONI ed altri: «Modifiche alla legislazione concernente il vino marsala» (3633).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Trasmissioni di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Comunico che il mini-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

stro del tesoro, con lettera in data 29 settembre 1982, ha trasmesso i dati aggiornati al 30 giugno 1982 degli incassi e dei pagamenti del settore statale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 4 ottobre 1982, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il piano previsionale degli impegni assicurativi del credito all'esportazione (SACE) e dei fabbisogni finanziari dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il 1983 (doc. LII, n. 6-ter).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro per il coordinamento della protezione civile, con lettera in data 6 ottobre 1982, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la relazione al 30 giugno 1982 sugli interventi svolti nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (doc. LXIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Comunico che la Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con lettere rispettivamente in data 28 e 30 settembre 1982, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Associazione nazionale combattenti e reduci, per gli esercizi 1980 e 1981 (doc. XV, n. 52/1980-1981);

Associazione nazionale vittime civili di guerra, per gli esercizi 1980 e 1981 (doc. XV, n. 51/1980-1981).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato (3647).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

Come la Camera ricorda, ieri ne era stato rinviato l'esame.

Nella seduta del 30 settembre 1982 la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 681.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità:

«La Camera,

riunita per l'esame del disegno di legge n. 3647, recante conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, sull'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato;

rilevato che il provvedimento in esame comporta, a carico del bilancio dello Stato, un onere per maggiori spese di lire 107 miliardi per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, di cui lire 30 miliardi a carico dell'esercizio 1982;

rilevato che l'onere relativo alla mag-

giore spesa per l'esercizio 1982 viene coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1982, concernente il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

rilevato che tale fondo di riserva, a norma della legislazione vigente (articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e articolo 7 della legge n. 468, citata), è istituito per provvedere ad adeguare alle esigenze che si producono in corso d'esercizio gli stanziamenti dei capitoli di bilancio concernenti il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (in caso di richiesta degli aventi diritto), nonché le spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate, sulla base della legislazione vigente;

considerato che le disponibilità del predetto fondo di riserva non possono di conseguenza venire impiegate per far fronte agli oneri, prodotti dalle nuove o maggiori spese previste da nuovi provvedimenti legislativi adottati in corso di esercizio;

rilevato che tale interpretazione — del resto ovvia e pacifica — è ulteriormente confortata dal fatto che, ove essa dovesse essere disattesa, verrebbe a crearsi, per la copertura delle nuove o maggiori spese di parte corrente, una inammissibile duplicazione tra il fondo di riserva di cui all'articolo 7 della legge n. 468, e il fondo globale di cui all'articolo 10 della stessa legge, nel quale viceversa sono per legge concentrate le risorse finanziarie «destinate a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio»;

rilevato che, per l'onere relativo alla maggiore spesa per l'esercizio 1983, valutata in 77 miliardi, il decreto-legge non prevede alcuna copertura (nonostante

esso sia stato emanato dopo la presentazione alla Camera del bilancio per il 1983);

rilevato che per tale onere il testo approvato dalla I Commissione propone di rinvenire la copertura finanziaria nelle disponibilità del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, voce «miglioramenti economici ai pubblici dipendenti»;

rilevato che per altro, tali disponibilità non esistono, dato che la predetta voce non figura nell'elenco allegato al bilancio di previsione per il 1983 (doc. n. 3630/2), essendo stata esaurita l'intera disponibilità prenotata a tal fine nel fondo globale per il 1982 con le relative proiezioni a legislazione invariata per il 1983, al fine di provvedere alla copertura degli oneri previsti dalle leggi 22 dicembre 1981, n. 797 (sui miglioramenti economici ai postelegrafonici) e 22 dicembre 1981, n. 773 (sulla revisione dell'organico degli agenti di custodia);

ricordato che sarebbe, per altro, costituzionalmente illegittimo — com'è ovvio — far conto sulle risorse che saranno eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria per il 1983, dal momento che tale legge deve ancora essere esaminata ed approvata dal Parlamento;

ritiene, in conseguenza, che il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, è totalmente privo di idonea copertura finanziaria, e dunque contrasta con il disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui «ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte», rilevando altresì che tale violazione di questa disposizione costituzionale fondamentale in materia di legislazione di spesa è particolarmente grave nelle presenti condizioni di squilibrio della finanza pubblica, e alla luce dell'esigenza — ripetutamente sottolineata dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dei trasporti — di un puntuale riscontro della correttezza e legittimità delle disposizioni in materia di co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

pertura finanziaria delle nuove o maggiori spese;

delibera pertanto di non passare all'esame del disegno di legge n. 3647».

«BASSANINI, SPAVENTA, MINERVINI, RODOTÀ, GALANTE GARONE, RIZZO, GALLI MARIA LUISA, BALDELLI»;

«La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 3647 recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato» comporta un onere finanziario di 107 miliardi di lire per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, di cui 30 a carico dell'esercizio 1982 e 77 a carico dell'esercizio 1983;

considerato che all'onere per il 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro («fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468), ma che tale capitolo è istituito: «1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate»;

considerato pertanto che tale fondo di riserva non può essere utilizzato per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese derivanti da nuovi provvedimenti legislativi approvati in corso d'esercizio, anche perché altrimenti esso si tramuterebbe in un duplicato del fondo globale di

cui all'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 destinato «a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio»;

considerato che all'onere per il 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro («fondo occorrente a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso»), voce «miglioramenti economici ai pubblici dipendenti», ma che tale voce non è contenuta nel fondo anzidetto;

considerato che il testo proposto dalla Commissione di merito prevede maggiori oneri per i quali manca qualsiasi copertura finanziaria;

ritenuto pertanto che il provvedimento in esame è privo della copertura e quindi contrasta con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 3647».

«CALDERISI, CORLEONE, CICCIO-MESSERE, ROCCELLA».

l'onorevole Bassanini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO BASSANINI. Il nostro gruppo ha presentato una pregiudiziale per motivi di costituzionalità: per la verità, ieri si era prospettata la possibilità — attraverso l'inversione dell'ordine del giorno e la riunione del Comitato dei nove — di trovare per le questioni relative alla copertura finanziaria del disegno di legge una soluzione che rendesse tale copertura conforme all'articolo 81 della Costituzione e che avrebbe comportato il ritiro della nostra pregiudiziale, nella convinzione che le proposte — sia pure sotto forma di emendamento da approvare successivamente — del Comitato dei nove ci rendessero certi politicamente del fatto che questa disposizione fondamentale (riguardando la copertura finanziaria del provvedimento) sarebbe stata sostanzial-

mente cambiata ed adeguata ai principi costituzionali.

Ora abbiamo saputo che ciò non è avvenuto, in quanto il Comitato dei nove propone una modificazione alla disposizione sulla copertura finanziaria, ma tale modificazione incorre ancora nelle censure di costituzionalità che la nostra pregiudiziale ha formulato ed incorre altresì nelle censure che sono a fondamento del parere contrario che la Commissione bilancio della Camera, nell'esercizio delle funzioni che le attribuisce l'articolo 74 del regolamento, ha formulato nei riguardi della disposizione di copertura finanziaria del disegno di legge.

Perciò sono qui ad illustrare le ragioni di questa pregiudiziale di costituzionalità e le motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio della Camera.

Questo provvedimento riguarda misure che nel merito sono certamente utili ed opportune: nessuno dei firmatari di questa pregiudiziale di costituzionalità contesta la necessità di un adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nelle more della riforma della dirigenza statale. È appena il caso che segnali, a titolo quasi di cronaca, che la maggioranza assoluta degli otto firmatari di questa pregiudiziale è tra i maggiori beneficiari di questo provvedimento...

LEO CANULLO. Poi vi è stato un ripensamento del Governo.

FRANCO BASSANINI. Perché, collega Canullo, non solo gli emendamenti introdotti dalla Commissione, ma già il testo originario del decreto-legge inserivano anche quelli di noi che sono in aspettativa come professori universitari tra i beneficiari di questo provvedimento. Ma questa è, ovviamente, solo un'annotazione di cronaca.

Non c'è dubbio che la questione dell'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti dello Stato è seria e, prescindendo dal merito delle soluzioni adottate, merita un intervento e probabil-

mente anche un provvedimento urgente, qual è quello che abbiamo al nostro esame. Ma è necessario, ed è prescritto dalla Costituzione, che vengano tenute distinte le questioni di merito (la valutazione dell'opportunità del provvedimento) dalle questioni di costituzionalità circa la copertura finanziaria di questo provvedimento. Tale distinzione si impone, in modo particolare nella contingenza presente, nella situazione di crisi e di squilibrio dei conti della finanza pubblica, che è uno dei problemi più gravi — veniva segnalato anche nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, espresse non più di un mese fa di fronte a questa Camera dal Presidente del Consiglio — che oggi le istituzioni del paese, il Governo ed il Parlamento, si trovavano a dover affrontare.

Il caso del decreto-legge di cui stiamo discutendo la conversione era addirittura macroscopico; il disegno di legge di conversione ha corretto in qualche punto questa macroscopica incostituzionalità, ma comunque siamo sempre di fronte ad un caso molto rilevante e direi emblematico di una legge di spesa priva di copertura finanziaria.

Vorrei innanzitutto soffermarmi sul decreto-legge, e lo faccio per una ragione politica ben precisa: il Presidente del Consiglio dei ministri, non più tardi di domenica scorsa, ha scaricato sul Parlamento le maggiori responsabilità per la situazione di difficoltà nel governo della finanza pubblica, accollando al Parlamento la responsabilità dei ritardi nell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio per il 1982. Tutti sappiamo, invece, quale incidenza abbia avuto in tali ritardi il comportamento del Governo, attraverso la presentazione di decreti-legge a stralcio della legge finanziaria e la presentazione di emendamenti «a cascata»; inoltre il Presidente del Consiglio, nel suo discorso di domenica, ha addebitato al Parlamento uno scarso rigore ed una scarsa vigilanza nel controllo sull'esistenza e sulla correttezza della copertura finanziaria delle leggi di spesa. Questo discorso, del Presidente del Consiglio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

avrebbe meritato — lo dico tra parentesi — un'adeguata risposta, a tutela della verità dei fatti e del prestigio dell'istituzione parlamentare, da parte delle Presidenze delle due Camere; ma lo dico tra parentesi.

Ebbene, noi oggi siamo di fronte ad un decreto-legge che nella sua formulazione originaria dimostra che il Governo, ed in primo luogo il Presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro, che hanno firmato questo provvedimento, non sono affatto rigorosi, ma anzi sono l'esatto contrario. Il ministro del tesoro ha firmato un decreto-legge totalmente privo di copertura finanziaria. Mi fermo al testo originario del decreto-legge e poi chiarirò che una parte di questi rilievi continua ad essere valida; una parte, invece, è superata dalle proposte che la Commissione di merito avanzerà alla fine del nostro dibattito.

Questo provvedimento concernente aumenti del trattamento economico ai dirigenti dello Stato ed alle categorie di dipendenti pubblici i cui trattamenti sono rapportati o commisurati, come i professori universitari, prevede per il 1982 una maggiore spesa di 30 miliardi. Come si copre questa maggiore spesa? Si copre prelevando risorse dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. I colleghi sanno che questo fondo di riserva non è affatto un duplicato del fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso. Del resto, sarebbe illogico, accanto al fondo globale di parte corrente, previsto dall'articolo 10 della legge n. 468 (la riforma del bilancio e della contabilità dello Stato), prevedere un secondo fondo globale di parte corrente, che servisse come alternativa per finanziare nuove leggi che introducano nuove o maggiori spese. In realtà, chiunque legge l'articolo 7 e l'articolo 10 della legge n. 468 vede che è chiaramente distinta la funzione dei due fondi, del resto in relazione a quella che è la tradizionale impostazione della nostra legislazione di contabilità, a partire dall'articolo 40 del regio decreto n. 1440 sulla legge generale di contabilità.

Il fondo speciale dell'articolo 10 non prevede più la possibilità di finanziare

nuove spese per miglioramenti ai pubblici dipendenti, perché queste disponibilità sono state esaurite nel 1982 e nella proiezione 1983 per finanziare il contratto dei postelegrafonici e la revisione degli organici degli agenti di custodia. E si tratta di leggi già approvate ed entrate in vigore. Il fondo globale di parte corrente serve a coprire gli oneri delle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Quindi, sarebbe stato corretto il finanziamento di questa spesa sul fondo globale (articolo 10 della legge finanziaria, capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro), se il fondo globale avesse avuto capienza per questa voce. Viceversa, il fondo di riserva, come i colleghi sanno (articolo 7 della legge n. 468, capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro), serve per poter trasferire ai capitoli di bilancio interessati le dotazioni necessarie, allorché si creino insufficienze di dotazione sulla base della legislazione vigente (non per effetto di nuove o maggiori spese introdotte da una nuova legge di spesa), quando questo riguarda il pagamento dei residui passivi di parte corrente (cito l'articolo 7) eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, ma su cui sia subentrata la richiesta da parte degli aventi diritto, oppure per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio o d'ordine connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate, quando non per effetto di una nuova legge di spesa, ma per effetto di vicende non dovute all'innovazione della legislazione, questi capitoli si rivelino insufficienti nella loro capienza.

È chiaro, quindi, che il fondo di riserva non serve. Non si può fare ricorso ad esso per finanziare nuove o maggiori spese, perché altra è la sua funzione. Come, del resto è logico, perché altrimenti si creerebbe una duplicazione assolutamente incomprensibile tra fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e fondo globale per il finanziamento delle nuove o maggiori spese di parte corrente introdotte con provvedimenti legislativi in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

corso, che ha invece una sua disciplina a parte.

Il decreto-legge del Governo è tuttora il testo che, a quanto è dato sapere, la Commissione propone; è il testo su cui la Commissione insiste. Tale testo prevede per la copertura del 1982 il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

So bene che esiste qualche precedente in questo senso, però, colleghi, addurre dei pessimi e incostituzionali precedenti non vale a rendere costituzionale questa soluzione; non vale mai, ma, in specie, non vale quando si afferma che occorre rigore nelle decisioni che incidono sulla finanza pubblica, né quando il Presidente del Consiglio denuncia addirittura il fatto che il Parlamento non sarebbe rigoroso e coerente (e poi ci dà questa dimostrazione di quanto il Governo e lo stesso Presidente del Consiglio siano rigorosi e coerenti...!).

Siamo di fronte ad una copertura per il 1982 che è chiaramente in violazione della Costituzione, e tale incostituzionalità non può essere sanata se non trovando una diversa copertura: cosa che, a quanto pare, la Commissione non ci propone.

Da parte di alcuni colleghi, in questo periodo, sono arrivate molte valutazioni di consenso sul merito della correttezza formale della questione pregiudiziale da noi presentata. Ci si dice però che, nella sostanza, questo fondo di riserva avrebbe per quest'anno un supero tale, rispetto alla sua impostazione in bilancio, da consentire di coprire anche queste nuove e maggiori spese. Siamo quindi d'accordo che, dal punto di vista costituzionale, il fondo di riserva non dovrebbe valere a coprire nuove o maggiori spese: però questa disponibilità esiste.

Vanno a questo punto fatti subito alcuni rilievi. In primo luogo il Governo ha già proposto un aumento del fondo di riserva, motivato in relazione all'operatività di alcune garanzie statali, e non in funzione della copertura per gli aumenti di stipendio ai pubblici dipendenti, con ciò valutando che l'originaria allocazione

di risorse in questo fondo di riserva non sarebbe stata sufficiente alla bisogna. Quindi lo stesso Governo ha ritenuto il fondo insufficiente nella sua originaria definizione, ed ha ritenuto che fosse necessario incrementarne lo stanziamento.

Ma c'è qualcosa di più. Attualmente non abbiamo alcuna valutazione formale e pubblica sullo stato di utilizzazione di questo fondo; vorrei però far presente ai colleghi che, in forza di un'altra disposizione della legge n. 468 (articolo 12, primo comma), se in questo fondo di riserva, come a questo punto è probabile, si creasse una insufficienza di stanziamento, il risultato sarebbe — come è nella logica delle spese obbligatorie e d'ordine — che a queste spese si potrà provvedere, sostanzialmente in *deficit*, attraverso le assegnazioni di bilancio dell'articolo 12. In altre parole, accollando al fondo di riserva questa maggiore spesa, apriamo una falla che si tradurrà in un ulteriore incremento del disavanzo del bilancio dello Stato, finanziato attraverso il meccanismo dell'articolo 12 della legge n. 468, che costituisce un classico esempio di rimpinguamento di capitoli di bilancio in disavanzo.

Non accenno nemmeno al fatto — che pure sarebbe sostanzialmente assai rilevante — che l'articolo 4, penultimo comma, della legge n. 468 (che contiene la disposizione fondamentale in materia di copertura finanziaria), prevede per le nuove e maggiori spese di parte corrente che la copertura sia costituita esclusivamente dal risparmio corrente, senza peggiorare quindi il saldo attualmente negativo del risparmio corrente, cioè del rapporto fra entrate correnti e spese correnti. La relazione della Corte dei conti sul rendiconto del 1981, stampata proprio in questi giorni, denuncia con molta forza ed in modo assolutamente giustificato lo stato del saldo negativo del risparmio corrente del bilancio dello Stato e sottolinea come occorra comunque stabilire rigorosamente che nessuna nuova o maggiore spesa possa essere finanziata pregiudicando ulteriormente il saldo in negativo del risparmio corrente. Questo è invece

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

quanto avviene con questo provvedimento. E si tratta — ripeto — dell'aspetto su cui tuttora insiste la Commissione affari costituzionali della Camera.

L'altro aspetto riguarda il finanziamento della maggiore spesa per l'esercizio 1983. Nel testo del decreto-legge — problema, questo, che merita una riflessione anche politica — la copertura della maggiore spesa era totalmente inesistente, nonostante esista ormai — presentato alle Camere il bilancio preventivo per il 1983 — l'obbligo di prevedere la copertura anche per le nuove o maggiori spese riferite al prossimo esercizio finanziario. La prima soluzione che ci era stata prospettata per superare tale carenza (ne accenno soltanto, perché nella nostra pregiudiziale di costituzionalità vi era un riferimento a tale proposta) era altrettanto scorretta. Si trattava cioè di provvedere a carico del fondo globale per il 1983, relativamente alla voce concernente i miglioramenti retributivi per il personale statale: voce che non esiste e non può esistere nel fondo globale 1983 del bilancio a legislazione invariata, poiché tale bilancio non può che contenere, a tale riguardo, le proiezioni del fondo globale 1982; e nel 1982 la voce di cui si tratta era stata totalmente utilizzata per il finanziamento del contratto dei postelegrafonici e per gli aumenti degli organici degli agenti di custodia.

Per quanto si sa, però, la Commissione propone ora che si provveda a carico del capitolo 6858, cioè di quel capitolo di bilancio che finanzia l'indennità di contingenza dei dipendenti pubblici, e ciò nel presupposto che la riduzione del tasso di inflazione consenta, nel 1983, di utilizzare stanziamenti minori di quelli iscritti attualmente nel bilancio a legislazione invariata. Ora, io prescindo qui da ogni considerazione di merito, ma mi chiedo quanto seriamente il Parlamento possa dar vita a disposizioni legislative sulla copertura finanziaria basate sul presupposto che probabilmente l'inflazione nel prossimo anno scenderà al 13 per cento.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. È una speranza!

FRANCO BASSANINI. Sulle speranze, però, non si costruiscono coperture finanziarie corrette! Forse è proprio per aver costruito coperture finanziarie sulle speranze che si è creata la presente situazione di sfascio dei conti della finanza pubblica.

Ma un'altra domanda vorrei rivolgere a me stesso ed ai colleghi, pur sapendo che essa non potrebbe tradursi in una vera e propria formale censura di incostituzionalità. Se, dunque, il capitolo di bilancio relativo alla corresponsione della contingenza ai dipendenti statali dovrebbe avere delle disponibilità residue in quanto si prevede che l'inflazione nel 1983 scenderà al 13 per cento, se su questa base di previsione è costruito il bilancio preventivo dello Stato per il prossimo anno, se su questa base il Governo prevede di operare una parte dei trasferimenti agli enti locali, allora anche la definizione dello stanziamento del capitolo relativo alla contingenza per i dipendenti statali dovrebbe essere effettuata, sulla base di una corretta interpretazione del concetto di bilancio a legislazione invariata, utilizzando tale previsione; ed allora, a sua volta, questo capitolo di bilancio non dovrebbe avere, come non ha quest'anno, capienza per nuove e maggiori spese. In realtà, cioè, la soluzione proposta si rivela sostanzialmente un *escamotage* contabile, ideato per superare la censura di incostituzionalità che noi abbiamo avanzato, senza però realmente risolvere il problema di equilibrio dei conti della finanza pubblica e di identificazione, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese che il provvedimento in esame comporta per il prossimo anno.

In realtà, siamo di fronte ad un provvedimento che, nella sostanza, è privo di copertura tanto per il 1982 quanto per il 1983. Nella forma, la proposta che la Commissione affari costituzionali formulerà al momento opportuno non risolve in alcun modo la questione dell'illegittimità della copertura per il 1982, mentre, per così dire, «mette una pecetta» sulla formula che riguarda la copertura per il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

1983, anche se si tratta comunque di una copertura basata sia sull'esistenza di presupposti economici che nessuno dei colleghi credo si sentirebbe di sostenere esplicitamente, sia su una sostanziale violazione del penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1978. Non è certamente pensabile, infatti, che questo tipo di copertura non finisca sostanzialmente per risolversi in un aggravio del saldo negativo del risparmio corrente, del rapporto tra entrata corrente e spesa corrente, che è invece il principio che la legge n. 468 e la Corte dei conti sottolineano come fondamentale per la correttezza sostanziale delle coperture finanziarie delle spese di parte corrente.

Siamo cioè di fronte ad una soluzione che prescindendo totalmente, come avete visto, dal merito, nel quale non entro, si presenta per un verso in contrasto insanabile con la Costituzione e per altro verso fondata su presupposti economici e tecnici talmente incerti e discutibili da integrare, probabilmente anche qui, un'incostituzionalità sostanziale.

Credo che questi punti vadano attentamente considerati dai colleghi. Per lungo tempo è stato possibile predicare il rigore, enunciare obiettivi di risanamento della finanza pubblica, senza che a questo venisse fatto seguire alcun provvedimento concreto. Mi riferisco in particolare al Governo, che ha la maggiore responsabilità nella proposizione dei provvedimenti. Il Governo ha continuato a sottoporci provvedimenti che rispondevano ai più diversi obiettivi, alle più diverse finalità, alcune volte commendevoli, altre volte puramente clientelari o corporativi, senza trovare mezzi reali di copertura, senza far fronte alle necessità. Per ritrovare risorse reali bisogna effettuare delle scelte, bisogna privilegiare certi obiettivi e certi interventi, rinunciando ovviamente ad altri.

Oggi, mi pare che il fondo del barile sia stato raschiato. Credo che, senza alcun intento polemico, si debba richiamare la maggioranza ed il Governo ad un minimo di coerenza con il programma enunciato un mese fa, con la *Relazione previsionale*

e *programmatica* per l'anno 1983 presentata qualche giorno fa, con i continui richiami del Presidente del Consiglio al rigore, alle esigenze di coerenza nell'impostazione della legislazione di spesa. Questa legge contrasta chiaramente con questi richiami, con questi obiettivi. Credo che questo non solo non possa sfuggire a nessuno, ma probabilmente non sfuggirà neppure a quell'organo che ha una funzione, in qualche misura, di controllo sul rispetto della Costituzione da parte della legislazione: cioè il Presidente della Repubblica che, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. I colleghi sanno — lo dico anche se contrasta, per così dire, con i miei interessi — che questo potere di rinvio trova qualche difficoltà a venire esercitato su una legge di conversione di un decreto-legge, per ragioni che sono ovvie, perché in realtà i tempi di riesame potrebbero portare sostanzialmente alla decadenza del decreto-legge. Epperò la questione esiste, e il Presidente della Repubblica — lo ricordo a me stesso prima che ai colleghi — ha più volte ricordato che, in particolare per quanto concerne il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, cioè quello di cui si tratta, secondo una vecchia e consolidata tradizione (che, come tutti sanno, risale al Presidente della Repubblica Einaudi), è stato sempre esercitato con notevole attenzione questo potere di vaglio e di controllo sulla costituzionalità della legislazione.

Auspico, quindi, che valutando serenamente, ma seriamente, questi rilievi, la Camera eviti anche di trovarsi esposta ad una sorta di censura da parte del Presidente della Repubblica.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Calderisi ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Credo che l'onorevole Bassanini abbia già illustrato ampiamente le motivazioni che hanno indotto anche il gruppo radicale a presentare una pregiudiziale. Va rilevata, innan-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

zitutto, la mancanza di copertura finanziaria di questo provvedimento, sia per la parte relativa al 1982 sia per la parte relativa al 1983.

Non mi soffermo su questi aspetti, perché il testo della nostra pregiudiziale è abbastanza chiaro, e le osservazioni formulate al riguardo dal collega Bassanini sono ampie. Di fronte alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dei ministri economici sulla necessità di un rigoroso controllo della spesa pubblica, registriamo una situazione in cui vi è mancanza di rigore e di controllo della spesa pubblica: ciò avviene con questo decreto-legge, che manca della copertura finanziaria e quindi contrasta con la previsione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Dobbiamo inoltre constatare, allorché la Commissione bilancio deve preoccuparsi della copertura finanziaria dei provvedimenti che sono presentati dal Governo o da partiti e settori della maggioranza, che il mancato rispetto della previsione dell'articolo 81 della Costituzione è purtroppo molto ma molto frequente. Noi denunciamo questa situazione, denunciamo responsabilità che sono ben precise; e siamo costretti nella Commissione bilancio a rinviare l'esame di provvedimenti del Governo e della maggioranza, perché settori della stessa maggioranza non sono concordi sulla previsione delle coperture relative.

La nostra pregiudiziale vuole, quindi, richiamare anche questo aspetto fondamentale del problema, soprattutto nel momento in cui da parte del Presidente del Consiglio, del ministro del tesoro e della maggioranza si pone l'accento sull'esigenza di un rigoroso controllo della spesa pubblica.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare sulle pregiudiziali, ai sensi del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, avverto che è pervenuta, da parte del gruppo radicale, una richiesta di votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento

elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,45,  
è ripresa alle 12,10.**

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Bassanini e Calderisi.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	348
Votanti .....	224
Astenuti .....	124
Maggioranza .....	113
Voti favorevoli .....	23
Voti contrari .....	201

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate Fabrizio  
Abete Giancarlo  
Accame Falco  
Aiardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alberini Guido  
Aliverti Gianfranco  
Allocca Raffaele  
Andreoli Giuseppe  
Armella Angelo  
Armellin Lino  
Arnaud Gian Aldo  
Artese Vitale  
Azzaro Giuseppe

Baldelli Pio  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Bassanini Franco  
Bassi Aldo  
Bianchi Fortunato  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bonalumi Gilberto  
Bonino Emma  
Borri Andrea  
Botta Giuseppe  
Bova Francesco  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro  
Calderisi Giuseppe  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlotto Natale Giuseppe  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Ceni Giuseppe  
Chirico Carlo  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicciomessere Roberto  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Colombo Emilio  
Confalonieri Roberto  
Contu Felice  
Corleone Francesco  
Corti Bruno  
Costamagna Giuseppe  
Cresco Angelo Gaetano  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
Dell'Andro Renato  
Dujany Cesare

Ebner Michael  
Erminero Enzo

Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Fiori Publio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Frasnelli Hubert

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Garavaglia Maria Pia  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Gottardo Natale  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Innocenti Lino  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Marabini Virginiangelo  
Maroli Fiorenzo  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Marzotto Caotorta Antonio  
Massari Renato  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Milani Eliseo  
Mondino Giorgio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico

Nonne Giovanni

Olcese Vittorio  
Orsini Gianfranco

Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellizzari Gianmario  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pisanu Giuseppe  
Pisoni Ferruccio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Pucci Ernesto

Quieti Giuseppe  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Scalia Vito  
Scotti Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Servadei Stefano  
Silvestri Giuliano  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesini Aristide  
Tessari Alessandro  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Goglio  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Vizzini Carlo

Zambon Bruno  
Zanforlin Antonio  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Allegra Paolo  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Bacchi Domenico  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baracetti Arnaldo  
Barbera Augusto Antonio  
Bartolini Mario Andrea  
Bernardi Antonio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Canullo Leo  
Carmeno Pietro

Carrà Giuseppe  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Cravedi Mario

D'Alema Giuseppe  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Ferri Franco  
Fiori Giovannino  
Forte Salvatore  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Gualandi Enrico

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Manfredi Giuseppe  
Mannuzzu Salvatore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Migliorini Giovanni  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Perantuono Tommaso  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Proietti Franco  
Pugno Emilio

Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Romano Riccardo  
Rossino Giovanni

Salvato Ersilia  
Sandomenico Egizio  
Sanguineti Edoardo  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Spagnoli Ugo

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Agnelli Susanna  
Armato Baldassarre  
Baghino Francesco Giulio  
Balzamo Vincenzo  
Benedikter Johann detto Hans  
Bernardi Guido  
Bocchi Fausto  
Caldo Antonio  
Cappelli Lorenzo  
Cavaliere Stefano  
Cerioni Gianni  
Corder Marino  
Cuminetti Sergio  
De Poi Alfredo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Federico Camillo  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Lamorte Pasquale  
Lobianco Arcangelo  
Manfredini Viller  
Morazzoni Gaetano  
Napoli Vito  
Orione Franco Luigi  
Pani Mario  
Pennacchini Erminio  
Piccinelli Enea  
Rosolen Angela Maria  
Scovacricchi Martino  
Stegagnini Bruno  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che, in una precedente seduta, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciannamea.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Si-

gnor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della dirigenza pubblica nel nostro paese è da molto tempo all'attenzione delle forze politiche e sociali. L'esigenza di avere una dirigenza qualificata, motivata, responsabile, in grado di attendere ai gravosi e ponderosi compiti che le competono, è stata sempre profondamente avvertita ed ha formato oggetto di studi e di appassionante discussioni.

La legge n. 748 del 1972 ha costituito un passo importante sulla via della riforma della dirigenza pubblica. In essa sono contenute intuizioni che avrebbero potuto determinare svolte decisive per assicurare al paese dirigenti capaci, efficienti, e preparati. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 precisavano la struttura da dare alla nuova dirigenza, svincolandola dai vecchi e tradizionali schemi; disciplinavano l'accesso agli alti vertici della burocrazia; prevedevano per i dirigenti un trattamento consono alla loro dignità e al loro prestigio.

Tuttavia, quelle norme non hanno avuto integrale applicazione, e quelle scelte non hanno raggiunto gli sbocchi positivi che tutti si attendevano. L'esodo massiccio dei funzionari dello Stato, che favorì l'allontanamento dei migliori (cioè di quelli che avevano la possibilità di trovare all'esterno altre forme di lavoro), le norme transitorie con una validità molto lunga, le numerose leggi settoriali succedutesi nel tempo, hanno vanificato il disegno generale tracciato dal provvedimento citato.

Nel frattempo è però accaduto che i benefici economici concessi alle altre categorie di dipendenti statali hanno portato ad un appiattimento veramente impensabile delle retribuzioni: la concessione delle classi biennali dell'otto per cento, e la rivalutazione dei servizi progressi a favore di tutti coloro che rientravano nell'area contrattuale, hanno portato ad un risultato in alcuni casi clamoroso, quale quello che il trattamento economico complessivo dei dipendenti inquadri nell'ottava qualifica risultava superiore a quello dei primi dirigenti.

Tale situazione di fatto ha suscitato le giuste proteste dei dirigenti, insieme con una loro progressiva deresponsabilizzazione ed una giustificata demotivazione. Una ulteriore sperequazione si è determinata nell'ambito stesso delle fasce dirigenziali a causa del fatto che, mentre ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori si è riconosciuto il diritto a compensi per lavoro straordinario, analogo riconoscimento non vi è stato per i direttori generali, investiti di maggiori responsabilità e tenuti a prestare senza alcun compenso un certo numero di ore alla settimana di maggior lavoro rispetto all'orario ordinario.

Ritengo che non si possa chiedere ai dirigenti un maggiore impegno senza tutelare adeguatamente la loro posizione. Gli adeguamenti provvisori loro concessi con la legge n. 312 del 1980 e con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato con la legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, non hanno risolto i vari problemi.

È indubbiamente urgente ed indispensabile addivenire ad una riforma complessiva e strutturale della dirigenza statale; e in questo senso si sono mossi il Governo (aderendo alle ripetute sollecitazioni parlamentari) e la stessa Camera: ma ritengo che non si possano più a lungo ignorare le giuste esigenze della classe dirigenziale del nostro paese ad un trattamento economico adeguato.

Sono convinto che i problemi della dirigenza non si risolvano con un semplice adeguamento del trattamento economico. Occorre che sia adeguatamente disciplinato l'accesso, in modo che soltanto i più preparati possano aspirarvi; occorre non gerarchizzare la dirigenza: occorre dare a coloro che sono chiamati a tale alta funzione la responsabilità delle proprie decisioni. Ma non si può in attesa che tutto questo si traduca in una operosa realtà, consentire che la dirigenza divenga una massa di funzionari frustrati e depressi. Già la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 26 giugno 1980, ha approvato un ordine del giorno nel quale si affermava testualmente: «In

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

ordine al trattamento economico» — si intende della dirigenza pubblica — «ferma restando la relativa definizione in sede di prima attuazione mediante apposita normativa, dovranno prevedersi forme di progressione non inferiori a quelle del restante personale, nonchè rivalutazioni automatiche in relazione alla media degli incrementi realizzati mediante la contrattazione biennale delle altre categorie dei pubblici dipendenti».

Anche alla Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 7 luglio 1982, io stesso ebbi ad auspicare, senza contrasti, che il provvedimento di proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti non si limitasse ad una pura e semplice proroga, ma prevedesse anche miglioramenti tali da consentire ai dirigenti di fruire dei benefici già concessi ad altre categorie di dipendenti statali.

In questo senso si muove il provvedimento del Governo oggi al nostro esame: nel prorogare fino al 30 giugno 1983 il trattamento economico di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 1983, lo stipendio iniziale risultante dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge n. 283 del 1981 siano maggiorati del 12,20 per cento con la contestuale soppressione dell'assegno personale pensionabile, di cui agli articoli 11 e 22 dello stesso decreto.

La progressione economica dei nuovi stipendi si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ciascuna qualifica, ed in successivi aumenti del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi si effettua sulla base degli anni di effettivo servizio prestato nella carriera direttiva.

Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione od equiparata, viene commisurato rispettivamente al 95 ed all'85 per cento dello stipendio spettante

al primo dirigente di pari anzianità.

La Commissione ha proceduto ad apportare alcuni necessari correttivi intesi soprattutto ad eliminare sperequazioni derivanti dall'applicazione delle norme previste nel decreto-legge, ed ha quindi riconsiderato la posizione dei professori universitari, precisando in modo inequivoco che l'aumento tabellare del 12,20 per cento spetta anche a questa categoria, inserendo una norma che consente ai professori universitari a tempo pieno, e dall'ultima classe di stipendio, di fruire di altri scatti dell'8 per cento, sì da ristabilire una parità di trattamento con i dirigenti generali di livello A dello Stato, in ottemperanza alla statuizione del 1975 della Corte costituzionale. Si è poi considerata la posizione di alcune particolari categorie come i segretari comunali e provinciali ed i segretari delle camere di commercio che, con provenienza dalle carriere interne dei rispettivi enti, non avrebbero ottenuto la valutazione dei servizi pregressi con una macroscopica sperequazione nei confronti dei colleghi provenienti dalla carriera statale. A partire dal 1° gennaio 1983, si è esteso anche ai dirigenti statali che sono collocati in pensione dal 30 giugno 1982, il nuovo trattamento economico, e si sono risolte alcune questioni relative al trattamento economico del personale militare. Sono state inoltre soppresse alcune norme limitative della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario previsto al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge: è apparso infatti assurdo, e inammissibile dal punto di vista giuridico, continuare a fare riferimento alle attribuzioni determinate dal 1972, che non esistono più, e alla norma di cui all'articolo 20 del decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748, che obbligava i dirigenti generali a prestare servizio per dieci ore in più rispetto all'orario di lavoro settimanale, senza alcuna retribuzione.

La Commissione ritiene in tal modo di aver compiuto un proficuo ed utile lavoro, e pone il provvedimento all'attenzione dei colleghi, consapevole che una

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

rapida approvazione di esso contribuirà a riportare serenità e fiducia in tutti coloro che servono lo Stato nei posti di vertice dell'amministrazione: resta fermo il proposito di addivenire quanto prima all'approvazione della legge per il riordino della dirigenza, tenuto conto che il trattamento economico è soltanto una delle componenti del complesso problema, mentre ad esso vanno collegate necessariamente più ampie funzioni e maggiori responsabilità.

Anche se la Camera ha già votato sulle pregiudiziali presentate dai colleghi radicali e della sinistra indipendente, voglio precisare che la spesa prevista, o meglio la copertura della spesa prevista dal decreto, corrisponde esattamente per il 1982 alla spesa prevista nel primo semestre dello stesso anno, la cui imputazione è al capitolo 6854, imputazione che non ha sollevato alcuna riserva nella Commissione bilancio, nè in Assemblea. Il nuovo provvedimento non comporta miglioramenti per il 1982, ed è una proiezione dei miglioramenti già apportati nel 1981 e nel primo semestre del 1982; non credo quindi che la Commissione ed il Governo abbiano erroneamente agito nell'imputare la spesa al succitato capitolo per il 1982.

Signor Presidente, confido che il provvedimento ottenga al più presto l'approvazione di questo consesso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**DANTE SCHIETROMA, Ministro senza portafoglio.** Mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Canullo. Ne ha facoltà.

**LEO CANULLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo di questo decreto recita: adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dello Stato. In realtà non è così perché il decreto introduce modifiche sostanziali

nell'attuale ordinamento e nell'attuale struttura delle retribuzioni; modifiche che una volta tradotte in legge saranno acquisite come definitive, particolarmente da parte di questi settori dell'alta burocrazia, che hanno voluto ed ottenuto l'emanazione del decreto-legge al nostro esame. Ci troviamo quindi di fronte ad un fatto nuovo: il Governo, utilizzando un decreto-legge, intende predeterminare, vincolare, o quanto meno condizionare, il tipo di riforma generale della dirigenza. In sostanza abbiamo già — se il decreto sarà convertito in legge — la prefigurazione di quello che dovrà essere il nuovo ordinamento dei dirigenti dello Stato, basato, come spiegherò poi, su una concezione del dirigente statale come di un burocrate la cui carriera è esclusivamente determinata dagli anni di servizio in una certa qualifica, indipendentemente, quindi dalle capacità professionali, dalla specializzazione, dagli studi, dai corsi di aggiornamento, dalle effettive mansioni svolte, dall'esperienza acquisita. Tutto ciò è in antitesi assoluta con gli orientamenti ed i pronunciamenti in materia espressi alla Camera ed al Senato.

È impressionante il divario tra ciò che ci viene proposto con il decreto e le posizioni ufficiali assunte dalle stesse commissioni di studio nel corso dei vari governi — mi riferisco alla commissione Amato e alla commissione Pica. Queste commissioni si sono occupate della riforma della pubblica amministrazione e della dirigenza dello Stato. Esperti in scienza dell'amministrazione, studiosi di diritto, docenti universitari, tutti hanno da tempo individuato le cause dei mali, della inefficienza cronica della pubblica amministrazione, sottolineando, come elemento decisivo per rinnovare lo Stato, lo stato di crisi che è quello di avere una concezione diversa del ruolo dei quadri direttivi statali che rappresentano il motore della complessa macchina burocratica. Sono ricorrenti le richieste di molti di modificare la struttura della pubblica amministrazione a partire dalla pubblica dirigenza. Tutti, nei convegni e nei dibattiti, chiedono di dare maggiore auto-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

nomia di decisione ai dirigenti dello Stato con nuovi poteri e responsabilità; chiedono un alto livello di specializzazione in modo da rendere possibile ed incentivare la mobilità; e chiedono soprattutto di selezionare in modo rigoroso i dirigenti statali rivedendone anche il numero che aumenta anno per anno. Questa impostazione di cultura delinea il ruolo del dirigente in modo nuovo rispetto alla concezione che ancora permane e cioè che la carriera è la somma degli anni di servizio prestati. Proprio perché si vuole una dirigenza statale in grado di affrontare i problemi di una moderna società, è evidente che anche il trattamento economico va rivisto e va garantito un elevato stipendio che oggi è largamente inferiore rispetto a quello dei dirigenti di altri settori pubblici, per non parlare poi dei dirigenti del settore privato. Perché il Governo ha scelto, con questo decreto-legge, la strada che potrebbe compromettere la riforma? Il Governo, in sostanza ha accettato le pressioni di gruppi ristretti dell'alta burocrazia, nemici da sempre di ogni innovazione, tenaci difensori però dello *status quo* che garantisca comunque automaticamente una considerevole progressione economica di carriera. Il Governo e le forze di maggioranza avrebbero potuto in questa occasione dare un preciso segnale di coerenza con quanto hanno affermato e sottoscritto in Parlamento — mi riferisco all'ordine del giorno Giannini presentato nel luglio 1980 al Senato ed alla «legge-quadro» approvata da questo ramo del Parlamento ed ancora giacente presso il Senato. La scelta compiuta dal Governo, che premia esclusivamente l'anzianità di servizio e garantisce automaticamente una considerevole progressione di carriera, non solo contraddice tutti i discorsi sul rigore e sul contenimento della spesa pubblica del Presidente del Consiglio e del ministro Andreatta, ma favorisce la pigrizia intellettuale, non offre alcuno stimolo alla qualificazione professionale e non apre nessuna prospettiva seria ai giovani funzionari, scoraggiando anche l'immissione di personale qualificato dall'esterno che in questo

modo verrebbe mortificato sul piano economico.

Con il decreto, infatti, si spenderanno 107 miliardi fino al 31 giugno 1983, ma questo calcolo è parziale e mistificatorio perché con l'entrata in vigore degli scatti all'8 per cento, dopo avere ricostruito la carriera, le cifre aumenteranno progressivamente subito dopo il 30 giugno 1983 e per gli anni successivi. Si spenderanno circa 107 miliardi, secondo questa valutazione del Governo, esclusivamente per la cosiddetta anzianità pregressa, cioè per la ricostruzione economica della carriera basata sull'anzianità di servizio; si introducono inoltre, a partire dal 1° gennaio 1983, scatti biennali dell'8 per cento al posto di quelli attuali del 2,50. Ciò determinerà una progressione economica che vedrà aumentare le retribuzioni nel giro di 16 anni del 64 per cento, oltre agli aumenti determinati dalla ricostruzione economica basata sulla anzianità.

Abbiamo ascoltato le obiezioni del relatore a queste nostre critiche e abbiamo ascoltato in Commissione il Governo, il quale ci ha ricordato gli impegni formali assunti relativi alla necessità di adeguare il trattamento per gli scatti e per l'anzianità dei dirigenti dello Stato a tutti gli altri dipendenti statali che già godono di questi diritti. Ma nell'affrontare in questi termini il problema, si prescinde dai fatti nuovi determinati dal Parlamento: infatti se il decreto porta la data del 30 giugno, per cui la validità di quanto discutiamo giunge al 30 giugno del prossimo anno, penso che il Governo abbia voluto fissare quel termine perché si presuppone che per allora sarà conclusa la riforma della dirigenza, a meno che non vi sia la riserva mentale secondo la quale la riforma non si farà. D'altra parte nel passato altre date sono state fissate con altri decreti, ma la riforma non c'è mai stata. Intanto si consolida il trattamento economico che anche qui si vuole definire, basato sugli automatismi, finché esso non diventerà veramente definitivo.

Tuttavia qualche passo avanti è stato fatto verso la riforma della dirigenza dello Stato proprio grazie all'impegno del

Parlamento. Com'è noto, da qualche mese, abbiamo in discussione un disegno di legge-delega per la riforma della dirigenza dello Stato; è una delega sulla quale noi non siamo d'accordo. Esiste comunque un testo che prevede l'ipotesi di modifica della situazione attuale della dirigenza; esiste un progetto di legge presentato dal relatore sulla riforma della dirigenza e si è cominciato a fare un esame di merito; è stato nominato anche un comitato ristretto che sta lavorando. Quindi se c'è volontà politica, i tempi per realizzare questa riforma si possono rispettare, ma per farlo è necessario che non ci siano vincoli o condizionamenti da parte di provvedimenti, come questo decreto, che possono da una parte snaturare il contenuto della riforma e dall'altra fare esercitare una ulteriore pressione da parte di quel settore della burocrazia che non vuole la riforma e per il quale, in sostanza, la riforma è contenuta in questo decreto: scatti biennali dell'8 per cento, anzianità pregressa, carriera garantita indipendentemente dalle capacità professionali.

Così è andata finora la vicenda della dirigenza. Il relatore ha fatto riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, su cui si è costruita la struttura della dirigenza. Quel decreto è stato completamente stravolto nel corso degli anni dalle scelte del Governo e di singoli ministri. Infatti quel decreto aveva una norma qualificante, ai fini di un processo di formazione di una dirigenza qualificata, e cioè l'obbligo di partecipare a corsi di selezione reale, sulla base, appunto, di capacità intellettuali, culturali e di specializzazione. Ebbene vi sono state promozioni di centinaia e ormai, nel corso degli anni, di migliaia di dirigenti, ma nessuna è avvenuta attraverso i corsi previsti da quel decreto del Presidente della Repubblica. Si sono trovati tutti gli espedienti (promozione per merito comparativo, scrutinio segreto, eccetera) ma nessun corso previsto dalla legge è stato effettuato. Come risultato il numero dei dirigenti è aumentato anno per anno e siamo arrivati a circa 7 mila dirigenti, ai

quali si devono aggiungere altri 5 mila dirigenti nel ruolo ad esaurimento, cioè ispettori generali e direttori di divisione ad esaurimento. Se facciamo un confronto con un paese vicino, la Francia, vediamo che lì, i dirigenti dello Stato sono 2 mila, mentre in Italia siamo già a 7 mila dirigenti ed altri 5 mila premono per diventare anche essi dirigenti; e vi riusciranno se il meccanismo qui proposto verrà approvato dalla Camera, proprio perchè, se il riferimento è solo l'anzianità, su questa linea ci sarà pressione e ciò avverrà con il consenso, — dobbiamo dirlo — come è avvenuto nel passato, di singoli ministri, i quali in sostanza finiscono essi stessi per proporre violazioni a quel decreto, con modifiche sostanziali che stravolgono il significato e il contenuto di quel testo legislativo. Infatti tutti i provvedimenti particolari, che sono stati presentati dai vari ministri nel corso degli anni, hanno tutti teso a consentire il passaggio a dirigente di funzionari direttivi, evitando la norma relativa alla selezione attraverso corsi, violando le leggi di sbarramento sull'organico, consentendo slittamenti di qualifica e aumenti degli organici della dirigenza con l'invenzione di nuove direzioni generali, come è avvenuto, ad esempio, per la sanità, per le ferrovie dello Stato, per le poste, per la Corte dei conti e per i beni culturali.

Abbiamo fatto il calcolo che il Governo, solo in quest'ultimo anno, ha presentato 58 decreti-legge o disegni di legge o proposte varie, tutti tendenti a questa finalità. Voglio citare due casi recenti, che sono abbastanza significativi dell'orientamento reale del Governo, al di là delle parole sulla volontà di fare la riforma. La Camera ha approvato nell'aprile di quest'anno delle norme transitorie per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che prevedono, giustamente, un corso di formazione dirigenziale di sei mesi, con un mese di permanenza in aziende produttive pubbliche e private per fare diretta esperienza, nonché un esame finale. Il provvedimento è passato al Senato ed ora emendamenti del Governo e della democrazia cristiana vorrebbero cancellare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

questa norma che ribadisce un orientamento del decreto presidenziale del 1972, per tornare al solito sistema dello scrutinio per merito comparativo.

Un secondo esempio, forse ancora più significativo: sempre qui alla Camera la maggioranza ha approvato una legge che consente alle direzioni provinciali del tesoro di aumentare da 115 a 170 i dirigenti e da 34 a 1900 i funzionari dei ruoli ad esaurimento, che prima o poi diventeranno dirigenti. La tecnica è sempre la stessa, quella dell'automatismo della carriera: c'è ormai una cosiddetta lista di attesa di più di 5 mila ispettori generali e direttori di divisione ad esaurimento, che aspira e preme per diventare dirigente e più aumenta la lista d'attesa, tanto la pressione sarà maggiore ed i vari ministri, secondo la logica del clientelismo imperante, cercheranno di accontentare tutti. Queste sono le osservazioni e le critiche di fondo che avanziamo. Governo e corporazioni della burocrazia alimentano così la spinta ad aumentare progressivamente il numero dei dirigenti basato soltanto, come titolo di merito, sull'anzianità. C'era un'altra strada, signor ministro, ed era quella da noi indicata. È una strada alternativa, una strada che porta al riconoscimento della legittima esigenza di aumenti economici per i dirigenti dello Stato, ma lasciando impregiudicata ogni soluzione possibile all'interno della riforma dell'ordinamento della dirigenza dello Stato. Infatti, le nostre proposte sono molto chiare: dare cospicui aumenti ai dirigenti dello Stato divisi in tre fasce, per il settore civile e in due fasce per il settore militare, a titolo provvisorio, riasorbibili; ed entro il 30 giugno — data del decreto — andare alla riforma generale, in modo da poter effettivamente valutare le componenti della retribuzione, che non sono soltanto aumenti tabellari o la anzianità di servizio, che pure va riconosciuta, o gli scatti, che pure vanno riconosciuti, ma soprattutto la professionalità di cui tanto si parla nel paese a proposito di scala mobile e di automatismi. La professionalità non viene considerata in questo decreto: anzi, essa viene annullata e vani-

ficata per l'avvenire, se si accetta questa impostazione; nel nuovo ordinamento si possono affrontare in modo razionale le questioni relative ai diritti acquisiti (come la carriera automatica, che nessuno vuole annullare); si tratta di considerare la questione in modo proporzionato ed equilibrato rispetto ad altri valori e ad altri fattori, in particolare a quello della professionalità.

Questo è il punto politico-culturale di differenza sostanziale tra l'impostazione del decreto e il nostro modo di intendere la dirigenza. Ma il Governo persiste. Abbiamo presentato questi emendamenti in Commissione, abbiamo discusso varie volte di questi problemi. C'è sempre un riconoscimento come premessa dei discorsi del Governo e delle forze di maggioranza. Si dice che i termini sono questi, però non possiamo deludere le aspettative, non possiamo non riconoscere che ne hanno diritto. Ma qui nessuno contesta il fatto che ne abbiano diritto, nessuno dice che le aspettative debbano essere eluse. Al contrario, la nostra proposta è di dare aumenti cospicui, provvisori, ma senza condizionare la riforma: e all'interno della riforma, questi stessi aumenti vanno collegati con la professionalità e con tutto il resto. Questo è il punto.

Vogliamo aggiungere un'altra cosa, e qui la responsabilità del Governo sarà pesante. Nella vostra proposta parlate di scatti biennali dell'8 per cento a partire dal 1° gennaio 1983, creando una singolare, curiosa situazione. Il movimento sindacale confederale (non gli autonomi, ma il movimento confederale), nel presentare al Governo (e lei dovrebbe saperlo quanto me, signor ministro) la piattaforma per il rinnovo del contratto di lavoro degli statali, ha fatto uno sforzo di rielaborazione dei termini del problema, tenendo conto delle esigenze generali del paese, e della necessità di dare un contributo anche al contenimento della spesa pubblica; esso ha autonomamente avanzato la proposta di ridurre al 6 per cento gli scatti biennali dell'8 per cento, di cui già godono i dipendenti dello Stato. Naturalmente, non fa questo per ridurre lo stipendio agli sta-

tali, ma per venire incontro alla nostra esigenza. Ciò significa che la carriera complessiva avrà un arco di tempo maggiore di quello che era previsto con gli scatti dell'8 per cento. In quale situazione vi troverete voi, se andrà avanti questa impostazione? È chiaro che qui ci potrà essere un effetto di trascinamento, perché se viene proposto per gli statali il 6 per cento e viene convertito in legge un decreto in cui gli scatti sono all'8 per cento, desidero domandare al ministro che cosa pensa che faranno i sindacati confederali di fronte a questa contraddizione. Da una parte c'è un sindacato che si fa carico della situazione generale della spesa pubblica e, per quello che può e nell'ambito di ristretti margini, offre una soluzione in questa direzione, dall'altra voi andate oltre, fino al punto di provocare una rincorsa infinita su questo terreno. Vi assumete una grande responsabilità se passa questa impostazione!

Ma c'è un altro argomento, che riguarda proprio la spesa pubblica: i 107 miliardi (prendiamo per buona questa cifra) relativi solo alla ricostruzione economica di carriera. Le nostre proposte (ed i calcoli sono semplici a farsi, in questo caso, perché si tratta di un aumento con cifra determinata per tre fasce di dirigenti statali e due fasce di dirigenti militari) non raggiungono i 70 miliardi. C'è un divario considerevole che spero interesserà almeno il ministro Andreatta, visto che il ministro Schietroma ha respinto in Commissione tale impostazione. Ma è bene che si sappia che questa è la differenza. Aggiungo inoltre: come si conciliano i 107 miliardi con tutta l'azione che il Governo sta tentando di fare nei confronti dei sindacati (e in qualche misura essi hanno accettato questo terreno di confronto)? Non si deve superare il tetto del 16 per cento per il 1982, quello del 13 per il 1983, addirittura quello del 10 per il 1984: ma questa dinamica e questa progressione economica che qui avete posto in essere porterà a livelli molto più elevati di quelli sui quali si è concordato il confronto per arrivare al negoziato.

C'è dunque un problema più generale di contenimento della spesa pubblica e c'è un problema di intervento vostro attraverso questo decreto, che alimenta il processo inflattivo invece di concorrere a ridurlo. Ecco perché riteniamo valga la nostra proposta, che è limpida, alternativa e viene incontro alle legittime aspirazioni economiche della categoria; pensiamo di aver interpretato correttamente il pensiero di tutta la cultura giuridica in questo campo, di tutti gli orientamenti espressi dalle forze sindacali, che chiedono al Parlamento di andare ad una riforma complessiva, come si sta tentando di fare per la struttura del salario del settore industriale. In questo campo i punti di riferimento circa il valore della professionalità devono essere adeguatamente valutati.

Ecco perché sosteniamo e difendiamo questa nostra posizione.

I nostri emendamenti non sono passati in Commissione, ma noi abbiamo ugualmente voluto proporre un articolo aggiuntivo al decreto, diciamo di carattere programmatico, che è stato accolto dalla maggioranza. Secondo tale articolo, all'interno del nuovo ordinamento le componenti della retribuzione da valutare non devono essere soltanto gli scatti o l'anzianità, ma la professionalità, che deve essere considerata prioritaria.

Il fatto che gli altri partiti e gruppi abbiano accolto questa nostra impostazione lo consideriamo un segnale di volontà a voler operare in questa direzione. Siamo tuttavia profondamente convinti che la conversione in legge del decreto così com'è non garantisce che il nuovo ordinamento si svincolerà dalle pesanti ipoteche che ho cercato di illustrare.

Ripresenteremo in Assemblea i nostri emendamenti e chiediamo che su di essi ci sia una attenta riflessione, perché in sostanza c'è una comune valutazione sulla necessità di venire incontro a legittime esigenze economiche della categoria. Non è questo il punto che ci divide. Il problema è se questa vostra scelta condizioni e in qualche modo predetermini, come noi riteniamo, la riforma. Noi ci

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

siamo battuti, poi, per un riesame del problema dei professori universitari. Non sappiamo cosa dirà il Governo a proposito delle soluzioni che sono state accolte dalla maggioranza della Commissione. Quello che a me interessa sottolineare è che è stato bocciato un nostro emendamento, con cui intendevamo premiare coloro che hanno compiuto la scelta del tempo pieno nell'università. Oggi, infatti, dopo la riforma, nell'ambito dell'università il divario sul piano economico tra coloro che sono impegnati a tempo pieno ed a tempo parziale si è molto ridotto. Sappiamo invece che quella del tempo pieno è una scelta coraggiosa, per coloro che potrebbero trovare altrove, sul piano economico, ben altre soddisfazioni. Per questo abbiamo presentato uno specifico emendamento — che ripeto, è stato bocciato dalla maggioranza —, in base al quale quella quota di aumento del dodici, venti per cento che fu concessa con decreto a tutti i dirigenti dello Stato, sia pure in sostituzione di un assegno precedentemente goduto, verrebbe estesa ai docenti che hanno scelto il tempo pieno. Vorremmo che ci si spiegasse per quale motivo non si vuole sottolineare, neppure con una decisione di modesta portata sul piano economico come quella che discenderebbe dal nostro emendamento, la volontà di premiare coloro che si dedicano a tempo pieno all'impegno universitario, ciò che corrisponde ad un'esigenza essenziale del nostro paese.

Se i nostri emendamenti non saranno accolti, noi voteremo dunque contro la conversione in legge di questo decreto, nella consapevolezza che il processo di riforma, per vostra responsabilità, dovrà affrontare un cammino ancora più difficile ed arduo (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

**MAURO IANNIELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho ritenuto di intervenire in questo dibattito in

primo luogo per dare una risposta immediata ad un dubbio sollevato dal collega Canullo e poi per esprimere una convinta, quanto impegnata solidarietà nei riguardi dell'attesa più che legittima da parte dell'intera dirigenza statale. Non possiamo, infatti, riempirci la bocca di espressioni di compiacimento, di riconoscimento, persino di valutazioni di un'eccessiva tolleranza da parte di questa categoria, pur rilevante, della pubblica amministrazione, che il collega Canullo ha definito il cuore ed il motore dell'organizzazione burocratica, e poi continuare a procedere sulla base di sofismi per ritardare un adeguamento ormai da tutte le parti politiche riconosciuto indispensabile. Io stesso, in difformità da alcune opinioni manifestate dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, pur facendo parte di uno dei gruppi che compongono tale maggioranza, ho inteso difendere posizioni che ritenevo giuste e delle quali ero profondamente convinto. E comincerò con il dire che esprimo incondizionato consenso alle valutazioni espresse dal relatore nell'introdurre il dibattito su questo provvedimento, nonché pieno apprezzamento dello sforzo compiuto dal Governo in questa direzione.

Mi sia consentita una prima considerazione. È stata qui sollevata la questione che, con un trattamento provvisorio, finiamo per vincolare o addirittura compromettere la riforma che stiamo varando, questa riforma che mi auguro, secondo gli impegni assunti in Commissione anche dal Governo, riusciremo a varare almeno in questo ramo del Parlamento entro la fine di quest'anno.

Collega Canullo, io vorrei che non riducesse la riforma ad un semplice fatto di modellamento del trattamento economico. Sarebbe veramente risibile se volessimo attuare una riforma poggiandola esclusivamente sul tipo di trattamento economico e sui meccanismi che in esso saranno introdotti per la dirigenza statale. La riforma, a mio avviso, deve essere cosa assai più impegnativa e sostanziale, anche se non si debbono trascurare gli aspetti economici, che pure ne fanno

parte. Ma vorrei domandare, prima di tutto a me stesso, cosa impedisce che una parte della riforma venga anticipata, in buona sostanza, se vogliamo considerare definitivo questo trattamento economico, per accettare il rilievo del collega Canullo. Devo dire che io riconosco la bontà dei principi generali della riforma, secondo lo schema che la Commissione ha scelto come base del dibattito per il varo del testo definitivo.

Ma non dimentichiamo che siamo in presenza di un atto dovuto: dopo la scadenza del 30 giugno, il Governo non poteva ulteriormente rinviare l'adeguamento del trattamento economico della dirigenza statale, perché non c'era addirittura nemmeno la copertura per il pagamento delle retribuzioni in atto. Entrambe le Camere avevano vincolato il Governo ad adeguare le retribuzioni dei pubblici dipendenti allo scadere dell'ultima proroga, esattamente al 30 giugno 1982. Ma c'è il problema del cosiddetto «recupero» per questa categoria, la quale, nel corso degli ultimi dieci anni, dal 1972, anno cui risale l'ultimo provvedimento organico di definizione del trattamento economico, ha perduto qualcosa come 150 punti di percentuale rispetto alla svalutazione della moneta, e comunque rispetto ai trattamenti economici realizzati negli altri settori. La dirigenza dello Stato, con i provvedimenti varati negli ultimi dieci anni, ha avuto un recupero del 92 per cento circa rispetto ad un declassamento del potere d'acquisto che va oltre il 220 per cento.

Oltre a fare alcune considerazioni di carattere generale, vorrei anche richiamare in questa sede i motivi essenziali degli emendamenti che mi sono permesso di presentare. Per la parte che era da apprezzare ho espresso infatti il mio consenso, ma esistono ancora, nel provvedimento, aspetti che hanno carattere punitivo, nonostante la dichiarata volontà di eliminare tutte le forme di compressione che si sono fino ad oggi verificate nell'ambito della pubblica dirigenza.

Comincerò con la considerazione che riguarda il problema delle classi retribu-

tive. I colleghi di parte comunista hanno ritenuto che l'introduzione di queste classi trasformasse il provvedimento da provvisorio in definitivo, ed io ho cercato di precisare che non c'è niente di male se così avviene, tanto più che il provvedimento è perfettamente in linea con i principi della riforma che stiamo elaborando.

Ma i colleghi comunisti hanno sollevato anche il problema dell'introduzione di pericolosi automatismi, che premierebbero solamente l'anzianità mortificando la professionalità. A mio avviso, non si può contestare solamente alla dirigenza l'ipotesi dell'introduzione di automatismi, quando questi automatismi noi li abbiamo largamente applicati e sono tuttora in vigore per tutto il resto dei pubblici dipendenti, in tutto il resto della pubblica amministrazione.

Circa la questione delle classi retributive, vorrei dire che, quando ho letto per la prima volta i documenti che ci sono pervenuti e ci sono stati illustrati dalle organizzazioni sindacali, ed ho appreso dell'ipotesi di una riduzione al sei per cento delle aliquote fissate per le classi retributive biennali nel provvedimento al nostro esame, si sosteneva che nella nuova contrattazione le organizzazioni sindacali avrebbero insistito per un ridimensionamento delle aliquote oggi in vigore nei vari comparti dell'area pubblica allargata. Oggi — lo avevamo appreso in Commissione, ma ora è stato ribadito qui — i colleghi del gruppo comunista propongono addirittura la soppressione delle classi ed il trasferimento dei miglioramenti (che, tra l'altro, utilizzerebbero solo un 70 per cento dello stanziamento messo a disposizione del Tesoro) sul trattamento tabellare, ma in forma ridotta.

A parte gli aspetti che finirebbero per appiattire ulteriormente una dinamica retributiva, che già nel tempo, per i meccanismi che abbiamo nel passato utilizzato, si è appiattita notevolmente, chiedo se è proprio il caso di continuare a punire questa categoria, che invece ha diritto ad un recupero di quello che in dieci anni ha perduto, rispetto a tutti gli altri pubblici

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

dipendenti. La questione di rivedere le aliquote delle classi era stata esaminata dal Governo su pressione delle organizzazioni sindacali in sede di rielaborazione del decreto-legge sulla dirigenza. L'ipotesi di modificare l'aumento dell'8 per cento è stata poi scartata, nella giusta considerazione che, allorché saranno terminate le trattative per i nuovi contratti, sarà in ogni caso necessario elaborare la legge di copertura finanziaria, nella quale sarebbe stato possibile inserire un'apposita norma relativa ai dirigenti, ai fini di un allineamento dell'aliquota delle classi a quella fissata per gli altri dipendenti.

Voler ora riproporre nuovamente la questione significa penalizzare in anticipo ulteriormente la dirigenza, anziché farle recuperare la parte già compresa del passato. A mio avviso, proprio al fine di raggiungere la *par condicio*, il problema dovrebbe essere risolto attribuendo ai dirigenti civili e militari i due istituti delle classi retributive e delle anzianità pregresse, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, data da cui sono decorsi gli analoghi benefici per i dipendenti di tutta l'amministrazione dello Stato. Devo aggiungere che, in termini di *par condicio*, i dirigenti avrebbero titolo per la valutazione dell'anzianità pregressa ad una disciplina ben diversa da quella prevista dal decreto-legge al nostro esame. La normativa, infatti, per i dirigenti, in termini di anzianità pregressa, è più restrittiva di quella in vigore dal 1° febbraio 1981 per il restante personale della pubblica amministrazione, in primo luogo perché non sono valutate le anzianità del servizio non di ruolo e del servizio di ruolo rese in carriera diversa da quella direttiva, cosa che non è avvenuta invece per il personale dipendente; in secondo luogo, perché il beneficio si sostanzia nel 2 per cento per ogni anno di servizio, il che significa che per ogni biennio l'aliquota è del 4 per cento, mentre per il personale di alcune aziende statali, per ogni due anni, l'aliquota è dell'8 per cento, anche se riferita a servizi di altre carriere e con valutazione seppure diversa del servizio non di

ruolo; quindi, un ulteriore motivo, se volete, di giusta lagnanza da parte della dirigenza, che anche con l'attuale meccanismo si vede ancora mortificata. Sussistono quindi validi motivi contro ipotesi, tentativi intesi a deteriorare il provvedimento predisposto dal Governo, anticipando per i dirigenti un provvedimento che, in atto, è solo preannunziato e che ha la finalità di ridurre l'onere finanziario, al fine di elargire un più consistente miglioramento per gli stipendi, sottoposti sempre più all'appiattimento. È superfluo aggiungere che i dipendenti statali che dal 1° febbraio 1981 percepiscono le classi retributive, derivanti anche dalla valutazione delle anzianità pregresse, nella misura dell'8 per cento, non subiranno in ogni caso, anche con l'introduzione della nuova aliquota del 6 per cento, un declassamento retributivo. Infatti, dovrà essere prevista un'apposita norma per il mantenimento del livello economico raggiunto, anche sotto la forma dell'assegno riassorbibile. Con il primo gruppo dei miei emendamenti ho cercato di illustrare e chiarire in Commissione perché, innanzitutto, io chiedevo l'anticipazione della decorrenza, anziché dal 1° gennaio 1983 — perché è bene che il Parlamento sappia che questi provvedimenti di miglioramento, almeno per quanto riguarda gli aspetti più salienti ed essenziali, cominceranno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno prossimo, salvo la fetta che incide nell'esercizio di quest'anno e che riguarda la proroga pura e semplice del vecchio trattamento economico in atto al 30 giugno —, al 1° luglio del 1982. L'emendamento apportato all'articolo 1 del decreto-legge n. 681 investe le disposizioni del secondo e del quarto comma, nelle quali si stabilisce la decorrenza dell'adeguamento provvisorio al 1° gennaio 1983. La mia richiesta di fissare questa data al 1° ottobre 1982 corrispondeva intanto ad una proposta formulata, avanzata e sostenuta ufficialmente anche dalle organizzazioni sindacali, vale a dire dalla data in cui decorrono anche i nuovi contratti, anche se con questo noi penalizziamo ugualmente la dirigenza, che

avrebbe dovuto vedersi aumentare il trattamento economico a far data dal 1° luglio 1982. Gli emendamenti trovano quindi il loro fondamento nel fatto che con il decreto-legge n. 681, sottoposto al nostro esame, in pratica ci si limita ad estendere ai dirigenti statali i due istituti dell'anzianità pregressa e delle classi retributive dell'8 per cento, che sono state attribuite con decorrenza dal 1° ottobre 1981 a tutto il restante personale statale, compreso quello dei funzionari della carriera direttiva. Per la precisione va detto che le classi stipendiali dell'8 per cento per i ferrovieri e postelegrafonici hanno avuto la decorrenza dal 1978, in quanto tali benefici vennero compresi nel contratto triennale 1976-1978, che per i dipendenti della burocrazia ministeriale prevedeva cinque classi retributive nella misura del 16 per cento.

Tutto ciò sta a dimostrare come per i dirigenti, non ricompresi nella contrattazione sindacale, il Governo avrebbe dovuto fissare la decorrenza di applicazione dei benefici derivanti da tale istituto almeno dal 1° febbraio 1981, ponendo così i dirigenti sullo stesso piano degli altri funzionari direttivi inquadrati nella VII e VIII qualifica funzionale. Non si giustifica sotto alcun profilo la data del 1° gennaio 1983 indicata nel secondo e quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge che stiamo per convertire.

Mostrando la mia disponibilità, ho ritirato in Commissione questi emendamenti; ho ritenuto tuttavia doveroso ripresentarli in Assemblea, perché desidero che le dichiarazioni che il Governo ha reso in Commissione le ripeta in Assemblea, perché siano a disposizione anche della dirigenza statale ai fini degli sviluppi a venire del problema della dirigenza in generale. Va qui rammentato che con la nuova disciplina il trattamento stipendiale di base per i dirigenti non viene modificato in alcun modo, in quanto la maggioranza del 12,20 per cento prevista dall'articolo 1 sostituisce l'assegno personale pensionabile del 15 per cento già attribuito con la citata legge 2 agosto 1981, n. 1432.

Va sottolineato che l'ammontare degli

stipendi dei dirigenti statali è rimasto fermo ai livelli fissati nel 1972, come bene ha ricordato il relatore quando ha richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, salvo due soli aumenti provvisori: uno nella misura del 40 per cento, previsto dall'articolo 133 della legge n. 312, e attribuito agli interessati con decorrenza 1° gennaio 1979 (sette anni dopo); l'altro del 38 per cento, attribuito con decorrenza 1° febbraio 1981, comprensivo dell'assegno personale del 15 per cento, che ora viene ad essere soppresso con il provvedimento che stiamo esaminando.

Dal 1972 al 1978, quindi, le retribuzioni dei dirigenti dello Stato sono rimaste ferme, ed hanno poi subito un miglioramento, che io poco fa ho quantificato nella misura del 92-93 per cento, contro un depauperamento del potere d'acquisto di oltre il 220 per cento. In altri termini, il miglioramento annuo delle retribuzioni nell'arco di sette anni è stato appena dell'8,47 per cento.

Prendendo ad esempio lo stipendio del dirigente generale, esso nel 1972 era di 10.200.000, mentre attualmente è di 19.700.000; cifra, quest'ultima, che rimarrà immutata fino al 30 giugno 1983. Ben diverso è stato, invece, nello stesso tempo la dinamica degli incrementi retributivi per tutto il personale statale; non solo statale, ma anche e soprattutto del settore privato e del terziario. Non ho i dati relativi all'agricoltura, ma anche lì il salto è stato assolutamente incomparabile rispetto alle condizioni di mortificazione subite dalla dirigenza.

Comunque, per fornire un ulteriore elemento del declassamento retributivo subito dai dirigenti è da tener presente che il consigliere di Cassazione percepirà dal 1° gennaio 1983 lo stipendio di 31.534.000 rispetto ai circa 19.700.000 del dirigente generale; cifra, quest'ultima, inferiore di lire 266.157 a quella del magistrato dopo appena due anni dalla vincita del concorso, che avrà dal gennaio 1983 una retribuzione di 19.972.000. Cioè un dirigente generale, al termine della carriera, percepisce uno stipendio inferiore a

quello del primo grado della carriera della magistratura.

Alla luce di questi elementi, gli emendamenti da me presentati, e volti ad anticipare di appena tre mesi la decorrenza dei nuovi benefici economici, trovano la loro piena giustificazione, anche perché comportano un onere finanziario di modestissima entità. Essi non alterano l'impostazione data dal Governo al decreto-legge, e si limitano a ridurre il divario esistente tra le retribuzioni dei dirigenti e quelle del restante personale che — è opportuno ricordarlo — ha avuto benefici con decorrenza 1° febbraio 1981, cioè in sede di contratto triennale 1981-1983.

È ben noto come la situazione anomala sul piano retributivo determinatasi nei confronti del personale dirigente dello Stato abbia costretto il Parlamento ad inserire nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (relativa alla conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283) un'apposita norma (l'articolo 23-bis), con la quale si consente ai dirigenti di chiedere l'attribuzione del trattamento stipendiale della qualifica o grado inferiore a quello rivestito, nei casi in cui la retribuzione risulti di importo inferiore a quella spettante sulla base del livello gerarchico, cioè delle funzioni svolte. Si arriva dunque all'assurdo, al paradosso: un dirigente, per cercare di non perdere, deve accettare il trattamento economico del grado inferiore, che è diventato in certi casi più alto del suo!

Tale norma trova fondamento in una realtà creata in conseguenza della mancata estensione alla dirigenza civile e militare dei due istituti di carattere generale (anzianità pregressa e classi retributive dell'8 per cento). Inoltre, in occasione dell'esame in Parlamento del rapporto presentato dall'allora ministro della funzione pubblica professor Giannini, il Senato approvò un ordine del giorno che — come ha ricordato anche il relatore, al punto 9) — fissava, quanto al trattamento economico, dei criteri direttivi, alla cui realizzazione impegnava il Governo: «In ordine al trattamento economico dovranno prevedersi forme non inferiori a

quelle del restante personale, nonché rivalutazioni automatiche in relazione alla media degli incrementi realizzati mediante la contrattazione triennale dalle altre categorie di pubblici dipendenti».

Ecco, onorevole Canullo, perché introduciamo ora forme di automatismo: perché il Parlamento ha già indicato questa strada, sulla base del rapporto di un uomo di autorevole cultura come il professor Giannini; e perché il Parlamento l'ha fatta propria con quell'ordine del giorno, impegnando il Governo a rispettarla.

Il decreto-legge oggi in esame deve, quindi, considerarsi come un provvedimento di attuazione dei criteri direttivi già fissati dal Parlamento; se rilievi devono essere formulati, questi investono semmai i criteri seguiti, che sono illogicamente restrittivi.

Il Governo avrebbe infatti dovuto fissare per i nuovi benefici la decorrenza dal 1° febbraio 1981 e non già, come ha fatto, dal 1° gennaio 1983; migliorando con effetto dal 1° gennaio 1983 (o tutt'al più dal 1° ottobre 1982, se venissero accolti i miei emendamenti) i livelli stipendiali nella misura del 16 per cento, in considerazione del fatto che per i dirigenti occorreva regolarizzare la posizione retributiva in relazione a tre diversi periodi triennali (1976-1978, 1979-1981 e dal 1982).

È da porre in luce che, in merito alle anzianità pregresse, e alla loro svalutazione, i criteri risultano altrettanto punitivi rispetto a quelli, ben diversi, adottati per il resto della pubblica amministrazione. Vengono, infatti, esclusi dalla valutazione dell'anzianità di servizio sia il periodo non di ruolo, anche se svolto nell'ambito della carriera direttiva, sia il periodo di ruolo prestato nelle categorie inferiori, contrariamente a quanto avviene per gli altri dipendenti dello Stato, ivi compresi i dipendenti delle aziende autonome. È da sottolineare, inoltre, che la percentuale fissata per il beneficio in favore della dirigenza, come ho avuto modo di dire poco fa, del 2 per cento annuo, dovrebbe essere almeno del 4 per cento, così come fissato per gli altri

pubblici dipendenti. Tali aspetti pongono, quindi in luce il fatto che il Governo non si è attenuto alle direttive fissate proprio dal Parlamento, in quanto il citato ordine del giorno approvato dal Senato stabiliva che, per i dirigenti, dovevano essere approvate forme di progressione economica non inferiori a quelle del restante personale dello Stato.

Infine, per il personale ferroviario (esclusi i dirigenti), per il quale nella contrattazione relativa al triennio 1979-1981 non era stata prevista la valutazione dell'anzianità pregressa, è intervenuta recentemente un'apposita legge, la n. 426, con cui è regolarizzata la posizione di tale categoria con effetto retroattivo dal 1° marzo 1981, anche in ordine al predetto istituto delle anzianità pregresse, e ciò al di fuori del noto «tetto» del 16 per cento, stabilito per il triennio 1982-1984.

Un secondo gruppo di emendamenti riguarda l'estensione della normativa di cui all'articolo 2-bis, introdotto opportunamente dalla Commissione, alla dirigenza generale, alla dirigenza del parastato: con tale articolo, la Commissione ha ritenuto di riconoscere ai dirigenti statali provenienti dagli enti disciolti, e immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai fini della ricostruzione dell'anzianità pregressa, il periodo di servizio effettivamente prestato, nelle qualifiche di dirigenti e direttive, negli enti di provenienza. Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 70 del 1975, i dirigenti generali, la dirigenza degli enti pubblici non soppressi (quelli tabellati, tanto per comprenderci), ricevono per legge lo stesso trattamento del corrispondente grado dello Stato; estendendo il riconoscimento dell'anzianità maturata negli enti di provenienza ai dirigenti provenienti da questi enti sciolti e transitati nell'amministrazione dello Stato, noi automaticamente escludiamo i dirigenti che vengono dagli enti disciolti, ma sono transitati da un ente all'altro (dall'INAM all'INPS, ad esempio, od altrove): a tali dirigenti non riconosciamo un trattamento che la precedente normativa pur conferiva loro, nel momento in cui limitiamo il riconoscimento solo a co-

loro che dagli enti disciolti sono transitati nell'amministrazione statale.

Non servono ulteriori commenti: basta far mente locale sulle cose che mi sono permesso di richiamare. Un punto è stato invece accolto dalla Commissione e mi auguro che l'Assemblea voglia confermarlo: quello dell'abolizione delle dieci ore settimanali per i dirigenti, secondo l'articolo 20 della legge n. 748. La norma è incostituzionale ed ingiusta, perché o non prevede compenso per quelle dieci ore in più, o, se lo prevede, lo fa in forma forfettizzata; in entrambe le ipotesi, si violano due precise disposizioni costituzionali, perché ad ogni prestazione deve corrispondere una retribuzione, né è concepibile che nella pubblica amministrazione esista il compenso forfettizzato.

Non è problema, signor ministro, di costi o di aumento della spesa, perché basta non far effettuare lo straordinario per non avere alcun onere aggiuntivo; ovviamente la dirigenza dovrà assoggettarsi a prestare le stesse ore lavorative effettuate dagli altri dipendenti. Mi auguro perciò che questo emendamento venga accolto dall'Assemblea, così come lo è stato in Commissione.

La legge n. 336 del 24 maggio 1970 prevede, per il personale ex combattente e assimilato, l'attribuzione, all'atto del collocamento a riposo, del beneficio di tre scatti periodici di stipendio del 2,50 per cento.

La stessa legge consente, però ai dipendenti di ottenere, su istanza, in luogo del beneficio anzidetto, il conferimento della qualifica superiore, ovvero l'attribuzione di una classe di stipendio.

Dopo l'avvenuta soppressione delle carriere, operata, come è noto, con la legge n. 312 dell'11 luglio 1980, in base alla quale non esiste più progressione di carriera se non in termini di eventuali concorsi esterni con posti riservati agli interni, ai quali i dipendenti, in servizio possono, se lo ritengono, partecipare per ottenere l'inquadramento nel livello superiore, il personale ex combattente e assimilato non ha potuto più avanzare l'istanza per ottenere, all'atto del colloca-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

mento a riposo, il conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

Tale personale ha potuto avere, sempre su istanza, solo l'attribuzione di una classe stipendiale dell'8 per cento in luogo dei tre scatti periodici del 2,50 per cento ciascuno. Tale indirizzo è stato confermato in sede giurisdizionale.

Ciò premesso, per i dirigenti il problema si pone in termini del tutto diversi, dato che per essi resta la progressione in carriera per il passaggio alle qualifiche superiori, in termini o di scrutini o di concorsi per titoli sostitutivi degli scrutini stessi, ovvero di nomine.

Se, però non venisse precisato con apposita norma che è mantenuta integra la disciplina di cui all'articolo 2 della citata legge n. 336, si avrebbe sicuramente un'interpretazione analoga a quella attuata per il restante personale, nonostante le due diverse fattispecie esistenti (abolizione della progressione in carriera e mantenimento di tale progressione).

Si tratta, quindi, di evitare, per il personale dirigente civile e militare, una *reformatio in peius* della legge n. 336.

È appena il caso di rilevare che l'emendamento aggiuntivo deve trovare la sua collocazione proprio nel provvedimento in questione, dato che con esso si introduce, per la prima volta, l'istituto delle classi retributive finora inesistente.

Questo istituto, di fatto, impedirà la possibilità di ottenere la qualifica superiore. Noi sappiamo, infatti, che per i dirigenti superiori e per i dirigenti generali esiste una sola classe, per cui chi ricopriva tale qualifica aveva il diritto di accedere al grado superiore. Si ritiene pertanto che non possano essere sollevate eccezioni di improponibilità in ordine a questo emendamento, improponibilità che sarebbe, secondo gli uffici della Presidenza, dovuta al fatto che l'emendamento tratterebbe materia non pertinente con il provvedimento in esame. Credo di aver ampiamente chiarito come questo, introducendo otto classi di stipendio, di fatto impegnerà il dirigente a rimanere per sedici anni nella qualifica. Material-

mente sopprimiamo quindi la facoltà di poter accedere alla qualifica superiore, anziché accedere alla classe superiore di stipendio. Bisogna tenere presente che, là dove questo emendamento non venisse accolto o fosse dichiarato improponibile, corriamo il rischio di avere un esodo in massa entro il 31 dicembre 1982, poiché ciascuno cercherà di non perdere quello che oggi ha.

Infine, il Governo ha esteso i benefici economici previsti al personale in servizio ed a tutti i dipendenti collocati in pensione nell'arco del triennio cui si riferisce la disciplina normativa derivante dalla contrattazione. La più favorevole di tali norme è quella della legge n. 426, relativa al personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Infatti, per quel personale in servizio i benefici decorrono dal 1° marzo 1981, mentre per quello collocato a riposo i benefici vengono attribuiti non già in termini di riliquidazione con effetto dalla predetta data, bensì dalla data in cui è avvenuta la cessazione dal servizio. In altri termini, il ferroviere collocato in pensione, ad esempio il 1° gennaio 1981, si vede liquidata la pensione da tale data con i benefici che per il personale in servizio decorrono addirittura dal 1° marzo 1981.

Con il mio articolo aggiuntivo 6-ter. 01 si prevede che analogo trattamento venga riservato ai dirigenti che dal 1° gennaio di quest'anno vengono collocati a riposo fino al 31 dicembre prossimo.

Con ciò è stato possibile comprendere nella norma anche l'indennità di buonuscita, che fa riferimento alla data di collocamento in quiescenza. Questi sono i motivi che giustificano l'articolo aggiuntivo che ho presentato e sul quale insisto, anche se è stato approvato l'emendamento della Commissione che retrodata questi provvedimenti al 1° luglio; insisto per i motivi che ho indicato e per non creare un'ulteriore discriminazione per la dirigenza rispetto al resto del personale della pubblica amministrazione.

Per questo confermo il mio consenso a questo provvedimento, augurandomi una rapida conversione in legge. Questa è la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

testimonianza seria e concreta della volontà di venire incontro alle legittime aspirazioni della dirigenza dello Stato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE VALENSISE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge di conversione in esame non perché sia convinto della congruità del provvedimento, sempre insufficiente di fronte alle aspettative della dirigenza, ma perché è convinto della necessità di pagare — sia pure in piccola parte — il debito nei confronti di questa benemerita categoria.

La realtà sofferta dalla dirigenza, nel corso degli anni, cui è stata inflitta la mortificazione di un appiattimento senza precedenti, è cosa che, dal punto di vista del nostro gruppo, merita un solo aggettivo: scandalosa! Nel momento in cui lo Stato aveva ed ha bisogno della massima funzionalità dei massimi esperti ai vertici dell'organizzazione statale, nello stesso momento lo Stato ha ritenuto di mortificare questi vertici con trattamenti economici assolutamente ingiustificati, assolutamente sganciati da quello che la vicenda economica aveva prodotto nel resto del paese per le restanti categorie.

Le cifre ricordate dal collega Ianniello sono dolorose, e devono indurre a pensare come le maggioranze che si sono susseguite da anni a questa parte abbiano ignorato il precetto costituzionale che vuole che le retribuzioni siano raggugliate non soltanto alla quantità ma anche alla qualità del lavoro. La qualità del lavoro della dirigenza è stata ostinatamente e pervicacemente ignorata in tutti questi anni, di tal che noi ci troviamo di fronte ad una maggioranza che è costretta a ricorrere all'ennesimo decreto-legge di proroga, non essendosi ancora concluso l'esame dell'atto Camera n. 3067, che prevede la riforma della dirigenza statale anche sotto il profilo del trattamento economico.

In queste condizioni, noi diciamo che il voto a favore della conversione in legge di questo decreto-legge è un atto dovuto, ma dobbiamo sottolineare che la normativa recata da questo decreto, anche se non si limita ad una mera proroga, ma contiene provvedimenti sostanziali, è del tutto insufficiente per le aspettative e per i meriti della dirigenza, nonché per l'interesse dello Stato. Infatti, uno Stato che si è posto grandi problemi di ristrutturazione, uno Stato che negli anni che sono ormai alle nostre spalle, attraverso le maggioranze che si sono susseguite, si è posto il problema di una sua ristrutturazione, nel senso di una realizzazione della riforma regionale e di un decentramento — riforme che non abbiamo condiviso, avendo largamente previsto le loro cattive conseguenze, ma che hanno certamente impegnato al massimo la dirigenza statale —, si è contemporaneamente privato di una collaborazione adeguata della sua dirigenza, perché non può esserci una collaborazione adeguata da parte di una dirigenza che è costretta a fare sacrifici, che hanno segnato il massimo degrado quanto all'obbedienza del dettato costituzionale, che prevede la remunerazione del lavoro secondo la sua qualità.

Debbo inoltre dire che gli automatismi previsti dal provvedimento ci trovano, in linea di principio, d'accordo, perché riteniamo che gli automatismi ben si attagliano alla funzione specifica della dirigenza. Noi conosciamo le tesi di altri gruppi, in particolare di quello comunista — tant'è vero che sono stati presentati emendamenti soppressivi dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del provvedimento proprio da un collega comunista —, ma da esse dissentiamo profondamente, perché riteniamo che in queste condizioni, con la cultura che è propria della nostra dirigenza — che per fortuna si è tramandata, perché altrimenti lo Stato non sarebbe sopravvissuto a se stesso —, gli automatismi siano una difesa per l'indipendenza e l'autonomia della dirigenza stessa. Noi non possiamo costringere la dirigenza a darsi un potere contrattuale per sopporre alle proprie necessità economiche,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

perché la dirigenza non ha questo potere contrattuale; e che non lo abbia la migliore prova sta nel fatto che noi siamo costretti a correre ai ripari, attraverso decreti-legge di proroga, con ritocchi di carattere economico che lasciano comunque le retribuzioni dei dirigenti di gran lunga al di sotto delle retribuzioni delle altre categorie.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Ma questi sono automatismi legati all'anzianità e basta!

RAFFAELE VALENSISE. Io sto facendo un discorso di principio e noi diciamo che gli automatismi si attagliano alla condizione della dirigenza, che ha dimostrato di non avere un potere contrattuale. Nel merito possiamo anche dissentire, ma ...

LEO CANULLO. Siete i soli a sostenere questa cosa: ne prendiamo atto!

RAFFAELE VALENSISE. Meglio essere soli che male accompagnati! Noi che veniamo da un'esperienza contrattuale, noi che abbiamo alle nostre spalle e non abbiamo rinnegato i dati positivi del contrattualismo ed i dati positivi del sindacalismo giuridico, ci troviamo di fronte ad un sistema...

LEO CANULLO. Un sindacalismo corporativo!

RAFFAELE VALENSISE. Lo chiami pure così: sindacalismo corporativo. Ci troviamo di fronte ad un sistema, dicevo, nel quale voi avete rinnegato il sindacalismo corporativo senza attuare quel sindacalismo giuridico nei limiti dell'articolo 39 della Costituzione!

LEO CANULLO. È stata l'Italia democratica che ha respinto il sindacalismo corporativo!

RAFFAELE VALENSISE. Mio caro onorevole Canullo, l'Italia democratica ha recepito, all'articolo 39 della Costituzione, sia pure in piccola quantità, quel sindacalismo giuridico che voi avete respinto. Voi

lo avete respinto, essendo inadempienti verso la vostra Costituzione, i cui autori non avevano potuto chiudere gli occhi davanti a quelle realtà del contrattualismo giuridico e del sindacalismo giuridico che avevano caratterizzato la fase tra le due guerre. Sono cose che appartengono alla storia della cultura, sono cose che voi calpestate per le vostre mire, perché perseguite un disegno diverso, un disegno conflittuale, un disegno di classe, un disegno che è legittimo da parte vostra perseguire, ma che è altrettanto legittimo da parte nostra contrastare, soprattutto di fronte ai fallimenti, soprattutto di fronte al fatto che non avete avuto successo, e che il sistema che voi avete in gran parte tradito, quel sistema che voi stessi avete costruito, è un sistema che voi stessi dite adesso che bisogna riformare.

Premesso questo, noi che veniamo da una tradizione, da una cultura di contrattualismo che nasce da organizzazioni sindacali riconosciute e responsabili, non possiamo accedere ad una cultura meramente conflittuale, senza alcuna garanzia realizzata nella pratica operativa da sindacati che si ostinano a voler essere associazioni di fatto, respingendo i limiti e la disciplina dell'articolo 39 della Costituzione, che prevede il riconoscimento giuridico dei sindacati, che prevede l'obbligatorietà *erga omnes* dei contratti collettivi che questi sindacati possono stipulare. E allora, in queste condizioni, siamo nella necessità di difendere gli automatismi, proprio per non costringere tutti, per aumentare il proprio potere contrattuale, a mettersi sul terreno della conflittualità. Tale conflittualità non è una vocazione della dirigenza. E la migliore conferma della mia tesi, della mia opinione è nel fatto che la dirigenza si trova nelle condizioni che tutti conosciamo. Se avesse avuto potere contrattuale o avesse saputo darsi questo potere contrattuale nei confronti dello Stato, la dirigenza non sarebbe nelle condizioni in cui si trova, non avrebbe subito quei fenomeni di appiattimento anticostituzionale che sono in perfetta violazione dell'articolo 36 della Costituzione, come dianzi ho ricordato.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Queste sono le ragioni per le quali noi, in linea di principio, siamo favorevoli agli automatismi. Se poi gli automatismi recati dall'articolo 6 possono avere effetti indotti negativi, questo è un altro discorso. È un discorso che sarà affrontato in sede di discussione del disegno di legge n. 3067. In tale dibattito dovranno certamente essere introdotti elementi migliorativi, che coordinino le diverse posizioni, molte volte sperequate attribuite alla dirigenza dalle congerie di leggi e «legghine» che si sono susseguite in questi anni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Movimento sociale italiano-destra nazionale conferma il suo voto favorevole a questo provvedimento. Ma si tratta di un voto favorevole che vuole essere un voto di protesta per la trascuratezza che, nei confronti della dirigenza statale, le maggioranze ed i governi che si sono succeduti hanno dimostrato in questi anni, e vuole essere un voto di solidarietà nei confronti delle benemerienze dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,45,  
è ripresa alle 16.**

#### **Trasmissione di un documento ministeriale.**

**PRESIDENTE.** Il ministro del tesoro, con lettera in data 7 ottobre 1982, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato riferita al primo semestre 1982 (doc. XXXVIII, n. 4-1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ciannamea.

**LEONARDO CIANNAMEA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei subito ringraziare i colleghi intervenuti, e precisamente gli onorevoli Canullo, Ianniello e Valensise; in secondo luogo, vorrei sgombrare il terreno dal sospetto che con questo provvedimento si voglia ulteriormente ritardare la riforma complessiva della dirigenza statale. Ho affermato nella mia relazione introduttiva — e lo confermo — che è intenzione della maggioranza portare a compimento, entro i tempi più ravvicinati possibili, la riforma della dirigenza statale.

Vorrei dire, inoltre, che il provvedimento al nostro esame non condiziona affatto tale riforma. Come, infatti, viene affermato nell'articolo aggiuntivo 6-ter. 02 della Commissione, il trattamento economico qui previsto è da considerarsi del tutto provvisorio. Quindi, in sede di riforma della dirigenza si rivedrà tutta la questione relativa al trattamento economico. Non credo, quindi, che il provvedimento in esame possa condizionarla.

Vorrei altresì dire all'onorevole Canullo che, come ho già avuto modo di precisare, tale provvedimento viene incontro alle legittime aspettative della dirigenza ed il Governo lo ha adottato anche su sollecitazione del Parlamento. Già il Senato, addirittura il 26 giugno 1980, aveva approvato un ordine del giorno in cui chiedeva al Governo di andare incontro alle istanze dei dirigenti, concedendo loro gli stessi vantaggi e benefici disposti a favore di altre categorie di dipendenti statali. La stessa richiesta è stata più volte rivolta al Governo anche in sede di Commissione affari costituzionali della Camera. Il Governo, quindi, adottando il provvedimento in esame, ha in sostanza seguito le linee suggeritegli dal Parlamento.

È stato inoltre lamentato il fatto che, nella rivalutazione dell'anzianità progressiva, non si terrebbe conto del grado di professionalità cui dovrebbe rapportarsi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

la progressione economica già attribuita alla dirigenza. Ebbene, vorrei dire che l'appunto non trova, a mio avviso, alcun fondamento, in quanto l'anzianità di servizio è anche un indice di professionalità, nel senso che si ricopre un certo grado nell'amministrazione dello Stato dopo un lungo servizio. Ciò non vuol dire che, in sede di riforma della dirigenza, là dove saranno esaminati tutti i problemi, non si possa dare una diversa sistemazione al trattamento economico della dirigenza. È vero che numerosi provvedimenti settoriali sono stati adottati per quanto attiene all'accesso alla dirigenza, ma dobbiamo in qualche modo fare un atto di contrizione, poiché abbiamo contribuito all'inserimento di normative del genere nell'ambito della disciplina generale della dirigenza. È anche vero che il Governo ha seguito una linea di tendenza che si discosta dai principi che dovrebbero limitare l'accesso alla dirigenza, ma occorre riconoscere che molti provvedimenti in tal senso hanno trovato l'unanime consenso della Commissione affari costituzionali e della Camera stessa.

Avevo già detto in Commissione che non è possibile accogliere la proposta alternativa formulata dai colleghi comunisti che, prevedendo aumenti in cifra fissa, sia pure di una certa consistenza, del trattamento economico dei dirigenti, finirebbe con il creare un'ulteriore situazione di appiattimento: non si terrebbe conto, infatti, dell'anzianità acquisita nella qualifica, per cui, magari, ad un funzionario appena entrato nella dirigenza verrebbe attribuita una somma analoga a quella riconosciuta ad un altro dirigente con 10 o 15 anni di anzianità nella qualifica, con evidenti effetti distortivi sui requisiti di professionalità che si vogliono collegare alle qualifiche dirigenziali. Non va inoltre sottovalutato il fatto che, dovendosi poi provvedere in un momento successivo, secondo le linee di tendenza che emergono dagli stessi criteri che informano l'articolo aggiuntivo 6-ter. 02 che la Commissione intende sottoporre alla Camera, ad una rivalutazione dei trattamenti sulla base di certi criteri, non

potremmo non tener conto, ai fini dell'assetto definitivo, della misura complessiva degli stipendi attribuiti, con la conseguenza di un onere di gran lunga superiore a quello attualmente prevedibile.

D'altra parte, questo provvedimento si muove entro le linee indicate dal disegno di legge di riforma presentato dal Governo e dalla mia proposta di legge, che per altro è condivisa, almeno nelle sue linee essenziali, anche dagli altri gruppi politici. Possiamo dire, dunque, che ci manteniamo entro la linea di una direttiva precisa ed univoca.

Un altro aspetto riguarda l'attribuzione degli scatti biennali dell'8 per cento. Dobbiamo, al riguardo, tener presente che stiamo esaminando questo provvedimento a distanza di molti anni dal momento in cui benefici analoghi sono stati concessi ad altre categorie di dipendenti statali, tanto che oggi accade che dipendenti delle carriere non dirigenziali percepiscono trattamenti economici complessivi superiori a quelli previsti per i primi dirigenti; e non mi sembra che una simile situazione possa essere ritenuta accettabile da parte della Camera. Del resto, neppure le proposte formulate in materia di aumenti retributivi dal partito comunista si mantengono nei limiti del 16 per cento previsti per il contenimento dell'inflazione.

Per quanto riguarda la proposta comunista relativa al trattamento economico dei professori universitari, debbo dire che questa, limitatamente alla concessione del beneficio del 12,20 per cento attribuito a tutti gli altri dirigenti, non può essere accolta, in quanto fa riferimento ad un aumento tabellare. Non si tratta di un'indennità; e d'altra parte, per quanto riguarda i professori universitari a tempo pieno, sappiamo che il trattamento economico è largamente articolato rispetto a quello dei professori universitari a tempo definito. Com'è noto, i professori universitari a tempo pieno hanno un 40 per cento in più di retribuzione rispetto a quella percepita dai professori a tempo definito, e percepiscono anche un assegno aggiuntivo (è previsto dall'articolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

39 della legge n. 382). C'è, quindi, una differenziazione retributiva notevole. Ora, noi stiamo prevedendo l'attribuzione del 12,20 per cento anche ai professori universitari, in sostituzione di un 15 per cento che era stato previsto per la generalità dei dirigenti dello Stato. Quindi, a partire dal 1° gennaio 1983, riportiamo questo aumento nello stipendio tabellare. Non credo, quindi, che si possa seguire questo metodo soltanto per i professori universitari a tempo pieno.

Nel rinnovare il ringraziamento ai colleghi intervenuti, raccomando all'Assemblea la sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 681.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

**DANTE SCHIETROMA, Ministro senza portafoglio.** Onorevole Presidente, onorevoli deputati, ringrazio innanzitutto il relatore e poi gli intervenuti in un dibattito che, anche se sobrio, è ormai chiarissimo in tutti i suoi aspetti, tant'è che potrei anche tacere senza che ne soffrisse la chiarezza della discussione. È chiaro che ciò non va fatto, anche perché è giusto che certe affermazioni del Governo rimangano agli atti.

Come voi sapete meglio di me, è stato più volte necessario ricorrere, per il trattamento economico dei dirigenti dello Stato, al criterio della provvisorietà, come ora stiamo facendo, ed al metodo della proroga, ostando ad una valutazione definitiva la carenza di un disegno di legge di revisione organica, che in un unico contesto considerasse gli aspetti funzionali ed economici, in una valutazione complessiva di problemi di ristrutturazione, dei ruoli e delle politiche dirigenziali.

Va qui infatti ricordato preliminarmente, onorevoli colleghi, come da tempo, nel quadro più generale delle esigenze di aggiornamento dell'attuale ordinamento dei pubblici poteri rispetto alle moderne istanze della società, sia avvertita con assoluta urgenza la necessità di

un più incisivo ruolo della dirigenza statale.

Per quanto qui interessa, è appena il caso di ricordare come da molti il problema della dirigenza non venga ritenuto soddisfacentemente risolto dalla normativa introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica che tutti ricorderete, il decreto n. 748 del 1972, e da quella incerta, ed a volte purtroppo contraddittoria, successivamente intervenuta.

Vero è — è necessario dirlo — che forse l'attuale crisi dirigenziale non è dovuta tanto a carenza di normativa, quanto ad una mancata evoluzione, anche culturale, che ha impedito di raccogliere, coltivare compiutamente e sviluppare, fino a maturarli, i semi certamente generosi contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Sta di fatto, comunque, che le istanze di riforma oggi si sono fatte sempre più pressanti, ed hanno trovato ampia eco nel Parlamento, che a più riprese ha sollecitato il Governo a rendersi promotore di un'iniziativa organica.

Non pochi, per altro, erano gli ostacoli che si frapponevano al varo di una legge organica: da un lato, infatti, occorreva comporre le diverse filosofie di riforma sulle quali si è svolto e continua a svolgersi un esteso dibattito nelle diverse sedi; dall'altro lato, era necessario rimuovere la pregiudiziale, non di poco conto, ma solo entro certi limiti esatta, di una priorità logica e cronologica, della riforma delle strutture rispetto alla revisione della funzione dirigenziale e dei relativi contenuti. Siamo tutti d'accordo, però, che la riforma della dirigenza è di per se stessa, nonostante tutto, una riforma di struttura.

Sciolti i nodi fondamentali, il Governo ha adempiuto il suo obbligo, presentando in data 12 gennaio 1982 un disegno di legge delega, appunto per la nuova disciplina delle funzioni dirigenziali. Tale disegno di legge, unitamente ad un'interessante proposta organica di iniziativa parlamentare, si trova all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera in sede referente ed è già all'esame di un Comitato ristretto.

Ho voluto ricordare tutto questo, onorevoli colleghi, perché ci troviamo oggi a dover esaminare un nuovo provvedimento provvisorio, che si cala tuttavia in una situazione ed in un momento del tutto diversi dai precedenti: è possibile infatti sottolineare, per l'intervenuta iniziativa del Governo, che nonostante tutto siamo sulla buona strada per un'adeguata ristrutturazione e una rivalutazione delle funzioni dirigenziali nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Ne consegue, come logico corollario, che il provvedimento oggi alla nostra attenzione può — anzi deve — essere valutato non soltanto in se stesso, ma nella sua congruità rispetto al disegno di legge delega che ho richiamato, come del resto anche tutti coloro che sono intervenuti hanno fatto.

Prima di passare a tali assorbenti aspetti, mi sembra però utile richiamare le grandi linee del nuovo provvedimento provvisorio, che — a parte gli aspetti di mera proroga, che mi sembrano fuori di ogni discussione — si colloca essenzialmente, quanto ai miglioramenti concessi dal 1° gennaio 1983, su tre assi portanti: le classi biennali di stipendio; il riconoscimento delle anzianità pregresse; la conservazione, in caso di promozione o nomina, della metà dell'importo acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità effettivamente maturata nella qualifica di provenienza.

Orbene, l'esigenza di prevedere anche per i dirigenti la stessa progressione di carriera, già adottata per il restante personale dello Stato, è da lungo tempo avvertita, e costituisce d'altra parte oggetto di una precisa direttiva del Parlamento (ordine del giorno del Senato 26 giugno 1980), che del resto è stata già recepita nel disegno di legge delega sulla riforma organica, come ha sottolineato anche il relatore.

In una valutazione complessiva del beneficio non si può poi prescindere, onorevoli colleghi, dal considerare che il beneficio stesso giunge, per i dirigenti, con notevole ritardo rispetto alle altre catego-

rie. Analoghe considerazioni il Governo deve poi svolgere con riferimento al beneficio del riconoscimento dell'anzianità pregressa: anche nel caso in oggetto, tale beneficio viene introdotto, per altro in termini riduttivi al fine di contenere l'onere di spesa, essendo già previsto per il restante personale civile e militare, rispettivamente dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e dell'articolo 16 della legge n. 432 del 1981.

Ho voluto sottolineare ciò anche per chiarire i principi posti a base della scelta del sistema di intervento, per estendere anche alle fasce dirigenziali benefici di cui quasi tutto il restante personale statale già usufruisce. Si sono tenuti essenzialmente presenti i parametri attuali di riferimento, senza pregiudizio dei mutamenti evolutivi che potranno aversi in sede di rinnovi contrattuali del settore del pubblico impiego, la cui disciplina, a tempo debito, potrà eventualmente riflettersi anche sulla dirigenza. Con ciò ritengo, onorevoli colleghi, di aver anche enunciato i motivi per i quali il Governo e la Commissione non hanno accolto una diversa filosofia di intervento che, già prospettata da alcune organizzazioni sindacali, ha trovato eco nell'esame preliminare presso la Commissione, e traspare anche da alcuni emendamenti presentati in questa sede. Ne parleremo, comunque, meglio in sede di esame degli emendamenti.

Aggiungo soltanto, a tale riguardo, che il sistema di intervento delineato nel testo approvato dalla Commissione risponde anche all'esigenza di distribuire — il che non è poca cosa — i benefici con la gradualità e la proporzionalità attualmente esistente, e quindi nel rispetto dei valori delle diverse qualifiche in cui si articola. Il terzo dei benefici concessi — quello della conservazione, in caso di nomina o di promozione, della metà dell'importo acquisito per progressione economica nella qualifica di provenienza — è essenzialmente legato all'esigenza di mantenere fermo — entro limiti anche questa volta riduttivi — l'effetto del riconosci-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

mento dell'anzianità pregressa per tutto l'arco di appartenenza alla carriera dirigenziale; così, come per il restante personale, lo stesso effetto viene mantenuto fermo, per tutto l'arco di appartenenza, ad una stessa qualifica funzionale.

Fin qui, onorevoli colleghi, mi sono trattenuto sulle linee fondamentali del decreto-legge oggi all'esame di questa Assemblea. In Commissione, per altro (e colgo l'occasione per ringraziare veramente, per la grande attenzione che la Commissione ha riservato al provvedimento, il relatore ed i colleghi Canullo, Ianniello e Valensise per l'importante apporto che ciascuno, da parte sua, ha dato in questo dibattito chiarificatore), sono state valutate alcune esigenze. E tutto questo sta a dimostrare quanto fosse nel giusto il relatore — d'accordo con me — quando, in un pomeriggio di due mesi or sono, ha chiesto alla cortese attenzione dell'Assemblea di poter rinviare questo dibattito ad altra data e cioè ad oggi, pur rischiando la reiterazione del provvedimento. L'ampia riflessione che noi abbiamo voluto dedicare a questi problemi ed a questa esigenza resta praticamente, proficuamente acquisita al dibattito di carattere generale, quello sulla riforma; e mi si consenta di dire che anche chi si è espresso, in un certo senso, in modo critico, se non addirittura contro la filosofia di questo provvedimento, non può ritenersi per ciò stesso avversario della riforma; anzi, io ritengo che è proprio alleato, nonostante gli atteggiamenti di oggi, della riforma, che ci vede tutti d'accordo su alcuni punti fondamentali, che ben promettono perché la riforma sia una riforma nel vero senso della parola, una riforma utile. Ho parlato di esigenze che sono state esaminate e meditate, che sono utili qualunque sia l'esito che avranno gli emendamenti in Assemblea.

Per quanto concerne la prima esigenza, il primo aspetto, cioè quello dei professori universitari, le modifiche apportate in sede di esame preliminare da parte della Commissione affari costituzionali rispondevano — e seguitano a rispondere, secondo me — qualunque sia l'esito degli

emendamenti — in alcuni punti, ad esempio, troverete emendamenti del Governo di cui daremo ragione al momento opportuno — senza dubbio ad una logica consequenziale a quanto sancito dalla Corte costituzionale, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché dall'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in data 21 gennaio 1982. Per tale verso, le modifiche suddette, nel confermare il principio legislativo dell'equiparazione economica del docente universitario al trattamento stipendiale corrisposto al dirigente generale di livello A, non avrebbe alterato, a nostro avviso, in via generale, l'aggancio percentuale differenziato delle varie fasce dei professori universitari, tranne per quanto espressamente previsto per i docenti universitari che abbiano scelto o scelgano il regime del tempo pieno. Per tale ultima categoria si intendeva, anche per incentivare le scelte del sistema del tempo pieno, riconoscere un'ulteriore progressione economica corrispondente a quanto previsto per i dirigenti generali di pari livelli. La *ratio* di tale beneficio non intendeva, nello spirito degli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, ovviamente, demeritare i docenti a tempo definito — mi riferisco anche alla politica fin qui seguita anche per altri settori —, per i quali, per scelta autonoma operata dagli interessati, deve ritenersi che sussistano esigenze di ordine diverso da quelle che viceversa conducono a preferire il sistema del tempo pieno. Né tale principio sarebbe stato innovativo in quanto già precedentemente, in altri provvedimenti, era riconosciuto. Naturalmente, in questo discorso sono presenti, però — erano presenti: e sono state le perplessità presenti nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione —, seri problemi equitativi e di onere finanziario, la cui soluzione non può essere improvvisata. Per di più senza avere opportunamente consultato le componenti interessate, cioè la categoria dei professori universitari.

Da una parte, quindi, le ripercussioni sul complesso della categoria, dall'altra le

difficoltà di copertura consigliano di rinviare la soluzione adeguata del problema, che effettivamente sussiste ed al quale il Governo è estremamente sensibile, in separata e più appropriata sede, quella dei provvedimenti in esame dinanzi all'altro ramo del Parlamento, nella quale il problema stesso può essere approfondito e risolto più compiutamente.

Il Governo non può essere favorevole agli emendamenti concernenti la soppressione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che concerne aspetti che potranno essere meglio valutati nel quadro della riforma organica della dirigenza statale, e la soppressione dell'articolo 6, secondo comma, del testo originario che, pur partendo da un'ottica equitativa, comporta, quanto meno in prospettiva, oneri non quantificabili, ma comunque rilevanti e, allo stato, insostenibili. Il Governo è, invece, favorevole agli altri emendamenti approvati in Commissione, e segnatamente a quello relativo ai pensionati, il quale impedisce giustamente che lo slittamento della decorrenza dei benefici dal 1° gennaio 1983 si ponga a danno dei pensionati nel periodo intermedio (1° luglio-31 dicembre 1982).

In conclusione, quindi, onorevoli colleghi, e ritornando alle linee fondamentali del decreto-legge, mi sembra di poter sottolineare che il provvedimento, da un lato non pregiudica, e anzi qualche volta anticipa, sotto il profilo del trattamento economico, i criteri indicati nell'articolo 5 del disegno di legge delega sulla riforma organica, dall'altro ha funzione perequativa, estendendo ai dirigenti alcuni benefici già concessi al restante personale statale, dall'altro ancora costituisce un doveroso e necessario segnale di attenzione nei confronti di una categoria meritevole ed essenziale per il buon funzionamento delle strutture statali.

Il Governo, pertanto, confida nell'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:*

Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati compete, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, secondo le proporzioni fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo comma.

Al personale di cui al comma precedente, che abbia optato o opti per il regime del tempo pieno, si estendono i benefici di progressione economica previsti dal presente articolo, sulla base dell'ultima classe biennale di stipendio conseguita ai sensi del quarto comma del predetto articolo 36.

Ai professori ai quali spetti il beneficio di cui al comma precedente, l'assegno aggiuntivo previsto per i professori a tempo pieno dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è in tutto o in parte assorbito dal nuovo trattamento, in misura pari alla differenza tra la somma risultante dall'applicazione delle nuove classi di stipendio dell'8 per cento e l'ammontare degli aumenti periodici biennali del 2,5 per cento, che sarebbero loro spettati in base alle norme vigenti.

*Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Per il personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982. con

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

le modalità previste dai commi successivi.

*Al secondo comma dell'articolo 2, le parole da: «sullo stipendio di lire 6.000.000», fino alle parole: «inferiori a quelle di appartenenza.», sono sostituite dalle seguenti: «sullo stipendio di lire 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle sopresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate, si considerano prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, come prestati nella qualifica di primo dirigente. Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si considera lo stipendio di lire 7.611.240.*

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:*

Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualità di vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale».

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:*

ART. 2-bis. — Per il personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

*Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «comunque prestato», sono aggiunte le parole: «fino al 31 dicembre 1982».*

*Al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «dirigenziali inferiori a quelle rivestite», sono aggiunte le parole: «fino al 31 dicembre 1982».*

*Al secondo comma dell'articolo 3, le parole: «a quello rivestito alla data del 31 dicembre 1982», sono sostituite dalle parole: «a quello di appartenenza».*

*Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

*Dopo il primo comma dell'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:*

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli.

*Al secondo comma dell'articolo 4, sono*

*aggiunte le seguenti parole:* Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

*All'articolo 5, le parole:* «dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica», *sono sostituite dalle parole:* «dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica».

*Il secondo comma dell'articolo 6 è soppresso.*

*All'articolo 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:*

È abrogato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

*Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:*

ART. 6-bis. — Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo trattamento di quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al 1° gennaio 1983 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° gennaio 1983.

ART. 6-ter. — L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto mediante deliberazione da sottoporre alla approvazione delle amministrazioni competenti.

*Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:*

Alla spesa di lire 30.000 milioni e di lire 77.000 milioni, relativa agli anni finanziari 1982 e 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo n. 6854 e al capitolo n. 6856 (voce «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti») degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Do pertanto lettura dell'articolo 1 del decreto-legge che è del seguente tenore:

«Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. È soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riasorbibili con la successiva progressione economica».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il secondo comma:*

1.1.

GIANNI, MILANI, CATALANO, CRUCIANELLI, MAGRI, CAFIERO.

*Al secondo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1983 con le seguenti: 1° ottobre 1982.*

1.2.

IANNIELLO

*Al secondo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1983 con le seguenti: 1° ottobre 1982.*

1.3.

CANULLO, BARBERA, NAPOLITANO

*Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:*

Per i professori universitari, ordinari e associati, l'aumento del 12,20 per cento di cui al secondo comma si estende soltanto a coloro che abbiano optato od optino per il regime di impegno a tempo pieno.

L'aumento del 12,20 è aggiunto alla base del trattamento economico su cui calcolare la maggiorazione del 40 per cento riservata a coloro che abbiano scelto il regime a tempo pieno, a norma del sesto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1.4.

CANULLO, BARBERA, NAPOLITANO.

*Sopprimere il quarto, il quinto e il sesto comma.*

1.5.

CANULLO, LODA, BARBERA, NAPOLITANO.

*Al quarto comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1983 con le seguenti: 1° ottobre 1982.*

1.6.

IANNIELLO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I professori universitari che siano fuori ruolo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono esercitare, in deroga all'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la facoltà di opzione tra tempo pieno e tempo definito entro 30 giorni.

1.7.

LABRIOLA, CARPINO.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ottavo ed il nono comma.*

1.8.

IL GOVERNO

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 1 del decreto-legge e sugli emendamenti ad esso presentati, pas-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

siamo all'articolo 2 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di lire 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di lire 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica superiore a direttore di sezione e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio prestato nelle qualifiche medesime inferiori a quella di appartenenza. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge), è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Con effetto dal 1° ottobre 1982 e fino al 30 giugno 1983 ai destinatari di cui al precedente articolo 1, esclusi i dipendenti e le categorie di personale che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito a titolo provvisorio di adeguamento del trattamento in vigore, un assegno personale pensionabile riassorbibile e non rivalutabile nelle seguenti misure:

Ambasciatore;

Prefetto di I classe ed equiparati;

Direttore generale ed equiparati.

6 milioni annui più quota 13<sup>a</sup> mensilità

Dirigente superiore e primo dirigente.

4 milioni e mezzo annui più quota 13<sup>a</sup> mensilità

Ispettore generale ad esaurimento;

Direttore divisione ad esaurimento.

3 milioni annui più quota 13<sup>a</sup> mensilità

Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio.

2. 1.

CANULLO, LODA, BARBERA, MOSCHINI, NAPOLITANO.

Poichè nessuno chiede di parlare sull'articolo 2 del decreto-legge e sull'emendamento ad esso presentato, avverto che è stato presentato il seguente emendamento all'articolo 2-bis, introdotto dalla Commissione dopo l'articolo 2 del decreto-legge, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Nei confronti dei direttori generali degli enti pubblici di cui alla legge 20

marzo 1975, n. 70, nonché del personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti, si considera, ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 2, il servizio di ruolo effettivamente prestato in enti pubblici non economici nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

2-bis. 1.

IANNIELLO.

Poichè nessuno chiede di parlare passiamo all'articolo 3 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di lire 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di lire 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di lire 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori a quello rivestito alla data del 31 dicembre 1982. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si

somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Per il personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, la misura dell'assegno personale istituito a norma del precedente articolo 2 è determinata secondo i seguenti importi:

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

Generale di divisione e gradi corrispondenti.

6 milioni annui più quota 13<sup>a</sup> mensilità

Generale di brigata e gradi corrispondenti;

Colonnello e gradi corrispondenti.

4 milioni e mezzo annui più quota 13<sup>a</sup> mensilità

Detto assegno è considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio.

3. 1.

CANULLO, LODA, BARBERA, MOSCHINI, NAPOLITANO.

Nessuno chiedendo di parlare passiamo all'articolo 4 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«Nei casi di promozione o di nomina alla qualifica superiore del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti pe-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

riodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

CANULLO, LODA, BARBERA, MOSCHINI, NAPOLITANO.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'articolo 5 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

CANULLO, LODA, BARBERA, MOSCHINI, NAPOLITANO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 del decreto-legge e sull'emendamento ad esso presentato, passiamo all'articolo 6 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

6. 1.

IL GOVERNO.

*Sopprimere il secondo comma.*

6. 2.

IL GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare ricordo che all'articolo 6-bis, introdotto dalla Commissione dopo l'articolo 6 del de-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

creto-legge, non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 6-ter, introdotto dalla Commissione dopo l'articolo 6 del decreto-legge, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 6-quater.

Al personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, collocato a riposo dopo il 31 dicembre 1981 e prima della data di decorrenza dei miglioramenti economici di cui alla presente legge, sono attribuiti i benefici del nuovo trattamento economico previsti dal presente decreto sia ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita sia ai fini della determinazione del trattamento di pensione.

6-ter. 01.

IANNIELLO.

*Dopo l'articolo 6-ter aggiungere il seguente:*

ART. 6-quater.

Il trattamento economico previsto dal presente decreto è provvisorio.

Il nuovo ordinamento della dirigenza determinerà il trattamento economico definitivo che terrà anche conto dell'anzianità pregressa nonché della progressione economica di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità.

6-ter. 02.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'articolo 7 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire 107.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Alla spesa di lire 30.000 milioni relativa all'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Alla spesa di lire 30 miliardi e di lire 80 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1982 e 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6854 e 6858 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

7. 1.

IL GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare ricordo che in riferimento all'articolo 8 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore ha facoltà di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento Gianni 1.1 e contrario, a maggioranza, all'emendamento Ianniello 1.2. Vorrei spiegare che non è che questo emendamento non abbia senso, ma la Commissione non può accettarlo in quanto esso comporterebbe un maggior onere finanziario e non vi è la possibilità di farvi fronte. Parere contrario, a maggioranza, agli emendamenti Canullo 1.3, 1.4, e 1.5, nonché all'emendamento Ianniello 1.6. Inoltre, vorrei pre-

gare il collega Labriola di ritirare il suo emendamento 1.7.

Con l'emendamento 1.8 del Governo si propone di sopprimere l'ottavo e il nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge, commi nei quali era previsto che ai professori universitari a tempo pieno e all'ultima classe di stipendio venissero concessi ulteriori scatti biennali dell'8 per cento, al fine di equipararne il trattamento economico a quello dei dirigenti dello Stato di livello A.

Il Governo ha anche fatto presente che questo problema, indubbiamente complesso, va esaminato in un quadro globale e ha preannunciato dichiarazioni in proposito. Preferirei quindi esprimere il mio parere su questo emendamento dopo aver ascoltato in merito le dichiarazioni del ministro.

La Commissione esprime parere contrario, a maggioranza, all'emendamento Canullo 2.1, mentre prega l'onorevole Ianniello di ritirare il suo emendamento 2-bis.1: se l'emendamento fosse mantenuto, il parere sarebbe contrario, così come è contrario agli emendamenti Canullo 3.1, 4.1 e 5.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.1 e 6.2 del Governo, preferisco anche in questo caso attendere, prima di esprimere il parere della Commissione, le dichiarazioni del ministro. La Commissione prega per mio tramite l'onorevole Ianniello di ritirare l'articolo aggiuntivo 6-ter.0.1, nei confronti del quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

Infine, raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 6-ter.02 della Commissione e a maggioranza esprimo parere favorevole all'emendamento 7.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DANTE SCHIETROMA, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore ma ritengo di dover dare qualche spiegazione a proposito di alcuni emendamenti. Mi riferisco in primo luogo all'emendamento Canullo 1.5 tendente ad ottenere per i

dirigenti la stessa progressione di carriera adottata per il restante personale. È questa un'esigenza da lungo tempo avvertita ed è uno di quei punti su cui siamo tutti d'accordo: nessuno vuole che non si riconosca alla dirigenza un trattamento adeguato o che la si defraudi di quanto viene oggi proposto in suo favore. Il problema è se raggiungere questo scopo con il provvedimento in esame o con un altro provvedimento.

Uno dei motivi per cui il Governo ha proposto una certa soluzione è che se si accettasse questo emendamento si creerebbe un piede di partenza (su cui poi operare domani le rivalutazioni legate alla progressione di carriera) che forse comporterebbe un fabbisogno finanziario tale da renderne difficile la copertura. E potremmo compromettere fin da ora la riforma.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8 del Governo che prevede la soppressione dell'ottavo e del nono comma dell'articolo 1, ritengo che in tal modo venga assunta una posizione estremamente chiara.

L'emendamento approvato in Commissione, per la parte che contempla un'ulteriore progressione economica per i professori universitari a tempo pieno, con riassorbimento dell'assegno aggiuntivo loro corrisposto, provocherebbe nell'attuale situazione difficoltà di copertura, ed attiene all'ordinamento della docenza universitaria, come tutti sapete; tanto più che al riguardo, il ministro della pubblica istruzione avrebbe visto con favore l'approvazione di un emendamento sostitutivo ritenuto più adeguato. Sussiste infatti la giusta preoccupazione che l'emendamento approvato in Commissione, per la parte di cui si chiede la soppressione, aumenti ingiustamente il divario di posizioni all'interno della categoria dei docenti universitari, per di più senza aver opportunamente consultato gli interessati. Per il Governo, tale problema può trovare più adeguata soluzione in un provvedimento globale che affronti compiutamente tutti gli aspetti della docenza universitaria, compresi quelli connessi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

all'affermato principio dell'equiparazione del trattamento economico del docente universitario a quello del dirigente generale di livello A. Sono in corso presso l'altro ramo del Parlamento le procedure di esame di provvedimenti riguardanti appunto le docenze universitarie, e le questioni indicate si dovranno affrontare in quella sede, senza il rischio di pregiudicarne la soluzione con improvvisazioni.

Va comunque chiarito che il provvedimento in esame estende ai docenti la maggiorazione del 12,20 per cento, concessa ai dirigenti dello Stato, appunto a conferma del principio legislativo dell'equiparazione.

Quanto all'emendamento 6.1 del Governo (relativo alla determinazione del compenso per lavoro straordinario), esso è consequenziale agli enormi ed incalcolabili oneri e spese che la modifica introdotta in Commissione comporterebbe: la determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario svolto dai dirigenti dello Stato, a giudizio del Governo, si affronterà — questa sì — nell'ambito della ristrutturazione della dirigenza dello Stato, per la quale il Governo ha da tempo presentato, come ho già detto, un apposito disegno di legge.

Quanto all'emendamento 6.2 del Governo, relativo all'orario dei dirigenti e dalla eventuale possibilità di svolgere lavoro straordinario, vista l'incidenza sui problemi di ordinamento della categoria, il Governo ritiene che la materia debba essere più compiutamente affrontata nel più vasto contesto del disegno di legge concernente la ristrutturazione della dirigenza statale. Credo così di aver risposto al relatore che potrà ora esprimere il suo parere sugli emendamenti sui quali si era riservato di esprimerlo successivamente alle dichiarazioni del Governo. Per quanto concerne i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Qual è il suo parere, onorevole relatore, dopo questi chiarimenti?

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Signor Presidente, date le giustificazioni addotte, che credo attengano soltanto alla questione finanziaria, purtroppo non posso che allinearli sulla posizione del Governo accettando gli emendamenti 1.8., 6.1. e 6.2. da questo presentati, ma per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 1.8., auspicherei un impegno effettivo da parte del Governo per una soluzione della questione dei professori universitari a tempo pieno. È una categoria che merita ogni considerazione ma, a parte questo, occorre tener conto di una decisione della Corte costituzionale che inequivocabilmente stabilisce l'agganciamento per questi professori al trattamento economico dei dirigenti generali di livello A; né credo che la soluzione di questa questione possa esser ritardata ulteriormente. Vorrei davvero che l'impegno del Governo si traducesse in atti concreti: presso il Senato esiste un progetto di legge di modifica della legge del 1980 n. 382 e non vorrei che il Governo si lasciasse sfuggire tale occasione, ancora una volta, al fine di realizzare l'impegno che oggi ha assunto!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che l'emendamento Gianni 1.1. è stato ritirato. Informo che sugli identici emendamenti Ianniello 1.2 e Canullo 1.3 è stata chiesta la votazione segreta da parte del presidente del gruppo della democrazia cristiana.

GERARDO BIANCO. Ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ianniello 1.2 e Canullo 1.3, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Canullo 1.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Pongo in votazione l'emendamento Canullo 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

L'emendamento Ianniello 1.6 è precluso a seguito della reiezione degli identici emendamenti Ianniello 1.2. e Canullo 1.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo 1.8 accettato dalla Commissione a maggioranza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, devo confessare che prendo la parola con molto imbarazzo perché credo che sarebbe atto quanto meno di buon gusto astenersi dal sostenere una causa quando si è coinvolti personalmente, come nel caso di specie che riguarda il trattamento dei professori universitari, corporazione o categoria alla quale appartengo. Devo tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi sulle caratteristiche di questo emendamento soppressivo, così come sulle dichiarazioni del relatore che, pur esprimendo un parere favorevole all'emendamento del Governo, ha introdotto tali e tanti distinguo da finire con una sorta di comportamento di astensione. Trovo veramente singolare, per non dire scandaloso, che siano genericamente addotte ragioni di copertura, rispetto ad un impegno finanziario minimo, quando oggi — com'è stato ampiamente dimostrato dal collega Bassanini — ci troviamo di fronte ad un decreto-legge per il quale il Governo ha eluso gli obblighi relativi alla copertura finanziaria. Questo sa molto di pretesto. Secondo punto essenziale. Noi ci troviamo di fronte ad una norma la quale per un verso, come ha ricordato il collega Ciannamea, discende necessariamente dal fatto che una sentenza della Corte costituzionale ha operato un aggancio dell'ultimo livello dei professori universitari con la dirigenza dello Stato. Sicché oggi ci troveremmo di fronte ad un inter-

vento legislativo che perpetua un tipo di discriminazione contrastante con quanto già la Corte costituzionale ha stabilito. Ciò che mi preoccupa di più — ed è questo il punto grave sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi — è che oggi ci troviamo di fronte ad una norma indispensabile per evitare che l'istituto del tempo pieno, introdotto con la legge di riforma universitaria, venga completamente vanificato. Questo è uno strumento necessario per impedire che la tornata di opzioni della prossima primavera porti ad un esodo preoccupante dall'università. L'appiattimento delle retribuzioni è tale che risulta estremamente faticoso trattenere i docenti nell'ambito universitario. L'università non è quel paradiso o quell'inferno baronale che ogni tanto viene descritto, è un luogo dove le difficoltà di lavoro sono enormi. Vi è anche il problema di evitare che i ricercatori più giovani seguano le strade più lucrose per sé ma non redditizie per l'università. Ora la norma che stiamo per approvare è quella di concedere indiscriminatamente a tutti un aumento, sicché l'appiattimento che ne risulta è tale per cui nessun insegnante universitario sarà da oggi in poi indotto a scegliere il tempo pieno, perché avrà una serie di vincoli non compensati dalla retribuzione. Questo è palesemente contrastante con la logica della legge di riforma. Vorrei anche fare un appello ai colleghi comunisti perché rispetto alla soppressione di questi due commi assumano un atteggiamento di rifiuto della posizione del Governo. So che essi hanno una posizione di coerenza, essendo stati contrari alla introduzione degli scatti: ma nel momento in cui gli scatti sono stati confermati per effetto del voto negativo della Camera sul loro emendamento, logica vuole che almeno all'interno del sistema degli scatti venga mantenuta quella coerenza resa necessaria dalla indicazione della Corte costituzionale. Vertendosi qui in materia di docenza universitaria, c'è una superiore coerenza da prendere in considerazione che è quella tendente ad impedire che con questa norma si cancelli l'intervento legislativo che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

aveva teso, per la prima volta nella nostra storia universitaria, ad individuare la categoria dei professori a pieno tempo. Come notazione finale vorrei aggiungere che se fosse approvato l'emendamento del Governo, ciò sarebbe un brutto segnale per l'esterno, non solo verso la corporazione degli insegnanti universitari, perché mentre il Parlamento rifiuta di riconoscere il giusto a chi lavora nell'università, oggi o domani sarà concessa l'assegnazione in sede legislativa per un disegno di legge sicuramente corporativo: quello che consente ai professori parlamentari di rinviare le loro incompatibilità e quindi le scelte. Non sarebbe un buon segnale se contemporaneamente venissero queste due indicazioni. La riforma universitaria è una cosa seria e, trovandoci in un momento estremamente delicato, vorrei che tutti i colleghi se ne rendessero conto. È un appello che non viene da chi in questo momento parla in causa propria, poiché io ho anticipato il voto del Parlamento e da due anni sono in congedo dall'università.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Alle argomentazioni del collega Rodotà non c'è molto da aggiungere, ma desidero fare questa dichiarazione di voto, chiedendo — a nome del mio gruppo — lo scrutinio segreto. Desidero parlare non in nome della corporazione dei professori universitari, ma di coloro i quali — universitari e non — sono riusciti due anni fa a vincere una battaglia decennale o ventennale, non so, affinché ci fossero gli strumenti legislativi, economici e normativi, attraverso i quali si potesse incentivare la professione universitaria come una professione a tempo pieno, cioè di coloro i quali dedicano interamente all'università il proprio tempo e le proprie energie, contro coloro i quali usano l'università soltanto come uno dei propri momenti professionali.

Come ha ricordato il collega Rodotà, questo emendamento del Governo, arri-

vato all'ultimo momento, è molto grave perché di fatto abolisce nel tempo la differenza tra trattamento economico dei professori a tempo pieno e dei professori a tempo definito, sicuramente creando l'inversione di quella tendenza che si è posta in atto negli ultimi due anni con la riforma della legge n. 382, che ha legato all'università le migliori energie attraverso quel minimo incentivo sul tempo pieno.

Quindi da parte dei colleghi comunisti che hanno la possibilità di contrapporsi a questo avventato emendamento del Governo, da parte di colleghi di altri settori che hanno a cuore non la corporazione universitaria ma il fatto che le migliori energie possano trovare, attraverso un adeguato trattamento economico per il tempo pieno, la possibilità di servire l'università e la collettività, da parte di tutti i settori si deve riflettere sulla portata obiettivamente controriformistica di questo tipo di emendamento.

Mi auguro quindi che contro questo tentativo di colpo di mano del Governo, rispetto ad un testo della Commissione che nell'ambito di una legge, forse cattiva per quanto riguarda il meccanismo degli scatti, ma che comunque tutelava una conquista ottenuta attraverso la legge n. 382 per la riforma universitaria, da tutti i settori si faccia attenzione e si ponga mente a questa logica superiore. Abrogando infatti questi commi, come propone il Governo, in realtà si dà un colpo molto grave, dalle conseguenze assai importanti e catastrofiche per le sorti dell'università e dei migliori professori universitari, cioè di quelli che hanno deciso di dedicare il loro impegno a tempo pieno all'università.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, non ho bisogno di indicare molti motivi per giustificare il nostro voto contrario a questo emendamento del Governo. La Commissione aveva opportuna-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

mente introdotto nel disegno di legge di conversione alcuni commi aggiuntivi che tendevano a riconoscere giusti diritti ai professori universitari straordinari, ordinari e associati. Il Governo propone oggi di sopprimere due di questi tre commi e cioè di eliminare i benefici di progressione economica previsti dall'articolo 1 del decreto-legge, sulla base dell'ultima classe biennale di stipendio conseguita ai sensi del quarto comma dell'articolo 36 della legge n. 382. La soppressione di questi due commi è un fatto indiscutibilmente grave, che può danneggiare seriamente l'università. Si tratta, fra l'altro, di una spesa molto modesta, che sarebbe utile sostenere, per evitare, come è stato già detto, che valide energie, soprattutto nel campo della ricerca, possano allontanarsi dall'università ed essere quindi perdute dal punto di vista delle utilità culturali e scientifiche che esse possono determinare. Ecco perciò, signor Presidente, il motivo fondamentale del nostro voto contrario.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.8 del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	377
Maggioranza .....	189
Voti favorevoli .....	196
Voti contrari .....	181

*(La Camera approva).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Carpino, mantiene l'emendamento Labriola 1.7., di

cui ella è cofirmatario, che il relatore ha invitato a ritirare?

ANTONIO CARPINO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Canullo 2.1., per la quale è stato richiesto lo scrutinio segreto, da parte del gruppo del PCI.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Canullo 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	367
Votanti .....	366
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	184
Voti favorevoli .....	142
Voti contrari .....	224

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 2-bis .1.?

MAURO IANNIELLO. Ritiro l'emendamento, avendolo trasformato nell'ordine del giorno che reca la prima firma del collega Allocca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canullo 3.1., non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Canullo 4.1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Pongo in votazione l'emendamento Canullo 5.1., non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1. del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Canullo. Ne ha facoltà.

LEO CANULLO. Signor Presidente, in Commissione, su proposta del gruppo parlamentare comunista abbiamo soppresso il testo già presente nel provvedimento originario, che oggi il Governo ripropone con l'emendamento in esame. I motivi della nostra richiesta di soppressione, che hanno trovato il consenso di tutti i gruppi, sono molto chiari. Allo stato attuale, i dirigenti dello Stato, quando prestano servizio straordinario, hanno un trattamento che è inferiore a quello degli impiegati loro dipendenti, perché il riferimento è alle tabelle economiche del 1972 che, tra l'altro, non esistono più. Infatti, in quelle tabelle originarie sono stati apportati aumenti, acconti provvisori, dati vari.

Si è arrivati così a un vero paradosso, trovando un modo di umiliare i dirigenti dello Stato. Noi ci domandiamo perché si vuole mantenere questa norma. Si dice che la spesa può essere rilevante, ma la verità probabilmente è un'altra. C'è così poca fiducia da parte del Governo nei confronti dei dirigenti dello Stato, che il Governo stesso è convinto che tali dirigenti si assegnino le ore di lavoro straordinario in misura discrezionale. E allora, il modo per risolvere il problema, tipicamente all'italiana in questo caso, è quello di dare un compenso straordinario, che è addirittura inferiore a quello che si dà alla massa dei dipendenti. Questo è moralmente inaccettabile. Ecco il motivo per cui noi respingiamo questo emendamento, sulla cui soppressione avevamo trovato il consenso di tutti i gruppi in Commissione.

MARIO POCHETTI. Chiedo a nome del gruppo comunista che sull'emendamento 6.1 del Governo la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.1 del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	370
Votanti .....	369
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	185
Voti favorevoli .....	182
Voti contrari .....	187

*(La Camera respinge — Commenti).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.2., del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ianniello 6-ter. 01., non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 6-ter. 02., accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Dobbiamo ora votare l'emendamento del Governo 7.1.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

**LUIGI SPAVENTA.** Signor Presidente, ci accingiamo in questa Camera a parlare di tetti al disavanzo pubblico, a parlare di necessità di contenere la spesa e di assicurare copertura ad ogni nuova spesa. Cominciamo bene, però...! Cominciamo con questa disposizione di copertura che è impropria nel merito, ed in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, se mai c'è stata una violazione. Non risolvo le questioni di costituzionalità illustrate stamani dal collega Bassanini; vorrei solo pregare i colleghi di non continuare a prenderci in giro quando si parla di controllo della spesa pubblica.

Come è coperta questa spesa? È coperta sul capitolo 6854 per il 1982 e sul capitolo 6858 per il 1983. Vediamo di quali capitoli si tratta. Il capitolo 6854 è relativo al fondo per spese obbligatorie e d'ordine ossia ad un fondo che deve servire alle maggiori spese derivanti dalla normativa vigente che si verifichino in corso di esercizio. Ma quello in esame è un nuovo provvedimento, quindi la copertura è del tutto impropria, è una copertura che non può essere considerata valida.

Il capitolo 6858 è quello che assicura il pagamento della contingenza agli statali; esso evidentemente era esaurito per il 1982, altrimenti vi si sarebbe attinto per il 1982 invece di ricorrere a quell'altro marchingegno in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Si è fatto dunque ricorso a questo capitolo, che dovrebbe servire per la contingenza degli statali. Come è calcolato questo capitolo per il 1983? È calcolato in misura pari a quella del 1982 più un 13 per cento, cioè il famoso tetto. Ma, se il capitolo era esaurito per il 1982, si deve ritenere che per il 1983 esso sia al limite estremo della capienza. Quindi, nel merito, andiamo ad assicurare una copertura che lascerà scoperte altre voci, da finanziare su altri capitoli di spesa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il modo con cui il Governo e questa Camera esercitano il controllo

sulla spesa pubblica. Per questa ragione voteremo contro l'emendamento del Governo.

**CARLO GALANTE GARRONE.** A nome dei deputati della sinistra indipendente chiedo lo scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento del Governo 7.1, accettato a maggioranza dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	379
Votanti .....	258
Astenuti .....	121
Maggioranza .....	130
Voti favorevoli .....	197
Voti contrari .....	61

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amadei Giuseppe  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Armella Angelo  
 Armellin Lino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Arnaud Gian Aldo  
Artese Vitale  
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
Baldelli Pio  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bandiera Pasquale  
Bassanini Franco  
Bassi Aldo  
Battaglia Adolfo  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianco Gerando  
Bianco Ilario  
Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Bonferroni Franco  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Botta Giuseppe  
Bova Francesco  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Campagnoli Mario  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carta Gianuario  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo

Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ceni Giuseppe  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicciomessere Roberto  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Confalonieri Roberto  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corleone Francesco  
Corti Bruno  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Cuojati Giovanni  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
Dell'Andro Renato  
De Poi Alfredo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico  
Erminero Enzo

Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Fontana Giovanni Angelo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Frasnelli Hubert  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Gianni Alfonso  
Gitti Tarcisio  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Innocenti Lino

Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Rocca Salvatore  
Lattanzio Vito  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Madaudo Dino  
Magnani Noya Maria  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Mancini Vincenzo  
Mannino Calogero  
Marabini Virginiangelo  
Maroli Fiorenzo  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Mastella Clemente  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Minervini Gustavo  
Misasi Riccardo  
Mondino Giorgio  
Morazzoni Gaetano

Moro Paolo Enrico

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pandolfi Filippo Maria  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellizzari Gianmario  
Pezzati Sergio  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pisano Giuseppe  
Pisoni Ferruccio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Prete Luigi  
Pumilia Calogero

Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Rippa Giuseppe  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romualdi Pino  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Salvi Franco  
Sanese Nicola

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Sangalli Carlo  
Santagati Orazio  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spaventa Luigi  
Sposetti Giuseppe  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino

Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Trantino Vincenzo  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Vizzini Carlo

Zambon Bruno  
Zanforlin Antonio  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alinovi Abdon  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
  
Bacchi Domenico  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bernardi Antonio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Buttazzoni Tonellato Paola

Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Carmeno Pietro  
Carrà Giuseppe  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Cravedi Mario  
Curcio Rocco

Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Gregorio Michele  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Ferri Franco  
Fiori Giovannino  
Fracchia Bruno  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Gravina Carla  
Gualandi Enrico

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Migliorini Giovanni  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Pavolini Luca  
Pecchia Tornati M. Augusta

Perantuono Tommaso  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Proietti Franco

Quercioli Elio

Rindone Salvatore  
Romano Riccardo  
Rossino Giovanni

Sandomenico Egizio  
Sanguineti Edoardo  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vignola Giuseppe  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Agnelli Susanna  
Antoni Varese  
Armato Baldassarre

Benedikter Johann detto Hans

Caldoro Antonio  
Cappelli Lorenzo  
Cavaliere Stefano  
Cerioni Gianni  
Colombo Emilio  
Corder Marino  
Cuminetti Sergio

Ferrari Silvestro  
Fioret Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Foschi Franco  
Fracanzani Carlo

Lamorte Pasquale  
Lobianco Arcangelo

Napoli Vito

Orione Franco Luigi

Pani Mario  
Pennacchini Erminio

Rosolen Angela Maria

Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Stegagnini Bruno

Zamberletti Giuseppe

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2 che è del seguente tenore:

«Sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453, non convertito in legge».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Segnalo l'esigenza che in sede di coordina-

mento formale del testo approvato l'ultimo comma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge vengano adeguati alla nuova formulazione dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Propongo pertanto che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato che con la conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982 n. 681 si introduce il meccanismo delle classi di stipendio nella progressione economica dei nuovi stipendi dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto che tale meccanismo, di fatto, impedirà il riconoscimento del passaggio alla «qualifica superiore» per i dirigenti collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Rilevato che, in conseguenza e pur senza evocare esplicitamente la legge n. 336 del 1970, si opera una modificazione *in peius* della vigente normativa, che costringerà i dirigenti ex combattenti ad un esodo in massa entro il prossimo 31 dicembre 1982;

impegna il Governo

ad adottare gli urgenti opportuni provvedimenti e le necessarie tempestive istruzioni interpretative dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge n. 681, al fine di consentire, a domanda, l'opzione per il riconoscimento della qualifica superiore, invece della classe di stipendio superiore a quella in godimento a tutti i dirigenti ex combattenti collocati, per qualunque causa, a riposo dopo il 31 dicembre 1982.

9/3647/1

IANNIELLO, ARMELLIN.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

La Camera,

premesso che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai direttori generali degli enti pubblici, nonché al personale dirigente proveniente dagli enti disciolti è riconosciuto il trattamento economico delle corrispondenti qualifiche dall'amministrazione dello Stato;

considerato che con il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, articolo 2-bis, si riconosce al personale dirigente proveniente dagli enti pubblici disciolti e transitati nell'amministrazione statale il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive e dirigenziali negli enti di provenienza, escludendo così dal beneficio il personale dirigente ed i direttori generali transitati ad altro ente pubblico non economico;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti anche in sede di contrattazione, volti a riconoscere la normativa prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, ai direttori generali degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché al personale dirigente proveniente dagli enti disciolti.

9/3647/2

ALLOCCA, IANNIELLO.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

DANTE SCHIETROMA, *Ministro senza portafoglio*. Accetto a titolo di studio l'ordine del giorno Ianniello n. 9/3647/1 e come raccomandazione l'ordine del giorno Allocca n. 9/3647/2.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del Giorno?

MAURO IANNIELLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo

della seduta. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. L'intervento svolto dal compagno Canullo nella discussione generale mi consente di essere breve nel motivare il voto contrario del gruppo comunista alla conversione in legge del decreto-legge. Siamo contrari a questo decreto, alle scelte che il Governo ha ritenuto di compiere per colmare i gravi ritardi nei confronti della dirigenza. La nostra non è, però, una risposta negativa alle attese della dirigenza: abbiamo anzi presentato emendamenti che tendevano ad assicurare apprezzabili e per alcuni versi cospicui aumenti retributivi a favore della dirigenza (da 3 a 6 milioni annui, più la quota relativa alla tredicesima mensilità). Ci rendiamo conto dell'appiattimento e delle gravi decurtazioni che umiliano i dirigenti dello Stato, e proprio per questo non abbiamo chiesto il rinvio dei miglioramenti retributivi in attesa della riforma; avevamo accettato la logica di un provvedimento provvisorio, ma che avesse le caratteristiche di un provvedimento-ponte verso la riforma, che non pregiudicasse la riforma, come invece fa questo decreto-legge.

Il Governo e la maggioranza non solo non hanno voluto assegnare tali caratteristiche al provvedimento, ma si sono anzi assunti la responsabilità di pregiudicare la riforma, con alcune misure introdotte nel provvedimento stesso. Mentre la riforma, che lo stesso Governo ritiene imminente, avendo stabilito date ben precise in questo decreto, tende a valorizzare la professionalità, questo provvedimento valorizza soltanto l'anzianità: mentre la riforma tende ad incentivare l'aggiornamento e l'acquisizione di capacità manageriali da parte dei dirigenti, in questo decreto si introducono piatti automatismi. La riforma dovrebbe fare della dirigenza una funzione, ed invece in questo decreto si introducono gli elementi tipici della carriera, come gli scatti ed il ricono-

scimento dell'anzianità pregressa, utile per altro solo per una parte dei dirigenti, quelli più anziani, e non per quei dirigenti che provengono dall'esterno.

Abbiamo, sia in Commissione che in Assemblea, offerto un'attiva collaborazione per dar vita ad un provvedimento-ponte che avviasse subito la riforma. Il Governo ha invece scelto un'altra strada. Non siamo solo noi a lamentare la reiezione di proposte eque ed innovative: è anche la parte più giovane, attiva e dinamica della dirigenza, che vede disattese le proprie richieste. Forse, da parte del Governo, c'è stato un cedimento alle pressioni degli ambienti più retrivi della dirigenza, quelli che hanno sabotato gli elementi di novità che erano presenti nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Certo, ci rendiamo conto che la dirigenza è l'unico settore del pubblico impiego escluso dal riconoscimento degli scatti biennali dell'8 per cento; ma non si è trattato certo né di dimenticanza, né di ostilità per questa categoria, tenuto conto che lo stesso Governo, in sede di approvazione del «rapporto Giannini» al Senato, nel luglio 1980, aveva ribadito che la dirigenza è una funzione, non una carriera, e che bisogna incentivare l'accesso dall'esterno. Noi comunisti non siamo per l'appiattimento ed anzi guardiamo con interesse agli stessi sforzi che sta operando il movimento sindacale, per superare vecchie posizioni, improntate a piatto egualitarismo, e riteniamo che la dirigenza sia stata sacrificata in questi ultimi anni.

Non poniamo quindi pregiudiziali di compatibilità; però non si può sfuggire ad un dilemma, al quale mi pare il Governo abbia voluto sfuggire: o la dirigenza è parte del pubblico impiego, e allora avrebbero dovuto rispettarsi le compatibilità previste per tutto il pubblico impiego; o non lo è, come noi riteniamo che non lo sia, per le sue caratteristiche particolari, e allora non hanno senso gli automatismi e gli istituti propri delle carriere che vengono qui introdotti con questo decreto-legge.

Ma vi sono altre, gravi ragioni che ci portano ad un voto negativo. Con questo provvedimento, conservando gli automatismi dell'8 per cento per gli scatti biennali, il Governo dà un colpo — che spero recuperabile — agli sforzi responsabili che le organizzazioni sindacali stanno facendo per far diminuire l'incidenza degli automatismi sulla spesa pubblica.

Come si concilia questo provvedimento con le piattaforme responsabili e serie che gli statali stanno presentando in questi giorni, e che prevedono la diminuzione degli automatismi dall'8 al 6 per cento? E come si concilia, ad esempio, con la piattaforma del comparto della sanità, che prevede una uguale riduzione dall'8 al 6 per cento, o con la piattaforma del parastato, che riduce al 5 per cento gli automatismi di anzianità? Non rilevano, il Governo e la maggioranza, una contraddizione tra le proprie impostazioni di politica economica, volte a ridurre tutti gli automatismi e le scelte operate con questo decreto? E come non rilevare anche la gravità della decisione del Governo di respingere l'emendamento da esso stesso presentato che riservava gli aumenti solo ai professori a tempo pieno? Ma su questo punto rinvio a quanto è stato già detto nel corso della discussione.

Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario. Esso però non costituisce un disimpegno, ma vuole anzi sottolineare l'auspicio che sia finalmente varato il riordino della dirigenza. Prendiamo atto della volontà che hanno espresso anche qui il Governo ed il relatore di portare avanti in tempi rapidi la riforma. Incalzeremo la maggioranza ed il Governo, facendo in modo che questo decreto non espliciti gli effetti perversi che è in grado di esplicitare su vari piani, perché non rinvii *sine die* la riforma, perché non sia esso «la» riforma, ma costituisca anzi l'occasione per riprendere un discorso che finora è andato avanti con troppo ritardo. Si parla tanto di riforme economiche e sociali, ed ora anche di riforme istituzionali; ma si dimentica spesso che una pubblica amministrazione funzionante è la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

condizione essenziale perché ogni riforma possa avere successo; e della pubblica amministrazione i dirigenti rappresentano il nucleo essenziale.

Diciamo «no» a questo provvedimento proprio perché vogliamo dire «sì» ad una dirigenza con forti capacità manageriali, moderna, efficiente, motivata, ben retribuita. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Abbiamo così esaurito le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

#### **Dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 3655.**

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 3655, esaminato nella seduta di ieri. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lo Porto, ne ha facoltà.

**GUIDO LO PORTO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, tocca oggi all'Assemblea una sorte molto singolare: quella di discutere e votare una legge istitutiva di un alto commissario preposto alla lotta contro la mafia, provvedimento di portata rilevante, che contiene misure di eccezionale valore di polizia.

Dal momento stesso in cui è costituito, quest'organo espleta le proprie funzioni nella pienezza dei poteri; ed in quello stesso momento è noto perfino il nome ed il cognome dell'alto commissario, perché il Governo, dichiarando il provvedimento eccezionalmente urgente, ha emanato all'uopo un decreto-legge. Sicché un argomento di tale delicatezza, un argomento di tale portata storica, quale quello della mafia, viene discusso in un momento di scarsa sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nelle pieghe di un dibattito parlamentare, che non può dirsi certamente congruo ed adeguato rispetto all'importanza dell'argomento.

Sul problema della mafia si è tanto parlato in quest'aula, si è tanto scritto e par-

lato soprattutto fuori di quest'aula. Il problema mafia è un problema che riguarda la realtà politica e sociale italiana da oltre un secolo; tanto che il Parlamento del dopoguerra ha ritenuto persino di costituire un'annosa Commissione di inchiesta, che per varie legislature ha impegnato se stessa nel tentativo di effettuare un'analisi, di formulare una diagnosi del fenomeno in questione, cercando di darne una versione politica e sociale. Nel momento in cui ci accingiamo a rendere operative le misure che dovrebbero risolvere il problema, spinti dallo stato di necessità determinato dalla strage di Palermo e da tutto il processo di dissoluzione della realtà economica, sociale e politica della Sicilia, e non soltanto della Sicilia, ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge che ha già stabilito quali misure debbano contribuire alla lotta contro la mafia, indicando nella persona del questore De Francesco la figura dell'alto commissario.

Non c'è precedente nella storia italiana di un provvedimento così eccezionale, che prevede la sommatoria di tre funzioni nella persona del dottor De Francesco: la funzione di alto commissario, la funzione di prefetto di Palermo, la funzione di responsabile nazionale del SISDE. Sono poteri di tale gravosità, di tale delicatezza, di tale importanza che neppure il famigerato prefetto Mori in periodo fascista poté avere; bisognava aspettare il ministro Rognoni, il Governo Spadolini, l'Italia democratica e antifascista perché la legislazione antimafia percorresse binari di tale natura, che pure sono binari necessitati da una realtà che esplode da tutte le parti, che pure sono binari indicati dall'efferatezza, dalla temerarietà del fatto che ha visto cadere il generale Dalla Chiesa. E nel momento stesso in cui cadeva il generale Dalla Chiesa, cadeva lo Stato nel suo concetto di sovranità e di autorità.

Ebbene, noi comprendiamo le ragioni per le quali è necessario approvare questo provvedimento. Noi comprendiamo le ragioni per le quali si è dovuta inventare la figura di un alto commissario, non so se

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

per ingannare i siciliani e gli italiani o per operare nel senso di una lotta seria, effettiva e sostanziale contro la mafia. Devo ricordare a me stesso e a quei pochi colleghi che su questo argomento mostrarono una certa sensibilità e attenzione, che il problema mafia da oltre cent'anni impegna la classe politica italiana; ha impegnato studiosi, sociologi, politici: è dal 1863 che le Camere, finalmente restituite alla unità nazionale, hanno deliberato Commissioni di inchiesta, legislazioni speciali, prefetti più o meno di ferro, studi importantissimi; gli ultimi dei quali quelli che ci hanno permesso di poter esaminare con compiacimento le relazioni finali della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, parte delle quali sono certamente frutto di seri e scrupolosi studi di carattere sociologico, storico, politico ed economico.

Tuttavia il problema non è stato sufficientemente affrontato e analizzato dalle Camere, che all'argomento non hanno mai dedicato un dibattito serio. Stiamo discutendo di mafia dopo che la legge cosiddetta antimafia è stata approvata in sede legislativa dalle Commissioni riunite giustizia ed interni; stiamo discutendo di mafia nelle pieghe di un dibattito soffocato, all'insaputa di un'opinione pubblica che non doveva essere sensibilizzata su questo argomento. Eppure nelle relazioni della Commissione di inchiesta c'è tutto quanto servirebbe a questo Stato per dimostrare alla Sicilia e all'Italia intera la volontà di lottare, la volontà di combattere, la volontà di sconfiggere un fenomeno che ha ridotto la Sicilia e l'Italia a livelli di bassezza storica mai raggiunta nella storia dall'unità nazionale ad oggi. Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non prendere atto che questo decreto-legge e questa legge di conversione può rappresentare finalmente la presa di coscienza di un Governo della necessità di affermare la presenza dello Stato in quelle regioni dove più viva è la minaccia della mafia, in quelle regioni dove più sanguinante è la sua presenza, una presa di coscienza della quale prendiamo atto, ma che non possiamo

assolutamente trasformare in atto di consenso ad un provvedimento adottato da un Governo giudicato da tutta l'opinione pubblica nazionale per quello che obiettivamente è, un Governo senza una maggioranza, un Governo senza un avvenire, soprattutto un Governo senza una volontà politica. Noi possiamo fare le leggi migliori, possiamo realizzare testi legislativi i più efficienti possibili, ma se intorno alla legge non sorge un movimento di consenso, non sorge l'immagine di uno Stato degno di rispetto e, soprattutto, non sorge la volontà politica sulla cui base la legge deve essere applicata, la legge stessa rimarrà ineficace, inutile strumento di un Governo velleitario ed impotente, qual è questo attualmente in carica (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

**VITO CUSUMANO.** Signor Presidente, esprimo a nome del gruppo socialista pieno consenso al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante norme urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Non credo si possa dire con il noto adagio: «meglio tardi che mai». Ci sono voluti altri morti; ad oggi sono saliti a 114 i morti ammazzati per mano mafiosa nella sola Palermo, e a questi morti ammazzati bisogna aggiungere altri 23 scomparsi per opera della lupara bianca; c'è voluto un altro cadavere eccellente per attribuire al prefetto De Francesco quei poteri eccezionali già necessari e urgenti con tutta evidenza nel periodo in cui era prefetto di Palermo il generale Dalla Chiesa il quale, consapevole dei rischi ai quali andava incontro, ha invano invocato, con pesanti richieste al Governo, ai partiti e alla stampa per rompere quell'isolamento in cui affermava di trovarsi. È un provvedimento, questo, che con l'entrata in vigore della nuova legge antimafia, approvata a spron battuto dal Parlamento *post mortem* di Dalla Chiesa, e con i provvedimenti legislativi rivolti ad accertamenti patrimo-

niali, ad indagini fiscali nei confronti dei soggetti in odore di mafia, può servire se applicato con autorevolezza, con intelligenza, con decisione e con segretezza, se non a debellare, a rendere scottante ed impraticabile il terreno nel quale alligna la criminalità mafiosa; rappresenta comunque una tappa importante nell'assolvimento da parte dello Stato del compito gravoso di fronteggiare il fenomeno mafioso. C'è una vasta letteratura, una approfondita cultura, corroborata da rapporti della polizia e della magistratura, che evidenzia il salto di qualità che ha fatto questo tipo di organizzazione mafiosa: si è passati dalla mafia terriera, prodotto del passaggio dalla aristocrazia feudale alla borghesia mafiosa e parassitaria, che affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento, alla mafia di città degli anni '50 in poi, via via penetrata nel potere economico e finanziario, chiedendo compartecipazione e non più tangenti, prefiggendosi di condizionare anche il potere politico. Questo è avvenuto perché la mafia ha sempre guardato più che al colore politico al potere politico, e perché vuol essere essa stessa potere.

Certo, si è ancora dall'inizio di una vera e diversa lotta contro la mafia. Buono è il lavoro che sta facendo la Guardia di finanza, che si sta muovendo alla ricerca dei nuovi ricchi, alla scoperta degli arricchimenti misteriosi, un lavoro — e dobbiamo dargliene atto — sollecitato dal ministro delle finanze Formica.

All'indomani dell'approvazione della nuova legge antimafia, si sono affacciati dubbi sulla applicabilità di due nuovi reati in essa configurati: l'associazione di tipo mafioso e l'illecito arricchimento con minaccia e violenza. Oggi, con l'eccezionalità dei poteri conferiti all'alto commissario, da qualche parte aleggiano dubbi sull'efficacia del provvedimento stesso. La risposta sta nell'uso che si vuol fare di questi strumenti legislativi, e nel come si intendono perseguire gli obiettivi prefissati.

Il problema centrale rimane quello del coordinamento degli interventi su tutto il

territorio nazionale, coordinamento che sul piano istituzionale spetta sempre al ministro dell'interno. L'istituzione dell'alto commissario, dotato di estesi poteri di coordinamento fra le varie autorità, può costituire una soluzione originale ed efficace. A questo proposito, l'applicazione dell'articolo 31 dello statuto della regione Sicilia (parte integrante della Costituzione repubblicana), che attribuisce al presidente della regione siciliana poteri di coordinamento in materia di ordine pubblico, non sarebbe stata una soluzione efficace, in quanto si tratterebbe comunque di un ambito limitato al solo territorio siciliano. Questo provvedimento comunque non comporta affatto una virtuale abrogazione di quell'articolo, ma una sorta di suo congelamento, non essendo ancora quella norma stata attuata per mancanza degli strumenti operativi. I poteri dell'alto commissario, pur qualificandosi come rilevanti innovazioni di grande significato politico, appaiono pienamente coerenti con i principi generali del nostro ordinamento.

Nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la delinquenza organizzata, al grande senso di responsabilità degli organi dello Stato, allo spirito di sacrificio dimostrato dalle forze dell'ordine, e alla loro abnegazione quotidiana occorre affiancare una forte mobilitazione popolare delle forze politiche democratiche, degli enti locali, così come avviene nella lotta contro il terrorismo, che per altro, per la sua stessa natura e cultura, costituisce ancora un pericolo più facilmente individuabile.

All'indomani dell'efferata uccisione del generale Dalla Chiesa, della sua consorte e della giovane guardia di pubblica sicurezza Russo, abbiamo letto ed ascoltato dichiarazioni ed interviste in risposta a certe valutazioni e affermazioni, quanto meno incomprensibili (non ultima quella del cardinale Pappalardo che ha parlato di una Palermo espugnata); valutazioni e affermazioni quasi tese a voler determinare un clima di vittimismo ideologico, a voler suscitare nei siciliani sentimenti di reazione antistatale, immagini di una Si-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

culia ghettizzata e interamente circondata da un filo spinato.

Stiamo attenti, onorevoli colleghi: la Sicilia, nel suo contesto istituzionale, politico, economico e sociale non va criminalizzata, l'equazione Sicilia uguale mafia non esiste.

Nel riaffermare quindi il voto favorevole del gruppo socialista su questo disegno di legge che, al di là di qualche carenza, fornisce una tempestiva risposta politica alla sfida mafiosa e alla criminalità organizzata, voglio esprimere, a nome dei miei compagni deputati, la convinzione che l'alto commissario svolgerà, sotto la spinta del ministro dell'interno (che resta comunque l'organo politico responsabile di fronte al Parlamento), un'azione attenta ed efficace, rivolta a fronteggiare un fenomeno radicato, che fino ad oggi lo Stato non ha saputo efficacemente combattere (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO ROCCELLA.** Signor Presidente, colleghi, ho già detto ieri che questo provvedimento si colloca nella linea dei famosi decreti antiterrorismo, nella linea cioè della debolezza della società politica e del suo tentativo di recupero, realizzato con l'adattamento alla propria debolezza e ai propri vizi delle istituzioni e della gestione del potere.

Ma è possibile che questa classe politica sia costretta a ricorrere sempre a leggi speciali? Per altro, in questo caso specifico, si attua un trasferimento di poteri dalla sede propria e costituzionale, che è quella della magistratura, ad una sede impropria ed anche equivoca, che è quella dell'amministrazione, dove la tutela e le garanzie, di cui è portatore il magistrato, vengono meno.

È un provvedimento, quindi, certamente dannoso per la democrazia e per l'ordinamento giuridico che la esprime. Ma è soprattutto un provvedimento inutile. Infatti, la mafia non è soltanto un

fenomeno delinquenziale, ma un fatto culturale. Dirò di più: il momento delinquenziale è una escrescenza della mafia. La mafia come fenomeno culturale non si fronteggia con leggi speciali, anche perché è un fenomeno antico, che per crescere fino a questo punto ha trovato il suo *habitat* in tutto il territorio nazionale e in quello siciliano in particolare.

Occorre rendersi conto che la mafia si fronteggia con un processo di civilizzazione; in parole povere, cambiando la gestione del potere, i volti, gli uomini, i metodi seguiti dalla società politica in Sicilia. Se trascurerete questo aspetto — e lo trascurate, senza discussione: non vedo neanche le più lontane avvisaglie di un rinnovamento —, che cosa otterrete? Che la mafia vi risorgerà fra i piedi, inevitabilmente! Potrete fronteggiare forse questo momento di eccessiva delinquenzialità, ma non vincerete la mafia, perché avrete conservato l'*habitat* culturale della mafia, cioè la vostra connivenza culturale.

La connivenza non scatta certo nel momento in cui la mafia fa il commercio della droga (non c'è un politico o un dirigente che sia cointeressato al commercio della droga); scatta sul terreno del modo d'essere, del modo di comportarsi della mafia, del modo di rapportarsi con essa. Dio solo sa se la classe politica siciliana è connivente con la mafia! Non mi riferisco soltanto alle connivenze esplicite (certo, ci sono anche quelle: vi invito a riandare con la memoria ai momenti della speculazione edilizia selvaggia di Palermo, e a tutte le indicazioni che sono venute fuori in quel periodo), ma specificatamente alle connivenze implicite. La Sicilia è il luogo dove quella particolare cultura che si addice alla mafia si è conservata e ulteriormente consolidata.

Per esempio, con l'uso degli unanimismi autonomisti è stato messo in atto un governo della Sicilia, e sono stati potenziati i vizi tradizionali di quella regione, perché tali unanimismi non sono stati altro che la copertura delle spartizioni e delle lottizzazioni che in Sicilia non hanno trovato più oppositori.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

E si corre un altro rischio, colleghi.

Non è mai accaduto che la mafia non abbia tentato di liquidare essa stessa i suoi momenti delinquenziali, eccessivi, tutte le volte che ciò ha rischiato di compromettere l'equilibrio in cui la mafia stessa vive e prospera, tutte le volte cioè in cui questi fenomeni si sono rivelati ingovernabili da parte della mafia. Questa ha sempre teso a ripristinare quel particolare, «esemplare» equilibrio di ordine e rispetto che le è proprio e nel quale appunto alligna.

Può davvero accadere che questa sortita dello Stato e del Governo, riducendosi a fronteggiare il fenomeno delinquenziale, venga ad incontrarsi con un disegno della mafia di restaurazione — appunto — degli equilibri di ordine e rispetto, determinandosi così una complicità di fatto: non è tanto strano. Un'ipotesi del genere, colleghi, non è poi peregrina, per chiunque non dico sia nato in Sicilia e da vicino conosca questo fenomeno, ma si sia almeno preoccupato di conoscerlo appena appena al di là della superficie. Ritengo che il pericolo maggiore, oltre quelli enumerati, sia che questa sortita dello Stato finisca col risolversi in una complicità effettiva nel disegno di restaurazione da parte della mafia dell'ordine e del rispetto.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazioni segrete di disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3647 di conversione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato» (3647).

Presenti .....	382
Votanti .....	381
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	191
Voti favorevoli .....	217
Voti contrari .....	164

*(La Camera approva).*

L'ordine del giorno reca la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3655, già approvato dal Senato, esaminato nella precedente seduta.

Indico pertanto la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3655.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa» *(approvato dal Senato)* (3655).

Presenti .....	388
Votanti .....	370
Astenuti .....	18
Maggioranza .....	186
Voti favorevoli .....	349
Voti contrari .....	21

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate Fabrizio  
Abete Giancarlo  
Accame Falco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Aglietta Maria Adelaide  
Aiardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alessi Alberto Rosario  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Allocca Raffaele  
Amabile Giovanni  
Amadei Giuseppe  
Amici Cesare  
Amodeo Natale  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Armella Angelo  
Arnaud Gian Aldo  
Artese Vitale  
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Barbera Augusto Antonio  
Battaglia Adolfo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio

Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Canullo Leo  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ceni Giuseppe  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicciomessere Roberto  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Cuojati Giovanni  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
De Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico  
Erminerio Enzo  
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Fraguti Luciano

Federico Camillo  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Fracchia Bruno  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Gravina Carla  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Innocenti Lino

Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini A.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magnani Noya Maria  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mazzotta Roberto  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo  
Mondino Giorgio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello

Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pandolfi Filippo Maria  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavolini Luca  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pellizzari Gianmario  
Perantuono Tommaso  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Pugno Emilio  
Pumilia Calogero

Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Romano Riccardo  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Russo Ferdinando  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spaventa Luigi  
Sposetti Giuseppe  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Toni Francesco  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zanforlin Antonio  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Baghino Francesco Giulio  
Cafiero Luca  
Caradonna Giulio  
Catalano Mario  
Gianni Alfonso  
Lo Porto Guido  
Macaluso Antonino  
Martinat Ugo  
Mennitti Domenico  
Miceli Vito  
Milani Eliseo  
Pazzaglia Alfredo  
Rallo Girolamo  
Romualdi Pino  
Santagati Orazio  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Trantino Vincenzo  
Valensise Raffaele

*Sono in missione:*

Agnelli Susanna  
Antoni Varese  
Armato Baldassarre  
Balzamo Vincenzo  
Benedikter Johann detto Hans  
Caldoro Antonio

Cappelli Lorenzo  
 Cavaliere Stefano  
 Cerioni Gianni  
 Colombo Emilio  
 Corder Marino  
 Cuminetti Sergio  
 Ferrari Silvestro  
 Fioret Mario  
 Foschi Franco  
 Fracanzani Carlo  
 Lamorte Pasquale  
 Lobianco Arcangelo  
 Napoli Vito  
 Orione Franco Luigi  
 Pani Mario  
 Pennacchini Erminio  
 Rosolen Angela Maria  
 Scotti Vincenzo  
 Scovacricchi Martino  
 Stegagnini Bruno  
 Zamberletti Giuseppe

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale (3660).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ordine all'emanazione del decreto-legge n. 694. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciannamea.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il

provvedimento oggi al nostro esame, e su cui la Commissione affari costituzionali si è pronunciata favorevolmente per l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, reitera praticamente due decreti-legge: il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 492, che riguardava la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali sino al 30 dicembre 1982, ed il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493, riguardante norme in materia previdenziale. Le norme che riguardano la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, accogliendo in parte le osservazioni mosse dall'opposizione, sono state riprodotte fino al 30 novembre 1982. Questo per la necessità di attendere, in un certo qual modo, la conclusione delle trattative per il rinnovo dei contratti, e soprattutto per ridurre il costo del lavoro e per dare quindi la possibilità di addivenire ad una disciplina complessiva della materia.

L'altro decreto-legge riguarda, come ho detto, la riproduzione delle norme in materia previdenziale. La Commissione affari costituzionali ha ritenuto esistenti i presupposti di costituzionalità, in quanto si tratta di norme in materia finanziaria, per cui una soluzione di continuità nell'applicazione di queste norme non sarebbe possibile. In conseguenza, signor Presidente, propongo all'Assemblea di votare nel senso dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge in oggetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

MARIO GARGANO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è molto da aggiungere a quanto detto dal relatore, che ringrazio. Rispetto al decaduto decreto-legge n. 492 la novità è soltanto quella della data anticipata al 30 novembre per pervenire ad un'organica e definitiva disciplina del costo del lavoro, d'intesa con le parti sociali. Anch'io invito l'Assemblea a votare nel senso dell'esi-

stenza dei presupposti costituzionali in ordine all'emanazione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, a norma dal terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, può intervenire un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 77 della Costituzione prevede che, nei casi straordinari di urgenza e di necessità, il Governo può emanare decreti-legge. Sono quindi tre i requisiti necessari — la straordinarietà, la necessità e l'urgenza — per l'emanazione dei decreti-legge, e, secondo l'articolo 96-bis del regolamento, l'Assemblea si pronunzia sull'esistenza di questi requisiti così come previsti nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Riguardo al decreto-legge che stiamo discutendo, il cui *iter* è piuttosto avventuroso — ne accennerò nel corso del mio intervento — devo dire che questi presupposti non esistono perché in effetti il decreto-legge n. 694, come ha anche affermato il relatore Ciannamea, è la reiterazione del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 492, lasciato decadere. Quella della reiterazione, tra l'altro, è una procedura non prevista dall'articolo 77 della Costituzione. Ci sarebbe altro da dire, ma basta seguire l'*iter* di questo decreto-legge, presentato, ritirato e poi ripresentato, per avere la certezza che non esiste il requisito dell'urgenza. Infatti, tanto tempo è stato perduto. Già il decreto-legge n. 492 — di cui questo decreto-legge n. 694 è l'esatta copia — aveva ricevuto per due volte il voto contrario della Commissione, sia per quanto riguarda il profilo costituzionale, sia per quanto riguarda il merito. Sono incidenti che capitano nel percorso di un decreto-legge: oggi, invece, la Commissione è favorevole. Ma anche questo mi pare che serva ulteriormente a dimostrare che quei presupposti non esistono.

Il primo decreto-legge di fiscalizzazione risale al 1977; poi, per altre 14 volte, è stato ripetuto e di questi 15 provvedimenti solo due sono stati portati avanti con disegno di legge, cioè con un *iter* normale. Per le altre 13 volte si è parlato di proroga con decreto-legge. A questo proposito, vorrei dire che sono trascorsi cinque anni, cioè sessanta mesi, ed è strano che si parli ancora di straordinarietà e di urgenza.

Noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale siamo favorevoli al principio della fiscalizzazione, ma non possiamo certamente approvare l'operato del Governo, che ha lasciato trascorrere ben cinque anni senza trovare il tempo per varare un provvedimento organico che risolvesse questo problema.

Mi risulta che esiste agli atti un disegno di legge su questo argomento: perché non si porta avanti? Perché non si procede su questo argomento con un *iter* legislativo normale?

Questo decreto-legge n. 694 rivela un'incongruenza (sempre in riferimento all'articolo 96-bis del regolamento) tra gli articoli 1 e 2; tale incongruenza sottolinea l'insussistenza del presupposto dell'urgenza. Infatti, nell'articolo 1, si proroga la fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione ai contributi per malattia. Nell'articolo 2 le stesse contribuzioni per malattia vengono aumentate dello 0,25 per cento. Questa contraddizione ribadisce, a mio parere, l'insussistenza dei motivi di urgenza e di necessità.

Anche l'abolizione della riduzione del 50 per cento del riscatto del periodo della laurea (mi riferisco al terzo comma dell'articolo 2) non può essere certo portata quale motivo di urgenza, ma va collocata in un provvedimento organico, come noi da anni sosteniamo.

Vorrei, per inciso, riferirmi ad un fatto strano, che riguarda proprio il terzo comma dell'articolo 2, dove si parla di lavoratori laureati. Non pochi di tali lavoratori laureati hanno presentato la domanda di riscatto e l'hanno presentata ben dieci anni fa all'INPS, la quale ancora non ha dato corso alle loro richieste. Lo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

farà chissà quando! Evidentemente, nel momento in cui lo farà — e per alcuni casi già si parla di dieci anni di ritardo —, i contributi che dovranno versare i lavoratori saranno completamente deprezzati dalla continua svalutazione della moneta. E allora perché l'INPS non si decide a rispondere a queste richieste dei lavoratori e nello stesso tempo ad introitare le somme, ottenendo quindi la corrispondenza al valore attuale della moneta?

Per tutti questi motivi, noi riteniamo che il decreto-legge n. 694 non sia ammissibile, perché palesemente privo dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, credo di dover spendere poche parole per motivare la nostra contrarietà a riconoscere, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, la costituzionalità ai decreti-legge che sono al nostro esame. Colgo, anzi, questa occasione per fare un intervento unico su tutti e tre i disegni di legge di conversione all'ordine del giorno, nn. 3660, 3661, 3662.

Ho bisogno di poche parole, perchè in grandissima parte si tratta di cose già dette, e questo non per colpa mia. Ciò, evidentemente, aggrava la situazione.

Per quel che riguarda il problema della fiscalizzazione degli oneri sociali, siamo di fronte, se non mi confondo, al quindicesimo decreto-legge e quindi di fronte ad una manifesta e consolidata volontà del Governo di non procedere ad un riordino, attraverso un normale disegno di legge, della materia, malgrado il lavoro già avviato dalla Commissione competente. Ci troviamo di fronte — ma la storia politica di questo decreto-legge è troppo nota perchè io ve la debba ricordare — al fatto che la reiterazione del medesimo è tanto più offensiva nei confronti del Parlamento quanto più le sorti del precedente decreto-legge sono state di sconquasso

per il passato Governo. Siamo di fronte ad una novità — si dice — costituita dalla riduzione del periodo temporale della durata della fiscalizzazione degli oneri sociali. Vorrei ribadire una cosa già detta per dimostrare, anche a questo proposito, il meccanismo perverso di tali decreti-legge. Io dico con molta chiarezza che più si abbrevia la data della durata di un decreto-legge — il che, da un certo punto di vista, può essere una cosa positiva — più diventa inutile la possibilità dell'opposizione di apportare modifiche a parti del decreto-legge, dato il lasso di tempo estremamente breve di validità del decreto, per cui ci troveremmo di fronte ad una modifica regolamentare di fatto, anche se non formalizzata, che sancirebbe l'inevitabilità del decreto-legge. È evidentemente una cosa paradossale, che ho voluto ricordare alla mente dei colleghi, che però può chiarire come certe concessioni governative siano in realtà armi a doppio taglio.

Come ultima considerazione, dico che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge — e ciò vale anche per il decreto-legge n. 695 — che contiene materie diverse tra loro; qui, infatti, ci troviamo di fronte alla fusione di due precedenti decreti, che tra l'altro evidenziano in modo emblematico il carattere caotico e contraddittorio della manovra economica tanto sbandierata dallo «Spadolini 2», per cui da una parte si fiscalizza e dall'altra si pensa all'aumento degli oneri contributivi.

Infine, le motivazioni per le quali siamo contrari a riconoscere l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione consistono nel fatto che siamo di fronte ad una reiterazione e per giunta ad un altro «decreto omnibus», che contiene diverse ed assai complesse materie, che da sole meriterebbero la reiezione parte della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, colleghi deputati, l'opposizione del gruppo comunista al parere favorevole,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

formulato dal relatore sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 694, si basa su due ordini di argomenti: la reiterazione del provvedimento e l'eterogeneità della materie da questo disciplinate. Queste obiezioni investono tanto il disegno di legge di conversione n. 3660 quanto il successivo disegno di legge di conversione n. 3662, per cui questo fatto ci eviterà di ripetere le stesse cose due volte. D'altra parte, si tratta di osservazioni che sono state anche formulate e sviluppate più volte, per cui mi limiterò ad un richiamo estremamente sintetico.

Il provvedimento concernente la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, come ricordava or ora il collega Gianni, risulta dalla fusione del testo dei due precedenti decreti-legge nn. 492 e 493 adottati dal Governo nell'agosto di quest'anno. E, per quanto si riferisce alla materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, credo sia opportuno ricordare che ci troviamo di fronte al quindicesimo provvedimento di proroga e, in maniera più precisa, al tredicesimo decreto-legge. Questa situazione, di per se stessa, incide in maniera determinante sul giudizio di legittimità *ex* articolo 77 della Costituzione. Non voglio qui insistere sulla considerazione, per altro estremamente fondata, secondo cui nel periodo in cui sono stati adottati tutti questi provvedimenti provvisori si sarebbe potuto approvare una normativa definitiva. Vi era tutto il tempo per creare le condizioni di un intervento organico da parte del Parlamento.

D'altra parte, credo che i colleghi sappiano perfettamente che in questo ramo del Parlamento, nella Commissione competente, era già stato avviato un lavoro in questo senso, e tale lavoro è stato interrotto dall'emanazione dei provvedimenti di urgenza.

Ma il punto fondamentale sul quale ritengo di dover richiamare l'attenzione dei colleghi e quella del Governo è il seguente: quando ci si trova di fronte alla reiterazione di un provvedimento (e vo-

glio trascurare il fatto che ci si trovi di fronte ad una ipotesi di reiterazione così frequente, come nel caso della fiscalizzazione degli oneri sociali), viene completamente scardinato il sistema costituzionale, e ci troviamo di fronte ad un nuovo fondamento dello stesso potere del Governo in materia di emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge, perché alla provvisorietà inerente ai provvedimenti d'urgenza adottati per far fronte a situazioni straordinarie ed urgenti si sostituisce la continuità, l'ordinarietà. È la reiterazione che di per se stessa costituisce una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Ed è la reiterazione che tende a delineare un nuovo istituto, travisando ciò che è previsto dalla Costituzione. In questa maniera, infatti, ci troviamo di fronte ad una legislazione che proviene dal Governo, senza che intervenga la convalida del Parlamento. Ci troviamo di fronte — e questo è l'altro elemento fondamentale — ad uno svuotamento dei poteri del Parlamento e ad un trasferimento di poteri al Governo.

Credo che questa situazione possa essere resa più chiara facendo riferimento ai precedenti dinanzi ai quali il Parlamento si è trovato. Penso, per esempio, ai provvedimenti emanati nel 1981 in materia di contenimento della spesa regionale. Tali provvedimenti non hanno mai ottenuto la convalida del Parlamento; tuttavia essi hanno dispiegato completamente i loro effetti, perché, evidentemente, i destinatari di quelle norme (le regioni), che non potevano iscrivere determinate somme in bilancio, si sono trovati, per tutto il corso dell'esercizio finanziario, nell'impossibilità di farlo. Quindi, la decretazione d'urgenza, quando non è convalidata dal Parlamento nei termini previsti dalla Costituzione, può dar luogo a fenomeni di deformazione o a casi come quello che ho citato, in cui ci troviamo di fronte ad una legislazione di fatto che non si traduce mai in legge formale.

Ho citato — l'ho detto chiaramente — un caso limite, ma vorrei fosse chiaro che non è necessario arrivare a queste ipotesi di completa devianza. Voglio dire che la

reiterazione al di là dei termini, previsti dalla Costituzione, rappresenta di per se stessa una violazione dell'articolo 77. Questo è il primo punto.

Circa il secondo punto — quello della diversità e dell'eterogeneità delle materie trattate —, credo sia sufficiente ricordare ai colleghi che con il primo provvedimento ci troviamo a trattare la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali ma anche del contenimento della spesa previdenziale, con maggiori contribuzioni da parte dei lavoratori per la cassa integrazione guadagni. In altre parole, il contenuto di due decreti è stato trasfuso in uno solo, così come il secondo provvedimento è detta norme in materia di IVA, di sanzioni per reprimere le evasioni fiscali, di disciplina del commercio e, infine, di interventi a favore dell'edilizia residenziale ed abitativa. Tali materie non hanno nulla a che vedere l'una con le altre. Ciò, di per se stesso, rappresenta un sintomo di insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, perché, per la prassi che si è consolidata e non per una diffidenza pregiudiziale, non si può sfuggire al sospetto che vi sia stato l'inserimento di materie estranee in provvedimenti che magari potevano essere considerati rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per la loro emanazione.

Anche qui voglio dire — e non voglio dilungarmi oltre — che la sommatoria dei provvedimenti più disparati e l'accorpamento delle materie più diverse finiscono per essere impeditivi di un esame puntuale, da parte della Camera, circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Per queste ragioni, che ho voluto richiamare in maniera sintetica e che mi auguro di non dover ripetere in altre occasioni, i deputati del gruppo comunista si dichiarano contrari al parere espresso, a maggioranza, dalla Commissione affari costituzionali circa i disegni di legge di conversione nn. 3660 e 3662.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Signor Presidente, per sveltire i lavori dell'Assemblea, illustriamo succintamente il nostro parere contrario a quello espresso dalla Commissione affari costituzionali sui tre provvedimenti all'ordine del giorno, nel senso che noi non ravvisiamo in alcuno di essi i presupposti costituzionali richiesti dall'articolo 77 della Costituzione: cioè la necessità e l'urgenza, che sole possono legittimare il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo. Il primo decreto riguarda, come è già stato detto — ho anzi la nausea di dover ripetere cose che abbiamo già affermato in quest'aula per 14 volte e che sono condivise dalla grande maggioranza dei gruppi parlamentari (anche se non dalla maggioranza parlamentare!) —, l'ennesima proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il Governo, nel mese scorso, ha subito un infortunio, poiché il decreto di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali (in parole povere, si tratta di regalare 2.600 miliardi agli imprenditori) non è stato convertito dalle Camere; lo stesso Governo ha allora ritenuto opportuno superare l'inconveniente con un altro vecchio decreto pure non convertito, recante norme intese (ma c'è da dubitare al riguardo) a contenere il disavanzo del settore previdenziale.

In nessuno dei due decreti ora ricordati sussistono i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione; per giunta, si tratta — come abbiamo avuto modo di dire nel dibattito che iniziò in quest'aula nel mese di settembre — di due provvedimenti chiaramente in contrasto tra loro: nel primo, infatti, il Governo sembrava farsi carico delle richieste del mondo imprenditoriale per un contenimento del costo del lavoro (di cui fanno parte anche gli oneri sociali per cui si dispone la fiscalizzazione); nel secondo, invece, si provvede all'aumento dei contributi che gli imprenditori debbono pagare per maternità e malattia dei propri dipendenti. Già era discutibile che Spadolini avesse varato, nella stessa giornata del 2 agosto, nella mattina il decreto che accontentava gli industriali e nel pomeriggio quello che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

accontentava i sindacati; ma è ancor più inconcepibile che ora voglia riunire in uno stesso decreto i due vecchi e contraddittori provvedimenti non convertiti in legge.

In ordine alle misure previste, avremo modo di tornare quando passeremo all'esame di merito; per il momento rileviamo che è inaccettabile il giudizio di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Ci esprimiamo, dunque, in senso negativo per quanto riguarda il disegno di legge di conversione n. 3660.

Poiché sul disegno di legge di conversione n. 3661, che riguarda gli infami terroristi, interverrà il collega Mellini, passo ora ad esprimere sinteticamente un parere sul disegno di legge di conversione n. 3662, relativo al decreto-legge che accresce l'IVA, in media di due o tre punti percentuali, su tutti i prodotti, ad eccezione di alcuni beni di largo consumo (ma su questo aspetto torneremo nell'esame di merito). Voglio subito dire che anche su questo decreto noi esprimiamo un parere contrario a quello adottato dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali, in merito alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità. Noi diciamo che questo decreto rientra nella «stangata» che il Governo Spadolini si appresta a perfezionare, per far fronte alle difficoltà della situazione economica, da tutti ormai denunciate. Neppure questa, come altre «stangate» che stanno per abbattersi sulla testa di milioni di lavoratori, rientra però in un disegno organico e chiaro, in base al quale si possa capire cosa il Governo offre come contropartita ai sacrifici richiesti, attraverso gli aumenti dell'IVA, delle tariffe dei servizi pubblici, in relazione al prelievo fiscale a carico del reddito fisso, al risanamento dell'economia, alla garanzia dell'occupazione, allo stimolo agli investimenti, e così via.

Nulla di questo il Governo ha offerto, in termini di credibilità, alle Camere o nel dibattito politico che ha accompagnato la nascita del nuovo Governo Spadolini; per cui noi riteniamo che questa sia una brutale ed ingiustificata «stangata». Nel caso

di questo decreto, inoltre, non ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, atti a giustificare l'emana- zione del decreto.

Per questi motivi il gruppo radicale voterà contro il parere espresso dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emana- zione del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, di cui al disegno di legge di conversione n. 3660.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	350
Maggioranza .....	176
Voti favorevoli .....	201
Voti contrari .....	149

*(La Camera approva).*

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (3661).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 304, di cui al disegno di legge di conversione n. 3661.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vernola.

NICOLA VERNOLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, per ricordare l'oggetto del decreto-legge: si tratta della proroga per altri 120 giorni del termine stabilito nell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, relativa ai «pentiti».

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti di necessità, urgenza e temporaneità del provvedimento, di cui all'articolo 77 della Costituzione, ritenendo che sarebbe stata del tutto inopportuna la sospensione dell'efficacia della legge 29 maggio 1982, n. 304, inevitabile in caso di presentazione di un ordinario disegno di legge di proroga da parte del Governo.

Ci sembra, dunque, indubbia la necessità che vi sia continuità nell'efficacia e nella validità della legge. Permangono, ancora, l'utilità, l'urgenza e la necessità di proseguire nella sperimentazione di questa norma di legge, che ha dato già risultati positivi, come abbiamo occasione di apprendere quotidianamente anche dagli organi di stampa.

Credo, quindi, che si possa insistere perché anche l'Assemblea deliberi a favore dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ordine al decreto-legge in oggetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore Vernola.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del

terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ha facoltà di parlare un deputato per gruppo per non più di 15 minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che il relatore, esponendo i motivi che, a suo avviso, consentirebbero la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 695, abbia avuto un *lapsus* rivelatore, quando ha parlato di esistenza dei requisiti dell'urgenza, della necessità e della temporaneità: «temporaneità» invece che provvisorietà. Credo che dovremo soffermarci un momento su questa differenza di termini, perché effettivamente si tratta di un *lapsus* rivelatore.

Il provvedimento in questione ha carattere temporaneo, perché prevede un differimento di centoventi giorni del termine originariamente previsto nell'articolo 12 della legge n. 304 di quest'anno, salvo naturalmente un successivo provvedimento di proroga; perché abbiamo avuto la «legge sui pentiti n. 1», che era il «decreto Cossiga»; poi abbiamo avuto la «legge sui pentiti n. 2» e questa in qualche modo è la «legge sui pentiti n. 3». Avevo già preconizzato che saremmo arrivati alla «legge sui pentiti n. 3»; mi auguro di sbagliarmi se penso che forse arriveremo a quella n. 4 e magari a quella n. 5, con l'effetto deleterio, sul piano psicologico, di dare ai terroristi la sensazione che, esaurita una legge, ce ne sarà un'altra, e che magari è meglio aspettare i benefici maggiori di quella successiva.

Qui, se abbiamo parlato di termine e quindi di temporaneità del provvedimento, certo non possiamo parlare di provvisorietà. Quale provvisorietà può verificarsi a proposito di un provvedimento che prevede per un tempo ulteriore un'attenuante che, una volta inserita nell'ordinamento giuridico, crea, in relazione all'eventuale mancanza di conversione in legge, problemi di enorme gravità, come certamente li pone per i casi in cui una

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

sentenza intervenga prima che il decreto-legge sia convertito in legge, perché quella sentenza viene emessa sulla base del provvedimento provvisorio, ma che in forza della sentenza non è più provvisorio.

Come si può parlare di provvisorietà in ordine a norme che determinano un trattamento più favorevole all'imputato, sia pure per un certo tempo, tale che la mancata conversione scatena tutti quei problemi che noi sappiamo sussistere quando venga meno nell'ordinamento una norma più favorevole all'imputato, che sia sostituita da altra, che è quella preesistente e che è meno favorevole?

La provvisorietà non può realizzarsi in una materia siffatta, e quindi basterebbe questo solo motivo per dire che il provvedimento di proroga non risponde ai requisiti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Ma altri ancora sono gli aspetti, anche se questi sono più vicini ai problemi più propriamente attinenti al merito. Certo, il Parlamento, la Camera, il Senato, approvando la legge sui «pentiti», hanno preso in particolare considerazione il problema della durata del provvedimento, questo dato del termine non è stato un aspetto secondario della discussione, anzi la temporaneità della norma, un suo preciso termine è stato rappresentato in quest'aula e nell'aula del Senato come elemento di giustificazione della norma stessa; l'*ultimatum* dato alle forze del terrorismo, il termine ultimo per «pentirsi» ed anzi l'abbreviazione di questo termine, cioè i dati temporali, sono stati oggetto forse di uno dei punti più dibattuti della discussione che si è svolta nei due rami del Parlamento. Quindi, prevedere ora una proroga significa incidere non in relazione a situazioni successivamente intervenute, a fatti nuovi. Il terrorismo c'era allora e c'è oggi; i «pentiti» c'erano allora, c'erano stati in realtà prima dell'approvazione della legge sui «pentiti»; ce ne sono stati poi pochi, perché in realtà i benefici effetti della legge sui «pentiti» credo che riguardino qualche decina di persone; si attende, starei per dire «venghino, signori

venghino» a pentirsi, e si invitano con la previsione di un nuovo termine, si cerca di creare una situazione che era già esistente, si cerca l'imbonimento nei confronti dei terroristi perché corrano a pentirsi; se fosse intervenuta la scoperta di nuovi reti terroristiche, se fosse stato creato un nuovo impianto nella lotta contro il terrorismo, se fossero intervenute nel frattempo quelle ampie retate suscettibili di ulteriori sviluppi... Ma, in realtà, le cose sono rimaste come erano; in realtà, la legge sui «pentiti» era diretta non soltanto ai «pentiti» già catturati; ma credo almeno che ci si augurasse che potesse operare anche su quelli che potevano recedere dalla lotta armata, non soltanto per essere stati catturati e per procurarsi da detenuti e da già imputati e da persone già nelle mani della giustizia... Ma per un abbandono della lotta terroristica; quindi i destinatari della norma esistevano allora, le condizioni esistevano allora, il termine era stato posto come un dato di moralità della legge sui «pentiti». Oggi, con decreto-legge, con un provvedimento sostanzialmente irreversibile e quindi non provvisorio, in una condizione di necessità, che si fa risalire alla necessità della legge sui «pentiti»... Dato che la legge è buona è bene prorogarla, il che non ha nulla a che vedere con il termine della legge stessa, il che, soprattutto, non ha nulla a che vedere con quella novità della situazione e quella straordinarietà, rispetto a che cosa giustifica l'adozione del provvedimento. La straordinarietà non va ricercata rispetto... Il fenomeno terroristico aveva carattere straordinario. Auguriamoci che sia tale, ma certamente esisteva allora; va riportata, la straordinarietà, rispetto alla situazione così come esistente nel momento in cui la legge è stata emanata. Si tratta di vedere se qualche cosa di straordinario è intervenuto dopo l'approvazione della legge n. 304 di quest'anno in relazione al problema del potenziale pentimento di questi signori, ai quali si offre un nuovo termine. Tutti questi elementi non sussistono. Questa necessità dei nuovi centoventi giorni... Non so quanti saranno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

questa volta i «pentiti» per i quali ci scomodiamo approvando un nuovo provvedimento, quanti saranno i nuovi «pentiti»; pochini, sono stati, credo, quelli della legge precedente, anche se è difficile fare una statistica a questo proposito, perché saranno gli atti processuali a parlare domani; né sarà facile fare le statistiche una volta che tutti i processi saranno conclusi, anche perché a dire l'ultima parola credo e mi auguro non debbano essere i procuratori della Repubblica addetti specificamente ai lavori, che sono i grandi coltivatori di pentimenti e di «pentiti» e, molto spesso, le loro posizioni non sono poi condivise nelle successive sedi giurisdizionali; ma credo che anche questo nuovo stato di necessità, questa necessità e questa urgenza non si ravvisino.

Il fatto di interrompere il funzionamento di questa legge...

FRANCESCO ONORATO ALICI. Finisci, che tanto non ti ascolta nessuno!

MAURO MELLINI. Che non mi ascolti nessuno, caro collega, è un dato di fatto, perché in quest'aula non si ascolta! L'importante, in quest'aula è di premere un pulsante e di andarsene via al più presto, e, soprattutto, affrontare problemi come questo semplicemente sotto le spinte delle corporazioni degli istruttori dei processi terroristici, quelli che coltivano i «pentiti», che fanno parlare sui rotocalchi, che creano il terrorismo nei confronti di chi osa parlare contro questi provvedimenti cosiddetti antiterroristici, ma che sono di coltivazione del terrorismo. Questa è la realtà! Pertanto, ti ringrazio, collega, per avermi dato lo spunto per una considerazione che è, a mio avviso, calzante rispetto alla vostra supposta necessità di adottare questo provvedimento.

Per quello che ci riguarda, voteremo contro in perfetta coscienza, convinti con questo non solo di avere servito la Costituzione (malgrado la vostra messa in quiescenza della Costituzione, noi riteniamo che essa conti ancora e che noi dobbiamo ancora servirla, e ci sforzeremo di farlo), ma anche di aver contribuito alla lotta contro il terrorismo. che

certo non si conduce con espedienti, come quello costituito da questa proroga, che offendono contemporaneamente la Costituzione, il buon senso, il diritto ed anche l'opportunità di una lotta così difficile, così seria e così sanguinosa, che invece dobbiamo affrontare con ben altri mezzi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, colpisce molto nella pratica dei rapporti quotidiani, non solo di quelli parlamentari, l'impiego del fariseismo o la grossa ipocrisia mascherata di legittimazione al nuovo. Intendo riferirmi al testo originario del provvedimento ed al nostro emendamento, che riduceva i termini di 120 giorni.

In quell'occasione l'intera maggioranza fu concorde nel ritenere che questa licenza era esagerata, che poteva produrre guasti irreversibili e che bisognava veramente saggiare il tasso di buona volontà limitando nel tempo l'effetto del provvedimento stesso. Predisponemmo un emendamento per ridurre di 120 giorni il termine originariamente fissato e l'emendamento venne approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Signor Presidente, è molto strano che ci dobbiamo trovare, a distanza di qualche mese, a ridiscutere proprio di quell'emendamento — di questo si tratta — dal momento che, se l'Assemblea convenne nel considerare assolutamente largo quel termine e quindi produttore errori e nello stesso tempo perversioni giuridiche, non si capisce quale nuovo congegno oggi intervenga per modificare quella volontà assembleare unanime ed introdurre surrettiziamente di nuovo quella dilatazione dei 120 giorni operativi per consentire ulteriori pentimenti.

Allora, noi ci domandiamo: esistono veramente i criteri richiesti, cioè quelli della temporaneità, dell'opportunità e dell'urgenza? Osiamo dubitare, e lo facciamo proprio valutando quello che è stato detto nella Commissione affari costituzionali

dai rappresentanti della maggioranza. Infatti, l'onorevole Vernola si presentò problematico e l'onorevole Gitti fu carico di dubbi, quando ammise che si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge ordinario. Vernola incalzava nella replica ammettendo che «condivideva la sostanza del timore, da più parti avanzato, che l'intervento di ulteriori proroghe possa trasformare un provvedimento da provvisorio in permanente».

Io sostengo che in questo paese tutto ormai si è consolidato trasformandosi da provvisorio in permanente, tranne la crisi del Presidente Spadolini, che è permanente perché è provvisoria.

Ma se noi per un momento interrogiamo gli atti, ci accorgiamo che non vi è un solo deputato tra quelli intervenuti nel dibattito in Commissione che è disposto a scommettere sulla credibilità della richiesta proroga, perché non vi è un solo elemento a favore della stessa e nulla milita perché l'Assemblea la possa concedere.

Tra l'altro, noi ci carichiamo di un dubbio, quello che attiene all'eventualità di una mancata conversione del decreto. A questo punto, si verificano due ipotesi, altrettanto deformate. La prima è che si determina una vulnerazione di interessi soggettivi, perché vi possono essere dei soggetti che si determinano al pentimento e quindi ad usufruire di determinati benefici che l'Assemblea, nelle more del dibattito, potrebbe non concedere ove il provvedimento non venisse approvato. La seconda è una lesione dell'oggettività sostanziale, perché trattasi di incidenza sul diritto sostanziale con norma più favorevole al reo, quindi con ulteriore carico di perplessità e di confusione nell'alveo dell'approvazione di quella che non è più una trasformazione processuale o di rito ma che diventa a questo punto una nuova interpretazione sostanziale che, l'Assemblea negando, diventa una finzione, come tale non operativa.

Ci chiediamo allora: legittimità in che cosa? Non certamente nel consacrare attese di chi aspetta una certa risposta del diritto che non può avere, perché l'As-

semblea può stravolgere il contenuto del provvedimento. Dunque, riduttività dell'importanza attraverso la decretazione d'urgenza, visto che la deliberazione naturale doveva semmai essere riconoscimento dell'urgenza e non ci si doveva servire dello strumento del decreto-legge. Infine, la temporaneità è completamente disattesa, visto che tale temporaneità è una reintroduzione clandestina di un principio avversato dall'unanimità della Camera (quello della riduzione dei tempi), e dato che proprio in questa occasione vi fu una larga motivazione di ordine giuridico e soprattutto di ordine etico per difendere la pretesa punitiva dello Stato, che non poteva questuare con i terroristi. Oggi si dice che quel discorso non ha più valenza e che bisogna creare nuovi strumenti, nuovi passaporti, nuovi varchi clandestini perché il terrorismo possa trovare ancora carta vincente in uno Stato che, ormai afflitto da piaghe da decubito per il troppo stare in ginocchio, non ha più una risposta pronta per la domanda di ordine e di legalità che sale dal paese (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 695, di cui al disegno di legge di conversione n. 3661.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	347
Maggioranza .....	174
Voti favorevoli .....	310
Voti contrari .....	37

(La Camera approva).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (3662).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ordine all'emanazione del decreto-legge n. 697.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciannamea.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Già da parte di coloro che non condividono l'urgenza e la straordinarietà di questo provvedimento è stato preannunziato parere negativo sulla sussistenza dei requisiti costituzionali per l'emanazione del decreto-legge n. 697. Mi esimo, quindi, dall'espone i motivi dell'urgenza e mi richiamo al parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali, che invito l'Assemblea a confermare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del

terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ha facoltà di parlare un deputato per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Onorevoli colleghi, non allarmatevi: non potrò andare oltre i quindici minuti!

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, da quanto risulta dalla discussione presso la Commissione affari costituzionali, questo è uno dei famosi quattro decreti-legge che avrebbero dovuto consentire la cosiddetta manovra estiva di natura fiscale, sociale ed economica: con gli altri suoi tre omologhi colleghi, anche questo è finito ingloriosamente, senza poter ottenere quella conversione in legge che l'articolo 77 della Costituzione esige senza possibilità di equivoci. Ma è stato riesumato e quindi rientra nella proroga della manovra che, se non estiva, si presume possa essere autunnale, e, visto che in autunno cadono le foglie, non è escluso che anche questo decreto riesumato possa cadere!

Bisogna tener conto poi del fatto che questa manovra non solo era del tutto negativa e quindi meglio sarebbe stato che non la si fosse mai intrapresa, ma essa ha anche avuto l'ulteriore conferma della sua negatività, non soltanto nella perenzione dei decreti, ma anche negli esiziali risultati che i decreti stessi hanno provocato nell'economia nazionale. Se la manovra tendeva a ridurre la forbice del disavanzo dello Stato ed a contenere l'inflazione, quanto meno per non far crescere la disoccupazione, tutto questo non si è verificato per quanto riguarda in particolare questo decreto, e siamo stati facili profeti quando abbiamo detto che un così massiccio, indiscriminato aumento delle aliquote dell'IVA avrebbe finito con il provocare ulteriori guasti ed incrementi dell'inflazione, come si è poi puntualmente verificato. Del merito ci occuperemo in seguito: ora dobbiamo solo accertare la sussistenza dei requisiti della straordinarietà, dell'urgenza e della ne-

cessità prescritti dall'articolo 77 della Costituzione.

Lo stesso fatto che si tratti di provvedimenti perenti dimostra che, proprio ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essi non dovevano essere ripresentati: è un abuso che noi denunziamo non da oggi; esso viola nella maniera più palese lo spirito e la lettera di quell'articolo, che per i casi di perenzione prevede una sola misura riparatrice, quella delle norme di sanatoria dei diritti pregressi.

L'anticostituzionalità è insita nello stesso fatto della perenzione, ma abbiamo fatto ormai il callo alla reiterazione dei decreti-legge, alla riesumazione dei provvedimenti defunti, per cui se ci limitassimo solo a questa obiezione potrebbe sembrare che finiamo con il superare argomenti largamente sfruttati da questa Assemblea, o con il volerli addirittura riprendere senza il conforto dell'Assemblea stessa. Allora veniamo ai problemi di costituzionalità del decreto. Esso non ha nessuno di questi requisiti, non la straordinarietà, in quanto si tratta di materia ormai fin troppo ordinaria, né l'urgenza, in quanto il cambiamento delle aliquote IVA, con la commercializzazione dei vari tipi di attività connesse a questo decreto, o con il riordinamento della distribuzione commerciale, o con il regime fiscale di manifestazioni sportive e cinematografiche, non riveste alcun carattere d'urgenza. Vorrei chiedere ai contribuenti chi ritiene necessario l'aumento indiscriminato delle aliquote dell'IVA, che sono state elevate dall'8 al 10 per cento, dal 15 al 18 per cento, dal 18 al 20 per cento e dal 35 al 38 per cento. Si potrebbe dire che c'è un'opportunità del Governo, ma non una necessità. Si potrebbe dire che c'è una certa premura del Governo, ma non un'urgenza, perché nessuno ha reputato urgente l'aumento di queste aliquote, che oltretutto hanno creato molte sperequazioni nel sistema dell'IVA che, essendo un'imposta neutrale, dovrebbe essere ristretta, come in tutti gli Stati della CEE, a due o tre aliquote. Noi invece siamo arrivati ad un caleidoscopio di aliquote: abbiamo l'aliquota zero, le aliquote

2, 8, 10, 15, 18, 20 e 38: sembra di avere le cartelle di una tombola. Non vedo, quindi, la sussistenza dei requisiti che si vorrebbero ritenere esistenti per la decretazione d'urgenza. Ma non basta. Siamo in presenza di un provvedimento eterogeneo, il quale già dal suo primo articolo denuncia la sua eterogeneità. Il primo comma di questo articolo tratta dell'aumento delle aliquote, il secondo comma tratta invece dei generi soggetti a monopolio fiscale: sigarette ed altri beni simili. Questi generi sono gravati da due imposte: quella sul valore aggiunto e quella di consumo, quindi un'imposta, quest'ultima, che non ha alcun carattere di straordinarietà e d'urgenza, come del resto non ce l'ha l'IVA, che è diventata ormai l'imposta più diffusa e tormentata del nostro ordinamento tributario.

È meglio non parlare poi della mancanza di qualsiasi requisito di necessità e d'urgenza nei successivi articoli del decreto, vuoi che si voglia far capo agli spettacoli ed alle attività sportive, vuoi che si voglia far capo alla carne bovina con le varie sue specialità. Mi limito solo a ricordare che, d'ora in avanti, avendo elevato al 38 per cento l'aliquota per il salmone affumicato e per i tartufi, sarà solo di pochi privilegiati cittadini italiani la possibilità di consumare questi generi alimentari. È strano che si voglia applicare il concetto di genere alimentare di lusso, che è la prima volta che ricorre nel nostro ordinamento. Semmai si può parlare di altri generi di lusso — faccio l'esempio del gioiello o del quadro —, ma non certo del salmone o del tartufo. Forse tutto ciò è da ricercarsi nel fatto che i tartufi diventano sempre più rari e quindi più pregevoli, anche se abbondano moltissimi nella vita politica italiana.

Per quanto riguarda i successivi articoli, non si può certo pensare che l'aumento delle aliquote previste, per quanto attiene ad altro materiale fiscale, rientri nei caratteri che prima ho voluto accennare. Non voglio analizzare a fondo ciò che è scritto nell'articolo 4, che prevede forme disparate che non dovrebbero nemmeno essere prese in considerazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

ne. Lo stesso discorso vale per l'articolo 5.

Si tratta di un provvedimento «zibaldone», poiché all'articolo 6 si passa ad altri argomenti; ad esempio, si viola la legge 7 gennaio 1929, n. 4 — legge fondamentale in materia fiscale —, che prevedeva la continuazione del reato penale. Qui, invece, si vuole abolire questo giusto criterio di equità insito nella norma del 1929 e la si vuole sostituire con una percentualizzazione, per cui dopo la prima violazione si deve comminare una pena fino ad un massimo che può essere ridotto solo di un terzo, più un ulteriore 15 per cento, come se la giustizia fosse da considerare soltanto in termini percentualistici e non in una visione unitaria.

Non parlo poi degli articoli 7, che riguarda gli impianti sportivi, ed 8, che prevede una serie di norme affastellate che non riguardano soltanto la commercializzazione dei prodotti, ma anche l'anticipazione di una legge di riordino per tutto il settore commerciale. Voglio segnalare una piccola «perla», per dimostrare la superficialità e l'improvvisazione con cui questi decreti vengono emanati: mentre nella relazione si parla di «superficie di vendita fino a 200 metri quadrati», nell'articolo 8 si parla di 300 metri. Ciò dimostra che in seguito a pressioni di certe categorie interessate si è dato luogo a questo aumento, e non si è avuto nemmeno il tempo di correggere l'errore contenuto nella parte introduttiva della relazione al provvedimento (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, voi siete impazienti di prendere i treni e gli aerei, ma gli italiani sono molto più impazienti nel vedersi aumentare le tasse. Credo che una chiarificazione, per quanto attiene l'incostituzionalità del provvedimento, meriterebbe un approfondimento senza le vostre manifestazioni di impazienza. Anche se voi non vi persuaderete degli argomenti da noi adottati, sarà il popolo italiano — quando sarà chiamato nella prossima primavera alle urne — a penalizzare, forse ancor più di quanto non abbia cercato di fare il ministro delle finanze

con questo provvedimento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 697, di cui al disegno di legge di conversione n. 3662.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	360
Maggioranza .....	181
Voti favorevoli .....	201
Voti contrari .....	159

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amici Cesare  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Antonellis Silvio  
 Armella Angelo  
 Armellin Lino  
 Arnaud Gian Aldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Artese Vitale  
Azzaro Giuseppe

Bacchi Domenico  
Baghino Francesco Giulio  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Bassi Aldo  
Battaglia Adolfo  
Bellini Giulio  
Bernardi Guido  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonino Emma  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo  
Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Cafiero Luca  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando

Calderisi Giuseppe  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Canullo Leo  
Caradonna Giulio  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carenini Egidio  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Casati Francesco  
Castelli Migali Anna Maria  
Castoldi Giuseppe  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Ceni Giuseppe  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciannamea Leonardo  
Cicciomessere Roberto  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corleone Francesco  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
De Caro Paolo  
De Cosmo Vincenzo  
Degan Costante

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Drago Antonino  
Dulbecco Francesco

Ebner Michael  
Ermelli Cupelli Enrico  
Erminerio Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Marte  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Elio  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Forte Salvatore  
Fracchia Bruno  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giura Longo Raffaele

Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Gravina Carla  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Innocenti Lino

Laforgia Antonio  
La Loggia Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Rocca Salvatore  
Lattanzio Vito  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Loda Francesco  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Magnani Noya Maria  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammì Oscar  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martini Maria Eletta  
Masiello Vitilio  
Massari Renato  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Mondino Giorgio  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica  
Nonne Giovanni

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rossella  
Palopoli Fulvio  
Pandolfi Filippo Maria  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pellizzari Gianmario  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrucci Amerigo  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Principe Francesco

Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pugno Emilio

Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Rende Pietro  
Rippa Giuseppe  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Romano Riccardo  
Romita Pier Luigi

Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santuz Giorgio  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Servadei Stefano  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Sterpa Egidio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco  
 Tamburini Rolando  
 Tantalò Michele  
 Tassone Mario  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tessari Giangiacomo  
 Tocco Giuseppe  
 Toni Francesco  
 Tozzetti Aldo  
 Trantino Vincenzo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello  
 Trotta Nicola

Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele

Zambon Bruno  
 Zanforlin Antonio  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Agnelli Susanna  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassarre

Balzamo Vincenzo  
 Benedikter Johann detto Hans

Caldoro Antonio  
 Cappelli Lorenzo  
 Cerioni Gianni  
 Colombo Emilio  
 Corder Marino  
 Cuminetti Sergio

Ferrari Silvestro  
 Foschi Franco  
 Fracanzani Carlo

Lamorte Pasquale  
 Lobianco Arcangelo

Napoli Vito

Orione Franco Luigi

Pani Mario  
 Pennacchini Erminio

Rosolen Angela Maria

Scotti Vincenzo  
 Scovacricchi Martino  
 Stegagnini Bruno

Zamberletti Giuseppe

**Per lo svolgimento di interpellanze.**

ARMANDO SARTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMANDO SARTI. Signor Presidente, chiedo a lei e alla Presidenza della Camera di usare il massimo di autorevolezza e di pressione perché il Governo finalmente risponda a tre interpellanze, la prima delle quali è stata presentata il 12 maggio 1981 a firma Spagnoli, Sarti, Violante, Fanti, Codrignani ed altri, rivolta al ministro dell'interno e al ministro di grazia e giustizia. Una successiva interpellanza è stata presentata il 30 luglio 1982, a firma Napolitano, Spagnoli, Ali-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

novi, Sarti, Fracchia, Violante, Fanti ed altri, mentre una terza interpellanza è stata presentata recentemente, il 27 settembre 1982, a firma Sarti, Violante, Fanti, Gualandi ed altri.

Mi permetto, signor Presidente, nel sottoporle questa richiesta, di sottolineare il fatto che tutte e tre le interpellanze concernono la strage di Bologna, e più precisamente le inchieste della magistratura bolognese. È una questione di enorme portata, sia per l'entità del delitto in causa, sia per le conseguenze che sull'opinione pubblica hanno prodotto queste inchieste, essendo esse in parte giustamente considerate come l'esempio che molte cose, a questo riguardo, non funzionano.

Mi permetta ancora, signor Presidente — proprio per un impegno che come parlamentari bolognesi abbiamo assunto con l'associazione dei familiari delle vittime della strage —, di ricordare che nella prima interpellanza, presentata 16 mesi fa, avevamo innanzitutto messo in evidenza che vi era già da allora uno stato di conflitto, sia per il processo dell'*Italicus*, sia per l'istruttoria sulla strage, tra l'ufficio istruzione e l'ufficio della procura di Bologna. Avevamo chiesto quali iniziative fossero state assunte o potessero essere assunte, nell'ambito delle rispettive competenze dei ministri, per attivare in modo diverso i servizi di sicurezza. Volevamo sapere in quale modo fossero stati potenziati gli uffici giudiziari della città, per metterli in grado di far fronte in modo più adeguato alla straordinaria attività inquirente. Avevamo chiesto se fosse stato messo a disposizione dei magistrati inquirenti un apposito nucleo di polizia giudiziaria, per coadiuvarli nelle indagini.

Allora, signor Presidente, sedici mesi fa, il Governo non solo non ha risposto a quella interpellanza, ma non ha neanche assunto alcuna iniziativa. Si può anche comprendere (anche se non certo per questioni di tale entità politica e sociale) che il Governo possa non rispondere tempestivamente alle interpellanze ed alle interrogazioni. Ma almeno dovrebbe assumere le misure necessarie.

Si è poi determinata una situazione che noi già temevamo: il dissidio tra l'ufficio istruzione e l'ufficio della procura di Bologna ha di fatto paralizzato in parte lo svolgimento delle indagini.

Nella successiva interpellanza, presentata tra l'altro dall'intera presidenza del gruppo parlamentare comunista e dai parlamentari emiliani e bolognesi, rivolta al Presidente del Consiglio, si riproponevano le stesse questioni. Si chiedevano notizie sul personale di polizia giudiziaria assegnato ai magistrati inquirenti. Si chiedeva come fossero stati attivati i servizi di informazione. Anche in questo caso, non abbiamo avuto alcuna risposta.

La terza interpellanza, la più recente, presentata il 27 settembre scorso, coglieva uno stato di fatto di grandissimo sdegno dell'Italia, e della città di Bologna in particolare. Il conflitto tra i magistrati è stato portato alle conseguenze estreme. Non solo non sono stati attivati i servizi di sicurezza nel modo in cui ciò sarebbe stato necessario, ma sono stati portati all'estero importanti documenti coperti dal segreto istruttorio e non sono stati subito perseguiti con mandati di cattura i responsabili di tali fatti. Ho motivato, forse in modo non rituale, signor Presidente, questa richiesta pressante. Mi giustifichi per questa insistenza, data l'enormità delle questioni che vorremmo valutare in quest'aula. Da allora vi è stato l'allontanamento di quattro magistrati, un altro magistrato ha rinunciato al suo incarico: siamo tornati insomma, nella fase iniziale, e ciò è molto grave. Vorremmo spiegazioni per quanto compete sia il Presidente del Consiglio, sia i ministri interessati.

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, data la delicatezza del problema, la Presidenza interesserà immediatamente il Governo. Domani, comunque, è prevista la riunione della Conferenza dei capigruppo, e in quella sede sarebbe bene sollevare la questione, in modo che, con il rappresentante del Governo, si possa concordare lo svolgimento dei documenti di cui si è fatto

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

---

cenno nella seduta più ravvicinata possibile.

**Annunzio di interrogazioni  
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpel-

lanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risoluzioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubbliche in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:  
Venerdì 8 ottobre 1982, alle 9:

*Interpellanze e interrogazioni.*

**La seduta termina alle 19.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
AVV. DARIO CASSANELLO*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22,50.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

---

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

---

La XI Commissione,

considerato che la sospensione del pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1980-1981 colpisce gravemente, quanto indiscriminatamente, i produttori agricoli, soprattutto delle piccole e medie aziende;

considerato che il provvedimento di sospensione del Ministro dell'agricoltura si appalesa non fondato su alcuna normativa comunitaria essendo l'attività di controllo delle richieste di aiuto comunitario evidentemente connessa alle operazioni di liquidazione, e risultando inaccettabile una sospensione della corresponsione che colpisce indiscriminatamente tutti gli aventi diritto;

rilevata la condizione di difficoltà nella quale versano i produttori agricoli ingiustamente penalizzati nella loro generalità dopo essere stati, specie nel Mezzogiorno, colpiti dalla recente calamità naturale della siccità;

impegna il Governo

a revocare immediatamente il provvedimento di sospensione adottato al di fuori di qualsiasi normativa comunitaria e nazionale, rimuovendo una ulteriore causa di disagio e di danno per l'olivicultura nazionale già gravemente pregiudicata dall'aumento dei costi e dalle difficoltà connesse alla generale crisi economica.

(7-00228) « CARADONNA, VALENSISE, PAZZAGLIA, MACALUSO, SANTAGATI, TRANTINO, LO PORTO, TRIPODI, MENNITTI, TATARELLA, DEL DONNO, GUARRA, BAGHINO, ZANFAGNA ».

La XIV Commissione,

rilevato che in data 26 gennaio 1982 il Consiglio sanitario nazionale ha approvato i valori limiti per gli inquinamenti dell'aria non confinata;

rilevato che dopo oltre otto mesi non è stato ancora emanato il decreto di recepimento di tali valori limiti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 833 del 1978;

impegna il Governo

a recepire immediatamente con apposito decreto, i valori limiti per gli inquinamenti dell'aria non confinata approvati dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 1982 in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 833 del 1978.

(7-00229) « FACCIO, CICCIOMESSERE ».

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati o saranno assunti a sostegno del diritto a pensione da parte delle ostetriche e per dare concretezza ad una diversa previdenza per queste lavoratrici, di fronte alla grave situazione determinata dal fatto che l'Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche (ENPAO) non paga le pensioni a chi già l'ha maturata e la nega a chi la matura, e ciò anche dopo aver aumentato i contributi. (5-03460)

**TREBBI ALOARDI, FERRARI MARTE, PORTATADINO E CACCIA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — fortemente preoccupati per la prospettata chiusura della ditta Ariflex di Caronno Pertusella (Varese) che con i suoi 160 dipendenti e per il tipo di produzione è un punto importante dell'economia del paese e del settore — quali sono i reali motivi che stanno alla base della proposta di chiusura della ditta Ariflex appartenente al gruppo COMITAL, proposta che ha cambiato repentinamente gli indirizzi e le decisioni annunciate nel recente passato.

Infatti, l'analisi fatta dalla direzione del COMITAL e presentata nel piano alluminio del 7 luglio 1982, prevedeva la specializzazione e nuovi investimenti negli stabilimenti Ariflex di Caronno Pertusella.

Inoltre nel maggio 1982 il presidente dell'EFIM, Fiaccavento, alla Conferenza sulle partecipazioni statali in Lombardia prevedeva lo sviluppo del settore e l'attuazione di investimenti presso lo stabilimento di Caronno Pertusella.

Gli interroganti, considerato inoltre che la Ariflex di Caronno Pertusella è relativamente collegata alla situazione dell'alluminio primario, in quanto fa parte delle terze lavorazioni che hanno notevoli prospettive di sviluppo sia nel mercato in-

terno sia estero, e che lo stabilimento in questione ha un suo spazio in tale settore sia per il tipo di produzione che effettua (imballaggi flessibili con alluminio sottile) sia per il personale altamente specializzato; considerato che l'unica motivazione addotta in modo non ufficiale a sostegno della ventilata chiusura dello stabilimento di Caronno Pertusella è priva di fondamento perché vi sono concrete possibilità della Ariflex di espandersi in quanto il piano regolatore del comune prevede per l'azienda un ampliamento di circa 4.000 metri quadrati coperti da aggiungere ai già esistenti 11.500 metri quadrati coperti, gli interroganti chiedono di conoscere la realtà della situazione; quale sia il reale atteggiamento della COMITAL e del Ministro delle partecipazioni statali; e quali iniziative urgenti si intendono mettere in atto per sviluppare l'azienda nell'interesse dell'economia del paese, a difesa dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori nell'azienda e di tutta la zona. (5-03461)

**CURCIO E GIURA LONGO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se è a conoscenza che a favore dei comuni terremotati della Basilicata non sono state ancora accreditate le somme previste dalla legge n. 219 per l'anno 1981, mentre risulta che tale accreditamento è già avvenuto per numerosi comuni della Campania; che vi è una palese violazione da parte del CIPE della legge n. 187 poiché i finanziamenti assegnati ai comuni per il 1982 non tengono in alcun modo conto del dettato della legge stessa che prevede il finanziamento di tutti i progetti approvati dalle commissioni comunali entro il 30 maggio 1982; che le assegnazioni dei fondi avvenute fino ad oggi danno la sensazione di discriminazioni inaccettabili;

per sapere se il Ministro non ritiene, per la responsabilità che gli deriva per espresso dettato della legge, di dover intervenire per sanare situazioni che sono intollerabili. (5-03462)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**CICCIOMESSERE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ha autorizzato la diffusione presso tutti i reparti di una circolare dello stato maggiore relativa all'iter del disegno di legge concernente l'aumento della indennità operativa per il personale militare delle forze armate.

In tale circolare si afferma infatti che il disegno di legge in oggetto sarebbe stato bloccato dall'ostruzionismo del gruppo parlamentare radicale senza fornire alcuna informazione sui motivi che hanno determinato l'opposizione di questo gruppo politico.

Per sapere se il Ministro della difesa intende tollerare e avallare la citata operazione di mistificazione politica oppure informare, attraverso appositi strumenti, il personale militare sui tempi di presentazione, di deposito, di discussione del citato disegno di legge e sulle posizioni che tutte le forze politiche hanno espresso nel Parlamento sul merito del provvedimento. (5-03463)

**BINELLI, NESPOLO E BIANCHI BERETTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

il consiglio scolastico provinciale di Asti nella seduta del 10 marzo 1982, a seguito anche di un forte movimento popolare e delle organizzazioni sindacali confederali e del settore, esaminata l'istanza presentata dal comune di Villanova (Asti) volta ad ottenere l'istituzione di due sezioni di scuola materna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

il provveditore agli studi di Asti ha proposto al Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 15 marzo 1982, l'accoglimento della richiesta del comune di Villanova « per le valide motivazioni adottate e pienamente confermate dal direttore didattico »;

il provveditore agli studi di Asti nella stessa lettera al Ministero della pubblica istruzione scrive che « Alla proposta è stato assegnato il posto n. 1 della graduatoria provinciale »;

inspiegabilmente invece, il Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna - con nota prot. n. 3279 del 14 luglio 1982 non ha autorizzato la istituzione nel comune di Villanova delle due sezioni di scuola materna statale, ma nella stessa nota, con una procedura inaudita e con un metodo politicamente scorretto e censurabile, ha autorizzato invece l'istituzione di scuole materne statali in altri comuni della provincia di Asti giudicati e specificati nella proposta degli organi scolastici astigiani non prioritari e in ogni caso secondari rispetto alla richiesta del comune di Villanova -:

se corrisponde al vero che l'istituzione della scuola materna statale è stata negata per l'esistenza nello stesso comune di una scuola materna privata i cui dirigenti si oppongono alla statizzazione;

se non ravvisi nel comportamento e nelle decisioni del suo Ministero un atteggiamento ingiustificato e discriminatorio;

se tale decisione immotivata del Ministero della pubblica istruzione non possa essere il frutto di pressioni di tipo clientelare che nulla hanno a che vedere con le esigenze sociali e della scuola nell'astigiano come si evince dalla proposta diversa del provveditore agli studi;

se non intenda promuovere una indagine per riportare chiarezza morale e politica nel merito di questa vicenda;

se, come e con quali precisi impegni il Ministro della pubblica istruzione intende dare risposta positiva alle esigenze sociali e scolastiche del comune di Villanova che permangono in tutta la loro urgenza e gravità. (5-03464)

**FABBRI, PASTORE E PALOPOLI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

premessi che l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 stabilisce che il Governo con proprio decreto fissi i valori-limite per gli inquinanti atmosferici;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

considerato che il Consiglio sanitario nazionale in data 26 gennaio 1982 ha approvato i valori-limite per gli inquinanti dell'aria non confinata;

constatato che ad oltre 8 mesi di distanza non risulta essere stato emanato il decreto di recepimento dei sopraddetti valori -

quali motivi abbiano ostato ed ostino tuttora all'emanazione del decreto citato in premessa. (5-03465)

QUERCIOLO, BIANCHI BERETTA E BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in relazione alla annunciata soppressione del liceo musicale di Milano, annesso al conservatorio, dopo le prese di posizione di studenti, famiglie, insegnanti e il voto unanime del consiglio comunale di Milano che hanno chiesto la continuazione della sperimentazione in previsione di un definitivo riconoscimento, non ritenga di ritirare il provvedimento di soppressione nello spirito della stessa proposta di legge di riforma della scuola secondaria superiore, che prevede un indirizzo musicale che dovrebbe preludere ad una trasformazione degli attuali conservatori di musica su una linea di valorizzazione delle esperienze in atto, fra le quali si inserisce come una delle più valide ed apprezzate quella di Milano. (5-03466)

BACCHI, CIUFFINI, PUMILIA, REINA, ROSSINO E VIZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

le dimensioni dell'intervento di sistemazione idraulica del fiume « Torto », nel territorio di Termini Imerese, che comporta gravi danni all'economia agricola della zona;

le ragioni ed i criteri dell'intervento, che fin dal piano parcellare degli espropri sembrerebbe, secondo il giudizio unanime delle amministrazioni interessate, sovradimensionato rispetto alla situazione del fiume, anche alla luce della memoria storica delle sue vicende;

le sue valutazioni sulle lamentele formulate dagli espropriandi (piccoli proprietari e coltivatori) circa tale sovradimensionamento e, comunque, in ordine alla congruità dell'intervento così come progettato rispetto agli eventuali danni;

se esista, infine, la possibilità di altre modalità tecniche di intervento, a parità di sicurezza, che incidano meno pesantemente sull'economia della zona. (5-03467)

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta confermata la notizia secondo la quale il dottor Giorgio Punzo, attualmente capo della segreteria particolare del Ministro interrogato, sarebbe stato « responsabile dell'Ufficio preposto allo studio dei progetti navali e in tale qualità aveva partecipato alla redazione del contratto di fornitura da parte dell'Intermarine di unità cacciamine per la marina militare ». (5-03468)

PROIETTI, CRUCIANELLI E CICCHITTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

premessi che il comparto dell'elettronica civile assume a Roma e nel Lazio una consistente rilevanza sia per quanto attiene ai livelli occupazionali sia per quanto attiene alla stessa presenza dell'industria in una realtà socio-economica caratterizzata da una consistente concentrazione burocratica e di attività terziarie;

considerato che nel nostro paese quasi tutte le aziende operanti in questo settore sono in crisi, comprese quelle del Lazio, e che, proprio per cercare di superare queste difficoltà, il Parlamento ha varato la legge n. 63 del gennaio 1982;

constatato che il Ministero sta predisponendo in questo periodo gli strumenti operativi di attuazione della suddetta legge e che le linee sulle quali si sta lavorando per il loro approntamento, stando alle indiscrezioni giornalistiche di questi giorni,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

si muovono in un'ottica che non inquadra, come sarebbe necessario, la salvaguardia di un polo produttivo a Roma e nel Lazio in questo settore; queste preoccupazioni sono state chiaramente fatte proprie e denunciate in un documento unitario emesso dalle organizzazioni sindacali;

rilevato che un intervento del tutto parziale o marginale nel Lazio provocherebbe chiusura di aziende e migliaia di disoccupati a Roma e nella regione ma anche diminuzione di tenuta sui mercati non soltanto nazionali della nostra produzione elettronica -

quali iniziative intende prendere perché gli strumenti operativi della legge n. 63 che il Ministero sta predisponendo tengano nel debito conto le richieste di intervento formulate dal complesso delle aziende laziali e se non ritenga opportuno convocare presso il Ministero un incontro con le forze politiche, sociali ed istituzionali della regione, come per altro già richiesto dalle organizzazioni sindacali, prima della definitiva approvazione degli strumenti operativi. (5-03469)

PAJETTA, NAPOLITANO, RUBBI ANTONIO, BOTTARELLI, CHIOVINI E PASQUINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - nell'esprimere la grave preoccupazione per i ripetuti e sistematici rastrellamenti compiuti da reparti libanesi nei campi palestinesi di Beirut e per le inquietanti notizie di un piano libanese per la drastica riduzione della presenza palestinese in Libano; anche in considerazione delle particolari responsabilità che ricadono sulla forza multinazionale italo-franco-americana per la protezione della popolazione civile contro il rischio di nuovi massacri e l'intensificarsi delle persecuzioni - se il Governo intenda promuovere azioni più efficaci dopo l'espressione di preoccupazione esternata a livello diplomatico al neo-presidente della repubblica libanese, che non ha avuto come risposta alcuna effettiva garanzia.

Si chiede pertanto di conoscere quali ulteriori passi che possano essere efficaci

e quali iniziative politiche il Governo italiano intenda compiere presso le autorità libanesi e in seno agli organismi internazionali, per evitare che continuino e si aggravino in Libano azioni dirette a colpire ulteriormente la popolazione palestinese, già vittima nelle scorse settimane dei bombardamenti israeliani e dei massacri compiuti da bande mercenarie con la copertura dell'esercito israeliano.

(5-03470)

CERQUETTI, BARACETTI, BERNINI, ZANINI, CRAVEDI, ANGELINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

1) negli allegati alla tabella 12 per il 1983 la Marina militare afferma di aver sottoposto al Comitato istituito dalla legge 22 marzo 1975, n. 57 un insieme di contratti approvati tra il luglio 1981 e il luglio 1982 per l'ammontare complessivo di circa 78 miliardi di lire e di non aver sottoposto al medesimo Comitato altri contratti pure relativi all'attuazione dei programmi della legge promozionale per un ammontare complessivo di circa 120 miliardi « perché - a suo dire - non necessario »;

2) in una tavola analitica relativa ai contratti approvati nel periodo sopra citato, e per i programmi di cui sopra, emerge che circa 100 dei 120 miliardi di valori relativi a contratti non sottoposti al Comitato risultano destinati a « revisioni di prezzo », in genere di contratti per piattaforme di navi;

3) il sesto comma dell'articolo 70 della legge di bilancio 1981 - riconfermato dall'articolo 26 della legge di bilancio 1982 e anche dall'articolo 14 del disegno di legge di bilancio 1983 recita: « I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1978 e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, eserci-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

tano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati -:

a) se intende richiedere agli organi amministrativi responsabili di tali violazioni di legge una giustificazione del loro operato, con una esatta ricognizione delle eventuali violazioni in materia riscontrabili anche presso organi di forza armata diversi dalla Marina;

b) se intende promuovere l'azione disciplinare, per punire tale mancato rispetto delle leggi nella prassi amministrativa della difesa;

c) se intende riferire al più presto alla Commissione Difesa circa le direttive e i provvedimenti propri, intesi a far rispettare le norme di spesa per gli approvvigionamenti militari. (5-03471)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, BERNINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

1) nell'allegato n. 33 alla Tabella 12 della Difesa per il 1983 si informa che il programma di acquisto di 100 aerei MB 339, determinato con la legge 16 febbraio 1977, n. 38, è temporaneamente ridotto a 81 velivoli;

2) qualora, per ragioni ivi adombrate e circa le quali in questa sede non si entra nel merito, tale riduzione fosse dichiarata definitiva l'AMI riterrebbe necessario investire del tema il Consiglio superiore delle forze armate, mentre nello stesso tempo si ignora che è necessario investire del problema anche il Parlamento, circa la modificazione di un programma determinato con procedure di legge -

se il Ministro intende affermare con opportune direttive il rispetto della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sottoponendo pertanto al Parlamento ogni variazione del programma MB 339 o di altri eventuali, su proposta dello stato maggiore aeronautica e col parere del Consiglio superiore delle forze armate. (5-03472)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, BERNINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

premessò che nella seduta di giovedì 22 aprile 1982 della Commissione Difesa il Ministro accolse come raccomandazione il seguente ordine del giorno (0/3351-Tab. 12/21/7): «La Camera, preso atto delle comunicazioni del Ministro della difesa in merito alle previsioni di destinazione dei fondi per l'ammodernamento delle Forze armate ai capitoli 4011, 4031 e 4051 e con riserva di entrata nel merito delle stesse in occasioni successive, impegna il Governo: a ritenere comunque vincolanti le destinazioni e le singole entità ivi indicate; a fornire nel più breve tempo possibile un prospetto con lo sviluppo pluriennale degli oneri ivi indicati; a subordinare l'introduzione di variazioni alle destinazioni e alle entità di tali fondi all'assenso preventivo delle Commissioni difesa del Parlamento »;

premessò altresì che deve essere noto al Ministro che la ragione dell'ordine del giorno accettato come raccomandazione consisteva nell'aver egli totalmente sovvertito le previsioni contenute negli allegati alla Tabella 12 per il 1982, facendo così mancare ai parlamentari ogni punto di riferimento in materia, data anche l'assenza di ogni cenno allo sviluppo pluriennale degli oneri per i programmi delle leggi promozionali e per quelli di bilancio ordinario -

se intende rispettare almeno oggi l'impegno già assunto un anno fa, allo scopo di rendere corretto il dibattito sul bilancio 1983 nelle parti dedicate ai medesimi problemi. (5-03473)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, BERNINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso:

1) che ai capitoli 4011, 4031 e 4051 del bilancio della Difesa sono stanziati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

sia le disponibilità per i programmi relativi alle « leggi promozionali » sia le disponibilità per i programmi detti di bilancio ordinario;

2) che la legge di bilancio del 1981 con l'articolo 72, terzo comma, ha esteso anche ai programmi di bilancio ordinario le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 e nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38;

3) che la legge di bilancio del 1981, con l'articolo 70, commi secondo, terzo, quarto e quinto, ha riconfermato tale previsione estendendola ad altri capitoli ed ha generalizzato la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372;

4) che in conseguenza di quanto sopra il Parlamento è oggi informato circa i programmi di bilancio ordinario alla spicciolata attraverso i verbali di detti Comitati, ma che le relazioni allegate alla tabella 12 negano in materia le informazioni generali e di dettaglio, gli aggiornamenti d'oneri e gli sviluppi pluriennali degli impegni, nonché le valutazioni operative, riportati invece per i programmi delle « leggi promozionali »;

5) che nella tabella 12 del 1983 ora proposta figurano soltanto i prospetti relativi agli oneri iniziali e globali dei contratti per i programmi di bilancio ordinario approvati tra il luglio 1981 e il luglio 1982, senza alcuno sviluppo pluriennale, senza sommatoria coi programmi di bilancio ordinario approvati nei periodi precedenti, e debitamente aggiornati, e infine senza indicazioni attendibili circa i nuovi programmi di bilancio ordinario che si intendono finanziare, in tutto o pro quota, con le disponibilità residue dei capitoli interessati -:

a) se il Ministro intenda presentare alla Commissione Difesa i progetti e i dati indicati ai punti 4 e 5 della premessa e nelle forme ivi richieste;

b) se il Ministro intende formulare alla Commissione un giudizio sugli effet-

ti delle disposizioni di cui al punto 3 della premessa;

c) se il Ministro, in risposta a quanto lamentato al punto 5, non ritiene che anche i programmi di bilancio ordinario debbano essere intrapresi nel rispetto delle disposizioni procedurali di decisione e di spesa contenuti negli altri articoli delle tre leggi promozionali, così che per tutte le spese riferite ai medesimi capitoli di « ammodernamento » siano vigenti gli stessi regimi di decisione e di controllo. (5-03474)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

premessato che ancora una volta gli allegati alla Tabella 12 sono privi di qualunque dato sul personale militare, relativo a: consistenza, ripartizione per gradi e per stato giuridico, assegnazione di servizio presso enti, corpi oppure uffici suddivisi per grandi tipi di funzioni, distribuzione nelle varie regioni, oneri comparativi per il trattamento economico e per il mantenimento, incrociando altresì fra loro i dati delle precedenti grandi suddivisioni;

premessato altresì che l'articolo 14 del disegno di legge di bilancio per il 1982 richiede ritualmente l'autorizzazione a dei limiti massimi di personale volontario non in servizio permanente effettivo che risultano essere di 95.009 (più 11.821 carabinieri ausiliari) per l'Esercito, di 52.475 per la Marina e di 59.701 per l'Aeronautica, con un totale di ben 219.006 unità di contro invece ad una presenza reale pari a circa un decimo di quella autorizzata -:

a) se il Ministro considera la consegna dei dati di cui al punto 1) al Parlamento come un fatto pregiudizievole per la sicurezza militare nazionale e se quindi essi sono da mantenere segreti;

b) se intende confermare l'ipotesi che il bilancio della difesa calcoli gli oneri per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

il personale volontario non in servizio permanente effettivo di cui al punto 2) sulla base del numero massimo autorizzato o su quale altra base;

c) se intende comunque fornire dati sul personale nel suo complesso e che siano tali da consentire una discussione corretta sul bilancio di previsione per la difesa del 1983. (5-03475)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, BERNINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che il 5 agosto 1982 l'Assemblea dei Deputati, poco prima del voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo ai poteri del Ministro per la protezione civile in materia di amministrazione dei fondi a lui assegnati anche per la manutenzione di aeromobili militari destinati allo spegnimento di incendi, ha votato alla unanimità un ordine del giorno che invitava il Governo a trasferire i fondi del capitolo 4071 della Difesa ad un altro apposito capitolo a disposizione del ministro della protezione civile —:

a) le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di non dover tenere conto dell'ordine del giorno sopra ricordato nella redazione del disegno di legge finanziaria per il 1983;

b) le ragioni per le quali il Ministro della difesa è a tutt'oggi inadempiente circa la presentazione al Parlamento di un

apposito programma di spesa atteso fin dal 1981, e si rivela del tutto incapace a mettere d'accordo i vertici militari sulla redazione di quello. (5-03476)

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI, BERNINI, CRAVEDI, ZANINI, BONCOMPAGNI, CORVISIERI, TESI E BALDASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che ancora una volta la Tabella 12 del bilancio della Difesa per il 1983 è priva di qualunque illustrazione complessiva delle spese sostenute per la partecipazione italiana ad accordi o ad organizzazioni internazionali in materia militare e che altrettanto si rileva, per altri aspetti, dalla Tabella delle spese del Ministero degli esteri, laddove si fanno cenni vaghi agli oneri militari sostenuti per conto dell'ONU soltanto —:

a) se il Ministro intende integrare tale manchevolezza con una apposita relazione che tenga conto degli aspetti politici, organizzativi, tecnici e finanziari della partecipazione italiana ad accordi e organismi militari internazionali comunque in atto;

b) se il Ministro intende altresì illustrare al Parlamento gli aspetti organizzativi e finanziari relativi agli accordi militari internazionali per i quali è stata richiesta la ratifica parlamentare e che quindi non sono formalmente ricompresi nella Tabella 12, ma che purtuttavia incidono anche su questa, oltre che nella legge finanziaria per il 1983. (5-03477)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**ROSSI DI MONTELERA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il Ministero degli affari esteri nel giugno 1981 ha trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato - Ministero del tesoro lo schema di disegno di legge per l'abrogazione (con decorrenza 1° gennaio 1982) delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale se la pensione è pagata all'estero; che tale indennità integrativa (o contingenza) ammonta a circa 180 mila lire mensili e supera in certi casi la pensione stessa, erosa nel corso degli anni dall'inflazione e dalla svalutazione; che i pensionati potrebbero riscuotere la pensione in Italia tramite procuratore, il quale però, in ottemperanza alle norme legislative in vigore (legge 30 aprile 1976, n. 159), non può inviare all'estero più di 175 mila lire all'anno — quali iniziative il Governo intenda prendere al riguardo. (4-16387)

**CICCHITTO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere — tenendo conto delle difficili condizioni economiche in cui si trova il sud pontino e delle potenzialità di sviluppo che invece la zona presenta — le ragioni per le quali ancora non si dà il via alla costruzione di un porto commerciale a Gaeta che sarebbe uno dei punti essenziali per lo sbocco delle attività industriali e commerciali non solo di questa zona della provincia di Latina, ma anche di una parte del frusinate.

L'interrogante fa presente che di fronte alla crisi di una parte della struttura industriale esistente, alla necessità di dar vita ad attività sostitutive a quelle cessate, come la raffineria, rispetto alla quale finora non è arrivato nessun atto concreto,

è indispensabile avviare un'opera come il porto commerciale che sarebbe in grado di dare una prospettiva di sviluppo a tutta una zona che altrimenti si trova in una situazione economica molto difficile.

(4-16388)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — considerato che i negozi sono obbligati a stare aperti almeno tre ore al giorno, dalle 9,30 alle 12,30, per il nuovo decreto del ministro Marcora che modifica il precedente orario (9-13; 17-19) e l'apertura pomeridiana è facoltativa, mentre gli esercenti, comunque, potranno essere a disposizione del pubblico, se lo vorranno, sino ad un massimo di dieci ore al giorno — se non ritenga che questo nuovo decreto, seppure ovvio (visto che chi vuol vendere tiene aperto il negozio certamente nel periodo di maggiore afflusso della clientela, quali possono essere le ore centrali del mattino), ha scontentato tutti, in primo luogo perché, a giudizio delle associazioni commerciali, non si possono imporre orari uguali per tutti i negozi e per tutti i centri abitati, ponendo sullo stesso piano la grande città e le piccole realtà urbane, e in secondo luogo perché, come in particolare a Torino, la ASCOM si sta battendo per le 44 ore di apertura settimanali, secondo le esigenze delle varie località e in terzo luogo perché chi pagherà le conseguenze di un « obbligo » così limitato sarà il consumatore;

per sapere, inoltre, dato che a Torino negli scorsi mesi era entrato in vigore una specie di orario lungo, con la possibilità di tenere aperti gli esercizi in fasce comode anche per la donna che deve rispettare i turni d'ufficio, se non ritenga che con il nuovo decreto si pongono comuni, commercianti e cittadini di fronte al fatto compiuto, proprio alla vigilia dell'incontro tra il Ministero e gli assessori al commercio dei capoluoghi di regione, per discutere questo problema. (4-16389)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

considerato che con l'articolo 19 della legge n. 270, detta del precariato, sono stati riconosciuti i giusti meriti ai docenti vincitori di concorso a cattedra e che è stato emanato il decreto ministeriale 2 settembre 1982 concernenti i requisiti dei docenti aspiranti alla nomina a componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti, nonché delle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

visto che l'articolo 3 del citato decreto ministeriale prevede uno dei seguenti requisiti: l'immissione in ruolo per concorso; l'inclusione in graduatorie di merito, ecc.; l'aver conseguito semplicemente il titolo di studio (per quello universitario con una votazione non inferiore a 98/110) —

se non ritenga che se a tale articolo non si apporteranno le dovute precisazioni i provveditorati agli studi potrebbero essere indotti a compilare un unico elenco tra gli aspiranti a commissari comprendendovi sia i docenti vincitori di concorso e sia coloro che possono vantare soltanto un titolo di studio universitario, in modo che le commissioni per i concorsi a cattedra siano formate soprattutto da commissari che abbiano superato il concorso a cattedre e solo in mancanza di costoro potranno ovviamente essere formate da chi ha il solo titolo di studio, precisando così che si debbono formare distinti elenchi di aspiranti a commissari per dare la precedenza al primo elenco formato dai docenti vincitori di concorso a cattedra e per evitare in tal modo, in presenza di aspiranti vincitori di concorso, di vedere formate le commissioni per concorsi da commissari con il solo titolo di studio, che non hanno mai superato un concorso.

(4-16390)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — ad una settimana dalla conclu-

sione dell'assemblea di Viareggio dove il Governo ha annunciato nuove norme di finanza locale e la probabile imposta autonoma immobiliare, mentre i comuni aspettano ancora il contributo a pareggio 1981 e le trimestralità residue 1982 —:

se è vero che se questi fondi non arriveranno rapidamente molti comuni non saranno più in grado di pagare i fornitori e qualcuno non riuscirà nemmeno a far fronte agli stipendi dei dipendenti:

se è vero che il quadro offerto dai comuni italiani per il 1983 è terrificante, perché le entrate correnti per gli enti locali risultano inferiori del 19,5 per cento rispetto al 1982;

se il Governo è consapevole del fatto che se i comuni italiani se non vogliono rinunciare praticamente al mantenimento del livello già acquisito di servizi pubblici e sociali, occorre ritornare a modificare la legislazione sulla finanza locale che rappresenta oltre il 40 per cento del bilancio dello Stato, con una nuova legislazione pluriennale definita che dia nuovamente ai comuni la possibilità di esigere tasse e imposte, senza dipendere dal bilancio dello Stato. Solo ritornando agli anni dei mutui a pareggio, anche gli enti locali capiranno quanto possano spendere.

(4-16391)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere — considerato che sono ancora troppo pochi i donatori di sangue, e, ad esempio a Torino, esistono due donatori di sangue ogni cento cittadini e nelle varie unità sanitarie locali del Piemonte la media di sangue raccolto non supera l'1,2 o al massimo l'1,5 unità trasfusionale l'anno —:

se il Governo non ritenga di sensibilizzare sul problema la popolazione, in quanto molti credono ancora che il sangue « lo passa la mutua » e non si rendono conto che deve essere fornito da una persona umana ad un'altra;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

che cosa intende fare il Governo per spiegare l'utilità del sangue nelle scuole, nelle fabbriche, negli uffici e nelle comunità, organizzando tra l'altro dei corsi pratici per volontari, donatori e propagandisti, da parte delle associazioni dei volontari del sangue. (4-16392)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — dato che in Italia le caldaie stanno per essere accese ed il prezzo del gasolio è alle stelle e da tutte le parti si invoca il risparmio e l'austerità —:

perché si consente uno spreco tanto palese quanto scandaloso, come ad esempio in Liguria dove si riscaldano milioni di metri cubi non abitati, in quanto in inverno la riviera è abitata da un decimo delle persone presenti in estate;

perché non si prevede un minimo di presenze nei condomini prima di consentire l'accensione delle caldaie e bruciare miliardi per il benessere di pochissimi, i quali hanno molte altre forme di riscaldamento individuale a disposizione;

per sapere infine se non ritenga di assumere iniziative in tal senso. (4-16393)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

il suo parere sulla suddivisione dei cittadini italiani in fasce sociali, tenendo conto che l'evasione fiscale è a un livello insostenibile ed incontrollabile e che intere categorie di lavoratori autonomi non omogenee vengono dichiarate *tout court* prive di possibilità contributiva;

quale metodo viene usato per definire ed individuare i « meno abbienti »;

se è a conoscenza che a tutt'oggi l'evasore fiscale, più o meno legalizzato, viene premiato due volte: non paga le tasse e, non pagandole, automaticamente rientra nella fascia sociale che permette di non pagare i *tickets*, di ottenere la mensa a prezzo ridotto e il presalario per

i figli studenti e molte altre agevolazioni, mentre il lavoratore dipendente controllato alla fonte, se oltrepassa di qualche migliaio di lire il tetto previsto, viene escluso da ogni beneficio. (4-16394)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere il pensiero del Governo sull'opportunità della concessione di un assegno vitalizio come atto di gratitudine della nuova Italia democratica a tutti i combattenti della guerra 1940-1945. (4-16395)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che all'ufficio collocamento di Torino è stato applicato il vecchio testo della legge per l'assunzione obbligatoria nei posti di lavoro (un sordomuto su 200 utenti);

per sapere se il Governo è a conoscenza che a Torino ci sono almeno 100 sordomuti disoccupati e che l'Ente nazionale sordomuti ha proposto di modificare il testo prevedendo l'assunzione di un sordomuto su 35 utenti;

per sapere se il Governo non ritenga urgentemente porre allo studio la proposta modifica a favore dei sordomuti italiani, che non debbono essere ulteriormente emarginati. (4-16396)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — dopo che una ragazza di 19 anni, tossicodipendente, paralizzata alle gambe, si è uccisa la notte di lunedì gettandosi dalla finestra del secondo piano del « centro di rieducazione funzionale » del CTO al Colle della Maddalena a Torino — se è vero che questo centro di rieducazione funzionale, reparto staccato del CTO, ha aperto dallo scorso aprile « l'unità paraplegici » che è stata inserita nella sezione di fisiokinesi e le sono destinati 18 dei 29 posti letto esistenti, ma per mancanza di personale, ne vengo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

no utilizzati soltanto 8 e per farla funzionare è stato richiesto un aumento dell'organico di 48 paramedici, ma la regione ne ha concessi solo 24;

per sapere, inoltre, se è vero che con il suicidio della suddetta ragazza si è portata alla luce la totale mancanza di servizi e attrezzature del « centro di rieducazione funzionale », non esistendo un reparto di rianimazione, mancando ambulatori e per qualsiasi evenienza il malato viene caricato su un'autambulanza e portato al CTO o all'ospedale Molinette di Torino (per arrivare in città occorrono almeno 20 minuti) e soltanto da un paio di mesi è stata installata la radiologia, che non può ancora funzionare per insufficienza di corrente (una nuova centralina costa mezzo miliardo) e, altra grave deficienza, non c'è collegamento con la rete fognaria;

per sapere, infine, se è vero che per una media di circa 35 presenze al giorno si spendono 4 miliardi all'anno, mentre su un personale che conta oltre 100 unità i paramedici sono soltanto una trentina;

per sapere in concreto perché non si completa la ristrutturazione del reparto vuoto al secondo piano del centro.

(4-16397)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la proposta relativa ai nuovi orari di apertura degli esercizi commerciali è stata generalmente rifiutata dai commercianti biellesi che intendono operare nella salvaguardia del principio di autodeterminazione e delle esigenze concrete dei commercianti e dell'utenza biellese, che sono certamente dissimili da quelle di una grande città o di altre zone d'Italia;

per sapere se non ritenga, dato che è contestato il piano della legittimità del principio della obbligatorietà dell'apertura dei negozi in ore predeterminate, se non ritenga che lo spirito innovativo del de-

creto dovrebbe essere inteso in termini di reale migliore funzionalità del sistema distributivo esaltando il servizio ai consumatori e l'efficienza all'interno delle aziende;

per sapere, inoltre, se non ritenga che le fasce (obbligatorie ?!) (fascia anti-meridiana dalle 9 alle 12,30 e fascia pomeridiana dalle 17 alle 19) sono state segnalate dall'ASCOM di Biella;

per sapere, dato che il decreto fissa i principi dell'autodeterminazione degli orari di apertura e la possibilità per l'esercente di superare il tetto delle 44 ore settimanali, se non ritenga di accettare il suggerimento della stessa ASCOM di Biella che con l'adozione delle delibere dei consigli comunali venga inserita una formula che, recependo orientamenti comuni delle organizzazioni commerciali e sociali, al fine di permettere ordine e omogeneità nelle aperture e chiusure dei negozi indicando gli attuali orari vigenti per i settori alimentari, non alimentari e le particolari categorie attualmente regolamentate quali « orari consigliati »;

per sapere, infine, se rimangono ferme le attuali mezze giornate di chiusura, partendo dal presupposto che l'apertura delle aziende « è una facoltà dell'operatore » e se viene mantenuta la possibilità per categorie che lo ritengano utile, di una intera giornata infrasettimanale di chiusura secondo le realtà sino ad oggi consolidate (macellerie, fotografi, oreficerie), nella considerazione che l'intera giornata di chiusura infrasettimanale non è un periodo di riposo, ma tenuto conto della prevalente struttura delle aziende a conduzione familiare, giornata di lavoro (acquisti, approvvigionamenti) degli operatori fuori dalle sedi aziendali. (4-16398)

VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso l'IACP di Catanzaro per sollecitare il positivo esame dell'istanza di cinque capifamiglia di Pizzo (Catanzaro) del 20 agosto 1982 diretta ad ottenere la sospensione del concorso per l'assegna-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

zione di trenta alloggi e la riapertura dei termini per la presentazione della domanda da parte di essi richiedenti che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza ed a causa del sisma del 9 dicembre 1980 che ha colpito l'abitato di Pizzo.

(4-16399)

**PAZZAGLIA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso:

che l'Archivio arcivescovile di Lucca, conservato nel palazzo arcivescovile, famoso per i suoi codici, le migliaia di pergamene e di registri manoscritti, è il più ricco forziere esistente dei lasciti della cultura longobarda in Italia, con oltre 1500 documenti originali, tutti anteriori al mille;

che l'Archivio, oltre i codici, le pergamene, i libri giornalieri della Curia che vanno dal 1200 al 1500, è costituito dalla biblioteca capitolare, fondata nell'VIII secolo; biblioteca unica al mondo per la collezione giuridica che possiede delle leggi medievali, per cui è meta, durante tutto l'anno, di studiosi di tutta Europa, specie tedeschi e francesi —;

come sia possibile che un tale patrimonio morale e storico, di valore inestimabile, patrimonio che deve, ogni giorno, essere custodito con la massima cura, sia affidato a soli tre sacerdoti, e cadano costantemente nel vuoto gli appelli rivolti alla regione Toscana, al comune di Lucca e allo Stato; sicché, vicenda davvero emblematica, tale patrimonio di cultura e di storia, irripetibile, è oggi perfino privo di tutela assicurativa contro l'incendio e il furto;

cosa si intenda, al riguardo fare, e con la massima sollecitudine. (4-16400)

**FRANCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali le pratiche di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità e di equo indennizzo della signora Martignoni Rosanna, vedova

del maggiore dell'aeronautica militare Barucci Ettore (posizione 19342), non siano state ancora evase.

L'interrogante fa presente che la morte del maggiore Barucci Ettore è avvenuta a Firenze il 9 ottobre 1978 e l'infermità che ha provocato il decesso è, secondo la commissione medico-legale dell'Istituto medico dell'aeronautica di Milano (verbale 98/D/80 del 13 marzo 1980), ascrivibile alla Tabella A, prima categoria di infermità per l'indennizzo massimo previsto.

(4-16401)

**CRUCIANELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponde a verità che nell'ITIS « Feltrinelli » di Milano si sia venuta a creare una situazione di particolare disagio, dopo la nomina a preside dello stesso istituto dell'ingegner Peretto;

in particolare, se risponde a verità che a tali situazioni di contrasto radicale con tutte le componenti scolastiche il preside in questione non sia nuovo, essendosi queste verificate in numerosi istituti nei quali esercitava la medesima funzione;

quali siano stati i criteri che hanno guidato il provveditore agli studi di Milano nella scelta a preside di una scuola ove vi sono numerosi, delicatissimi problemi, ed ove è particolarmente delicato lo equilibrio fra le varie componenti, della persona dell'ingegner Peretto;

se risponde a verità che lo stesso è stato in passato colpito da una condanna a quattro mesi di reclusione ed all'interdizione per un anno dai pubblici uffici. (4-16402)

**TASSONE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per avere chiarimenti sul significato della sua memoria consegnata nel corso dei lavori dell'Assemblea dell'ANCI, anzitutto là dove è detto che: « il Ministro ha preannunciato una manovra strutturale sui "contenuti" tra cui il "ripensamento" della formula gestionale USL per ac-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

crescere il coinvolgimento degli enti locali e per assicurare la presenza di componenti manageriali; valorizzazione delle professionalità e delle responsabilità personali, attivazione del sistema informativo sanitario».

(4-16403)

**ACCAME.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, in relazione ai compiti della forza italiana di pace operante in Libano, quali sono le priorità di questi compiti e le conseguenti scelte in caso di conflitto di priorità.

Per conoscere in particolare se non ritenga che il compito di vigilare sulla sicurezza dei palestinesi non debba essere considerato prioritario anche rispetto al compito di garantire l'ordine nella regione di Beirut.

Per conoscere inoltre se non ritenga che comunque i soldati italiani non debbano in alcun modo con la loro presenza dare un avallo a nuove indiscriminate operazioni contro i palestinesi in Libano, operazioni del tipo purtroppo di quelle che stanno verificandosi in questi giorni.

Quanto sopra perché il valore di giustizia è in definitiva anche di maggior rilievo rispetto allo stesso valore della pace.

Per sapere se non ritiene, in conseguenza di quanto sopra, necessario avvertire il Governo libanese che qualora esso interpreti la presenza delle forze italiane nel suo paese solo come un avallo alla sua azione, qualunque essa sia, anche nel caso le forze vengano utilizzate in modo assolutamente improprio, il nostro paese ne trarrà le opportune conseguenze.

(4-16404)

**BETTINI, CERQUETTI, VIRGILI E MOTETTA.** — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere -

considerato che i Ministeri dei trasporti e dell'interno hanno emesso un provvedimento che proibisce il volo con deltaplano « in attesa di una regolamentazione »;

tenuto conto:

che il protrarsi di un mero divieto di tale attività, di elevato livello culturale e sportivo, è lesivo della libertà dei cittadini;

che gli incidenti ed i pericoli per terzi, in tale attività, non sembrano superare per numero e gravità quelli presenti in altre attività;

che è comunque da ritenersi necessaria una specifica regolamentazione del volo con deltaplano -

quali iniziative sono in corso per giungere al più presto a ripristinare la possibilità, per i cittadini, di praticare tale attività nel quadro di una regolamentazione da emanarsi urgentemente.

(4-16405)

**ACCAME.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è al corrente dell'episodio dell'aereo BM volo 358 sulla linea Roma-Reggio Calabria che, partito il 6 ottobre 1982 da Roma, è rientrato a Roma. Infatti, arrivato a Ponza sulla rotta pianificata Ponza-Caraffa di Catanzaro-Reggio Calabria, rotta interamente situata nell'aerovia, ha invertito la rotta per il rientro a Roma. Poco a sud di Ponza il comandante ha infatti chiesto al controllo regionale (Ciampino) di cambiare rotta per evitare un fronte temporalesco. La nuova rotta chiesta era Ponza-Palermo-Reggio Calabria, rotta che il controllore ha interpretato come Ponza-Palermo-Catania-Reggio perché in questo caso la rotta era interamente sistemata dentro un'aerovia, mentre il pilota intendeva da Palermo dirigersi direttamente a Reggio, quest'ultimo tratto fuori aerovia. In questo contesto va tenuto presente che tra Decimomannu e Sigonella c'è un corridoio aereo riservato ai rifornimenti di volo militari, e ieri uno di questi rifornimenti era in corso nel corridoio. Il comandante ha avuto autorizzazione a proseguire per Palermo ma a condizione di scendere da 27 mila piedi a 25 mila piedi. Tuttavia il comandante non è voluto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

scendere a 25 mila piedi per le condizioni meteorologiche ma ha chiesto una quota superiore ai 27 mila. D'altra parte tra 27 mila e 29 mila le quote erano occupate dal corridoio militare. Le quote oltre 30 mila erano libere però il controllo non le ha concesse nella convinzione che (immaginando la rotta come la Palermo-Catania-Reggio) nella fase di discesa avrebbe interferito col corridoio. L'episodio ripropone il problema della possibilità di convivenza di corridoi aerei militari in uno spazio fittamente utilizzato dal traffico civile e ripropone altresì il problema della disciplina di volo.

Per conoscere, in conseguenza, quali provvedimenti si dovranno adottare tenuto conto di numerosi altri episodi preoccupanti verificatisi in questa zona.

(4-16406)

**ACCAME.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in riferimento ai piani nazionali per l'energia e in particolare per quanto riguarda il settore dei programmi petroliferi —:

1) se esiste un piano elaborato dall'ente di Stato e quali sono le premesse e il quadro da cui tale piano prende avvio;

2) se nel quadro di tale piano è stato sviluppato un modello matematico, da cui scaturirebbe la necessità di chiusura di determinate raffinerie;

3) quali sono le premesse logiche da cui parte tale modello matematico, quali le ragioni che hanno portato ad adottare tale modello e non un altro, quali i parametri assunti, le variabili considerate, i vincoli fissati;

4) se le premesse che hanno condizionato il modello matematico hanno avuto l'avallo preventivo del Ministero dell'industria e se tengono conto delle pianificazioni locali e regionali;

5) in conseguenza, quale validità venga attribuita a tale modello matematico;

6) quale sviluppo temporale si vuole comunque attribuire alle soluzioni, cioè quale « scansione dei provvedimenti » esse implicherebbero nel tempo e se tengono conto di possibili ristrutturazioni che possono notevolmente incidere sulle premesse degli studi e dei piani e in particolare dei modelli matematici che vengono sbandierati come inappellabili *deus ex machina* delle decisioni.

Per conoscere, in definitiva, quale serietà e validità si possano attribuire nel contesto politico a soluzioni tecniche di cui si ignorano le premesse (le quali non possono prescindere dalla soluzione dei problemi sociali), di cui si ignora la logica di sviluppo (soprattutto della impostazione cosiddetta « matematica »), di cui si ignora se siano o meno in linea con le direttive del Ministero dell'industria al quale compete ovviamente la responsabilità ultima dell'impostazione degli studi e l'assunzione delle decisioni. (4-16407)

**PEZZATI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del provvedimento del Provveditorato agli studi di Firenze di soppressione della classe IV del corso *post-qualifica* elettronici dell'Istituto « B. Cellini » di Borgo San Lorenzo, che ha sollevato l'unanime protesta del consiglio comunale, delle famiglie e degli studenti dell'istituto stesso.

Poiché tale decisione, oltre che indebolire la presenza di detto istituto in tutto il comprensorio del Mugello, priva i giovani di un importante settore di istruzione professionale, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno non dar corso a questa decisione del Provveditorato agli studi e conferire anzi piena e totale autonomia all'Istituto professionale « B. Cellini » di Borgo San Lorenzo. (4-16408)

**BENCO GRUBER.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a chi e in quale forma debbano rivolgersi le persone anziane che abbiano perduto in guerra il loro co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

niuge per avere il riconoscimento di una pensione decorosa e non vedersi - come è il caso della signora Gabriella Todeschini, nata a Trieste il 3 novembre 1913, abitante a Trieste, via Pauliana, n. 14, vedova di Matera Salvatore, capitano F.T.R., deceduto l'8 gennaio 1943 per cause di guerra, iscrizione n. 4055643 - sottratta la pensione.

Ella infatti da più di due anni a questa parte ha domandato al Ministero della difesa, senza ricevere risposta:

a) la riammissione al beneficio della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra goduta dal 1° gennaio 1943 e revocata dal 1° giugno 1980;

b) in alternativa la sollecita liquidazione della pensione di guerra per la quale ha fatto domanda;

c) la sospensione delle trattenute, che attualmente le vengono fatte sulla pensione ordinaria indiretta concessa dal 1° giugno 1980 e sulla sua pensione diretta dello Stato come insegnante.

Infatti, non solo la pensione che attualmente viene corrisposta si riduce alla cifra irrisoria di circa 30 mila lire mensili, ma le vengono altresì imputate trattenute di rivalsa per l'opzione a suo tempo richiesta sulla sua pensione personale di insegnante elementare guadagnata in lunghi anni per mantenere la stessa e la figlia dopo l'immaturo morte del marito.

Si tratta di un caso emblematico di mancata assistenza, ed è anche per una doverosa informazione, ma non solo delle persone interessate, che l'interrogante si augura possa essere sollecitamente risolto il caso anche in rispetto di chi in giovane età è stato privato del diritto di provvedere alla moglie e alla figlia. (4-16409)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere -

premessi che l'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prevede che « nel caso di trasferimento, totale o parziale,

della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purché residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante »;

considerato che l'Ispettorato per le zone terremotate della Sicilia che, in un primo tempo, non riconosceva il diritto ad ottenere il contributo agli acquirenti di un fabbricato danneggiato dal terremoto, successivamente dopo che la materia è stata definita, con una apposita circolare esplicativa del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali avente per oggetto « circolare esplicativa su vari problemi insorti sulla interpretazione e sulla applicazione della normativa emanata per il Belice », ha provveduto ad emettere i decreti relativi;

preso atto che la Ragioneria generale dello Stato ha bloccato i provvedimenti riguardanti atti fra viventi ed ha inoltrato un quesito al Ministero del tesoro per un chiarimento;

visto che tale iniziativa ha di fatto bloccato tutti i provvedimenti che hanno in atto l'articolo 13 della citata legge n. 64 del 1981 -

quali iniziative e direttive intenda adottare per una rapida soluzione della questione e perché possa essere garantito agli aventi diritto quanto dovuto dalla legge per gli abitanti delle zone terremotate del Belice. (4-16410)

**RIPPA, BONINO, ROCCELLA E TESSARI ALESSANDRO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che la signora Marida de' Spagnolis, attraverso una lettera pubblicata dal quotidiano *Il Giornale di Sicilia* il 24 settembre 1982 denunciava di essersi recata a Palermo « nell'antica e suggestiva piazzetta San Francesco. Ho visto che in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

questa piazza si compiono spesso lavori per i quali è necessario estirpare provvisoriamente i basoli della pavimentazione. Nel rimetterli in opera nessuno si cura di considerare che essi non erano stati posti, in origine, a caso, ma secondo un preciso disegno bicromo a spina di pesce, con alternanza di basoli chiari di selce e scuri di pietra lavica. In tal modo si distrugge il notevole effetto cromatico del basolato. Nella stessa piazza vi è un edificio semidistrutto situato sul lato sinistro, guardando la piazza. Esso è ridotto ormai a deposito di immondizie ed è in queste condizioni dalla fine della guerra. Esiste inoltre un progetto comunale mai attuato per la sua demolizione » -:

a) se quanto denunciato dalla signora Marida de' Spagnolis risulta vero;

b) in caso affermativo, quali iniziative si intendano promuovere e sollecitare al fine di porre fine allo scempio in corso.  
(4-16411)

RIPPA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto scritto dal signor Alberto Bertuzzi, nella sua rubrica « Dalla parte del cittadino », pubblicata nel settimanale *L'Europeo* nell'edizione dell'11 ottobre 1982.

Nel citato articolo, si sostiene che « c'era una volta a Milano un potente soprintendente ai beni ambientali e architettonici, di nome Lionello Costanza-Fattori. Costui, per difendersi dalle critiche della sua collaboratrice Maria Teresa Saracino, indignata per i rilevanti soprapprezzi nei restauri, sparò contro di lei bordate di lupara: fece correre voce, e lo dichiarò persino a me, che la Saracino sarebbe stata una brigatista rossa pedinata dalla DIGOS; ottenne un'ispezione ministeriale nei confronti della donna; dall'allora ministro Egidio Ariosto ottenne un decreto di rimozione della Saracino. Appena la Saracino ottenne dal TAR l'annullamento dell'immotivato decreto ministeriale, il Costanza-Fattori mobilitò 27 deputati e 7 senatori, tutti DC, che si prestarono al vile gioco con due interro-

gazioni parlamentari, pregiudizievoli e diffamatorie per la Saracino; indirizzò alla Saracino, oltreché a me, che la difendevo, una bordata di querele; alla ripresa di attività della Saracino nel suo ufficio, dopo la sentenza del TAR, non le riaffidò più alcun lavoro di restauro, ma la confinò in un ufficio periferico. Intanto il pretore milanese Sergio D'Angelo, che stava per processare Costanza-Fattori per ipotesi di omissione di atti d'ufficio e quindi carenza di controlli sugli appalti d'oro, avendo ricevuto dalla Saracino l'analisi di un appalto firmato dallo stesso Costanza-Fattori, con un soprapprezzo di ben 800 milioni, nominò tre periti che confermarono il conteggio, così configurando a carico del Soprintendente un reato più grave, non più di competenza pretorile. Sicché il giudice rimise il fascicolo alla procura della Repubblica che dovrà decidere nei prossimi giorni. Contestualmente il ministro dei beni culturali Vincenzo Scotti finì per accogliere le mie reiterate istanze per l'allontanamento da Milano di Costanza-Fattori, e non potendosi nella amministrazione punire chicchessia, anche nel caso di fondati sospetti, e non volendo nemmeno il ministro ricorrere alla prevista sospensione cautelativa, sapete che fece? Promosse il chiacchierato soprintendente a ispettore centrale presso il ministero. Ora viene il bello. Infatti Costanza-Fattori, considerando disagevole e quindi "punitiva" la promozione, oltreché nociva alla sua immagine di buon padre di famiglia, nell'amministrazione del denaro pubblico ricorse al TAR, che sospese, ma non annullò, la promozione con un'ordinanza datata 15 luglio con la seguente motivazione:

" Vista l'ordinanza presidenziale 29 giugno 1982, con la quale si è ordinato al ministero dei beni culturali di depositare entro 8 giorni la delibera del 25 maggio 1982 del consiglio di amministrazione citata nel telegramma 3 giugno 1982 del ministero dei beni culturali; rilevato che l'adempimento istruttorio non è stato eseguito; accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione".

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

Ciò significa a mio parere, che l'ina-dempimento rilevato prefigura una connivenza ministeriale per mantenere al suo posto Costanza-Fattori. Così questo individuo è ritornato nel suo ufficio, dal quale per il tramite della DC milanese, invia avvertimenti mafiosi. Un comportamento che supera i limiti della decenza».

Per sapere:

a) se quanto contenuto è ricostruito nell'articolo del signor Alberto Bertuzzi risponde al vero;

b) i motivi per i quali il signor Costanza-Fattori, invece di essere sospeso cautelativamente è stato promosso a ispettore centrale presso il Ministero;

c) se, anche a seguito della denuncia del signor Alberto Bertuzzi, non si ritenga promuovere e sollecitare un'inchiesta amministrativa per accertare le responsabilità per quella « connivenza ministeriale », che, come ha scritto il signor Bertuzzi, permette al signor Costanza-Fattori di restare impunemente al suo posto. (4-16412)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al caso dell'obiettore di coscienza altoatesino Eduard Wieser, la cui domanda di servizio civile alternativo è stata respinta perché « scarsamente motivata » —:

quali ragioni motivino la ricusazione dell'obiezione per chi, disponibile ad accettare il regolare servizio militare al tempo della visita di leva, abbia maturato una consapevolezza nonviolenta in tempi successivi e quindi ritenga di dover chiedere successivamente la sostituzione del servizio civile;

se, nei casi di giovani obiettori appartenenti a gruppi di minoranza etnica, come nel caso del Wieser, siano tutelati, anche nel caso dell'obiezione di coscienza, i diritti linguistici previsti dalla legge.

(4-16413)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali criteri il Ministero della difesa abbia respin-

to la richiesta di servizio civile presentata dall'obiettore di coscienza piacentino Franco Fornasari. Sembra infatti che il giovane si sia sempre distinto, nella sua città, per una coerente militanza pacifista e nonviolenta, così da dare qualche fondatezza a ipotesi di errore nella formula di insussistenza di « validi motivi di ordine etico, filosofico, religioso » con cui il Ministero della difesa ha respinto la sua istanza. (4-16414)

PORCELLANA E PORTATADINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

che nella mattinata del 5 ottobre 1982 due consiglieri comunali di minoranza del comune di Moncalieri (Torino) hanno richiesto per iscritto e verbalmente di poter consultare atti relativi ad una delibera che era all'ordine del giorno della seduta consiliare del giorno successivo (6 ottobre 1982);

che il sindaco ha rifiutato di aderire a tale richiesta —

quali iniziative intenda urgentemente assumere per evitare il ripetersi di simili abusi. (4-16415)

VIGNOLA, SANDOMENICO E FORTE SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

premessi che la legge 7 agosto 1982, n. 526, stanziava lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio;

considerato che il Consorzio trasporti pubblici di Napoli ha avuto approvato dalla speciale commissione 1221 il progetto esecutivo della tratta « Calata Capodichino via Guigliano-Melito » della ferrovia Alifana, e la SFSM ha dovuto sospendere i cantieri per il raddoppio della linea Napoli-Pomigliano d'Arco della Circumvesuviana per esaurimento dei fondi;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

tenuto conto della grave situazione del trasporto a Napoli;

visto gli impegni assunti nell'incontro che il Ministro dei trasporti ebbe con la giunta comunale di Napoli nell'ottobre 1981 -

quali atti intende svolgere perché il CTP e la SFSM possano beneficiare dei contributi previsti dalla legge n. 526.

(4-16416)

SANTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - relativamente al progetto di aggiornamento del piano regolatore generale della rada di Vado Ligure elaborato dalla MAR CONSULT, e tenendo conto che:

1) il progetto di variante del piano regolatore generale della rada di Vado Ligure è conforme alle ipotesi base del progetto pilota;

2) la realizzazione della prima fase che va sino al 1986-1987 del progetto pilota può essere ottenuta solo se si avrà una contestualità di finanziamenti a cominciare da quelli indispensabili per le opere a mare del *terminal* carbonifero di Vado Ligure;

3) per quanto riguarda la fase successiva all'86-87 la richiesta avanzata dagli enti savonesi di anticipazione di tre accosti *containers* a Vado Ligure deve essere valutata non in contrapposizione alla realizzazione del porto di Voltri, ma rispetto alle esigenze conseguenti le previsioni dei traffici containerizzati a livello mondiale formulate dall'Italimpianti e che già sono state ritenute da esperti del settore superate in difetto -

se il Ministro non concordi con la esigenza di intervenire affinché sia concesso uno stanziamento di almeno 20 miliardi per la realizzazione delle opere a mare del *terminal* carbonifero di Vado Ligure, aggiuntivi rispetto alla richiesta di 50 miliardi per Voltri, necessari per consentire quanto previsto nel piano energetico nazionale.

(4-16417)

SANTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere - premesso che:

all'interno del raggruppamento Ansaldo è stato varato un nuovo assetto interno del settore elettronico. È stata varata nei giorni scorsi la divisione elettronica industriale, subito ribattezzata DEI;

la nuova struttura raggruppa quella che fino a ieri era la divisione automazione nell'ambito del settore industria;

la DEI ha il compito di studiare, produrre e commercializzare apparecchiature elettroniche per l'industria -

quali siano le motivazioni tecniche che hanno condotto a questa ristrutturazione del gruppo Ansaldo, quanto dette motivazioni siano da imputare alla volontà di potenziare la produttività e la competitività delle aziende del gruppo Ansaldo e in che misura invece esse trovino o meno origine nell'esigenza di una ristrutturazione interna al gruppo dirigenziale dell'Ansaldo stessa. Tutto ciò mentre i maggiori gruppi privati del settore (Franco Tosi, Magrini, Riva-Calzoni) stanno concludendo accordi con il colosso francese Marlin Gerie per riunire tutte le attività elettromeccaniche in un'unica aggregazione consortile di stampo privatistico con la prospettiva di una « guerra » tra settore pubblico e privato. (4-16418)

SANTI. — *Ai Ministri della sanità, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

l'Associazione italiana per la prevenzione dell'abuso all'infanzia, al termine del convegno di studi su « *handicaps*, istituzioni ed abusi » tenutosi a suo tempo a Castelgandolfo, ha proposto all'attenzione della pubblica opinione e delle forze politiche importanti considerazioni;

una società, uno Stato, che vuole ispirarsi ai principi di solidarietà iscritti nella Costituzione repubblicana, non può continuare a perpetuare le varie forme

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

di esclusione dei soggetti portatori di *handicaps*;

va evitato però di seguire una via caratterizzata da atteggiamenti paternalistici prendendo in considerazione l'handicappato come una realtà meramente passiva;

non appare neppure sufficiente una politica che privilegi la creazione e il funzionamento di servizi numerosi ed efficienti: infatti i servizi di per sé finiscono per appiattirsi assicurando una risposta minimale ai bisogni di tutti, cioè dando risposte generiche ai detti bisogni e ignorando i bisogni concreti di ogni singola persona;

il problema dell'integrazione degli handicappati richiede dunque di battere una via nuova in una visione non solo sanitaria ed assistenziale, ma sociale del problema stesso;

non vanno privilegiate le soluzioni mediche e assistenziali, con le inevitabili deleghe ai tecnici, agli specialisti, ma quelle di reale integrazione sociale: allora le iniziative da prendere riguardano molti settori, quali: la scuola, il lavoro, le strutture urbanistiche e abitative, gli spazi verdi e così via;

in tal senso sarebbe necessario:

1) verificare la legislazione esistente in materia di inserimento degli handicappati nella vita sociale;

2) sollecitare iniziative nel senso di attuare un approccio globale ai problemi dell'*handicap* che riguardi una serie di settori (abolizione delle barriere architettoniche, urbanistica, spazi verdi, occasioni occupazionali, ecc.) che si muova in senso preventivo e non solo riparativo;

3) contribuire alla formazione degli operatori socio-sanitari;

4) diffondere la conoscenza delle diverse sindromi da maltrattamento nei confronti di tutti i bambini, fra i medici e fra tutti gli operatori per conseguire almeno una corretta applicazione delle leggi esistenti;

5) sollecitare la creazione di una scuola diversa per tutti e quindi per gli handicappati;

in particolare, per quanto attiene il problema delle difficoltà e dei bisogni che determina nell'ambito della famiglia la presenza di un handicappato medio-grave, risulta evidente l'insufficienza dei servizi socio-assistenziali esistenti o normalmente erogati;

si potrebbero individuare alcuni interventi centrati sulla famiglia, valutati anche nell'ambito del diritto di famiglia piuttosto che in quello assistenziale;

Sommariamente:

1) assistenza domiciliare, continuativa o occasionale, che rispetti comunque la dignità e le condizioni di eventuale riservatezza richieste;

2) servizi di consulenza familiare interdisciplinare e individuazione della figura del « consigliere familiare » la cui attività si dovrebbe esplicare soprattutto nei primissimi anni di vita del bambino handicappato;

3) centri diurni polivalenti ad alta intensività assistenziale e riabilitativa;

4) centri a carattere parafamiliare con personale infermieristico qualificato, in cui ospitare, per periodi definitivi, handicappati il cui nucleo familiare, per eventi eccezionali (malattia, gravidanza, impegni imprevisti, ecc.) o per normali esigenze di riposo e di socializzazione, debba essere temporaneamente sostituito nell'attività assistenziale;

inoltre, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e per sostenere i maggiori oneri, si dovrebbe prevedere:

1) che il genitore o il familiare che assista continuativamente un handicappato, qualora non goda di migliori condizioni, usufruisca di diritto delle normali assicurazioni previdenziali e sociali;

2) che al genitore o al familiare lavoratore che assista continuativamente un handicappato sia consentito di lavorare a tempo ridotto e, qualora sia possibile,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Per i figli handicappati gli assegni familiari sono quadruplicati;

3) che nella determinazione del reddito complessivo dichiarato dal genitore o del familiare che a carico proprio ha un handicappato convivente, si deduca la somma di lire 6.000.000, purché questo non sia superiore ai 15.000.000;

4) che ogni trasferimento di patrimonio a titolo gratuito destinato ad un handicappato sia esente da ogni imposta diretta reale e dall'imposta sulle successioni -

quale sia il pensiero del Governo relativamente alle conclusioni del Convegno di Castelgandolfo e quali interventi siano in atto o si intendano intraprendere per dare alle aspirazioni di quanti si battono per garantire i diritti dei più indifesi una positiva risposta. (4-16419)

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

migliaia di insegnanti dovranno attendere fino all'83 prima di poter accedere ai corsi di abilitazione necessari per entrare in ruolo. Il Ministero della pubblica istruzione ha deciso di farli precedere da un corso di « formazione professionale » della durata di 48 ore. La circolare arrivata nei provveditorati parla di ottobrenovembre: quindi, prima dell'83, non appariranno all'orizzonte i corsi di abilitazione: una delusione per migliaia di insegnanti, che da sei anni attendono la possibilità di entrare definitivamente in ruolo;

i corsi pre-abilitanti saranno organizzati dai sovrintendenti scolastici regionali, figure poco note nella « gerarchia » scolastica e costituiranno un ripasso generale della materia per tutti i volontari che si presenteranno: i corsi, infatti, non sono obbligatori, ma « caldamente consigliati » dalla circolare:

pur prevedendo il loro termine alla fine di novembre, per la tanto sospirata abilitazione se ne riparlerà nell'83, anche se la legge sul precariato entrata in vigore all'inizio di giugno dava novanta giorni di tempo per bandire gli esami di abilitazione -

quali motivazioni siano alla base della indizione dei succitati corsi che paiono una manovra dilatoria che si aggiunge ai già sei anni di rinvii dei concorsi di abilitazione. (4-16420)

SANTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

i principi e gli obiettivi della riforma sanitaria corrispondono ad una logica di sviluppo della società italiana conforme ai presupposti di giustizia e di solidarietà sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

sentita è la necessità di dare piena attuazione, senza distorsioni, al disegno riformatore, come indispensabile elemento di riferimento per ogni seria iniziativa programmatica, e l'esigenza di un funzionamento nazionale del sistema che sia adeguato ai livelli di prestazioni programmati e che eviti il verificarsi di disavanzi, più o meno sommersi; elemento di confusione e di incertezza per una corretta gestione del servizio;

è necessario che le regioni assolvano appieno la funzione programmatica che loro compete anche ai fini dell'indispensabile riequilibrio dei presidi e dei servizi sanitari e di una corretta, trasparente, rigorosa gestione delle risorse a tutti i livelli e soprattutto a quelli cui è demandata la concreta erogazione dei servizi;

soprattutto nel settore dell'assistenza agli anziani, ai tossicodipendenti, ai disturbati psichici, agli handicappati, nonché all'area materno-infantile occorre evitare che gli interventi integrati di tipo socio-assistenziale gravino sui bilanci delle unità sanitarie locali -

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

quale sia in merito il pensiero del Ministro e in particolare sulla necessità di un più attivo ruolo delle assemblee delle unità sanitarie locali non solo nello svolgimento dei compiti previsti dalla legge ma anche in quelli di indirizzo, di coordinamento nei confronti dei comitati di gestione e di promozione di una più larga partecipazione a tutti i livelli.

(4-16421)

**PATRIA, ARMELLA, BORGOGGIO, FRACCHIA E NESPOLO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - ricordato che:

a pochi mesi dall'inaugurazione della nuova tangenziale SUD-EST di Alessandria si stanno registrando da parte degli utenti gravi lacune;

molti interventi completativi dell'opera, non sono ancora stati realizzati e creano difficoltà nella viabilità, che sta diventando intensa, sia perché collega importanti arterie che uniscono Alessandria a Novi, Acqui, Ovada e ai raccordi autostradali della Torino-Piacenza e della Voltri - Santhià; sia perché dà accesso alla zona industriale D/3 di Alessandria dove si sono installate e si stanno installando oltre 56 aziende artigiane e piccole imprese con quasi un migliaio di addetti;

avvicinandosi la stagione invernale e il periodo delle nebbie particolarmente intense in quel tratto, poiché la tangenziale o attraversa o corre lungo il fiume Bormida, sono necessari interventi urgenti da prendersi, per renderne più sicura la percorribilità, in particolare:

1) installazione di luci arancione su tralicci portanti per l'illuminazione dei punti in cui si imbecca in entrata e in uscita la tangenziale;

2) messa in opera di segnaletica visibile sia di giorno che di notte, per indicarne gli accessi;

3) illuminazione laterale o verticale per i tratti stradali di scivolo, che con-

ducono in entrata o in uscita alla tangenziale;

4) installazione di semafori nei tratti di entrata e di uscita per regolare il traffico delle statali collegate con la tangenziale;

5) messa in opera di *guard-rail* nelle postazioni più opportune per guidare meglio gli utenti nei tratti maggiormente pericolosi;

6) adeguata manutenzione, compresa una segnaletica giusta, visibile, adeguata;

considerato:

che senza gli interventi richiesti, ci sarà un ulteriore aggravio della pericolosità già riscontrata, con un aumento degli incidenti stradali che già si sono verificati e che continuano a verificarsi, con risultati anche mortali;

che tale opera, se non completata nelle carenze segnalate, non potrà raggiungere gli scopi per cui venne realizzata e potrebbe anche divenire non idonea al collegamento con la zona industriale, scoraggiando di fatto gli utenti a servirsene, per le condizioni di incompletezza, di trascuratezza e di abbandono, oggi verificabili -

quali sono le iniziative che ha disposto od intende disporre al fine di porre tempestivo rimedio alle carenze segnalate.

(4-16422)

**DE CATALDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, dopo una astensione degli avvocati e procuratori da tutte le udienze per due mesi, è stato disposto l'aumento dell'organico del tribunale di Brindisi nella misura di due sole unità, di cui una assegnata alla procura della Repubblica;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

nessun riscontro hanno avuto le richieste del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in relazione alla assoluta necessità del ripristino della terza sezione e della dotazione di un organico per la Corte di assise;

la situazione risulta essersi aggravata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 532 del 1982, istitutiva del « Tribunale della libertà »;

con delibera del 28 settembre 1982 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Brindisi ha espresso il voto che « il Ministero di grazia e giustizia, avvalendosi della facoltà riservatasi con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, di utilizzare le sedici unità di personale appositamente accantonate, voglia aumentare l'organico del tribunale di Brindisi di almeno un altro giudice che, affiancando il presidente di sezione già assegnato, possa consentire la composizione dell'organico, sia pure minimo, della sezione di Corte di assise » -

gli intendimenti del Governo al riguardo. (4-16423)

**PERRONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se si ritiene sia lecito penalizzare le popolazioni del centro della Sicilia ipotizzando la rea-

lizzazione di un poligono nella zona ricadente nei comuni di Mistretta, Nicosia, Capizzi, Castel di Lucio, Cerani su una superficie di 20.000 ettari.

Si chiede di sapere se risponda al vero che le Comunità delle zone predette, invece di essere all'attenzione del Governo per interventi produttivi, ai fini dello sviluppo socio-economico della zona interessata, interventi, peraltro, riparatori da parte di uno Stato che ha lasciato nel completo abbandono e sottosviluppo una zona che avrebbe dovuto invece ottenere gli interventi previsti dalla legge n. 183 con un progetto speciale per le zone interne (anche se ciò è avvenuto con la compiacenza della regione Siciliana la quale ha consentito che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e quindi la Cassa del Mezzogiorno spreccassero le somme per le zone interne, particolarmente depresse, della Sicilia con interventi a pioggia per piccole opere senza alcun riferimento allo spirito e alla lettera della legge n. 183), siano per giunta punite con la realizzazione di un'opera che di fatto finirebbe con l'impedire qualsiasi ulteriore intervento tendente alla realizzazione dello sviluppo della zona stessa.

Si chiede, infine, di sapere se al fine di tranquillizzare le Comunità interessate, non si intendano dare immediate direttive per far sospendere le iniziative finalizzate a realizzare una opera che arrecherebbe un danno irreparabile per lo sviluppo della zona interna della Sicilia. (4-16424)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

—

CICCIOMESSERE, ROCCELLA, AJELLO, MELLINI E BONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se si ritiene urgente e indispensabile ritirare da Beirut il contingente italiano della Forza multinazionale al fine di non avallare le violenze dell'esercito libanese nei confronti dei palestinesi e la loro deportazione nei campi di concentramento israeliani. La permanenza delle forze militari italiane nel Libano in tale situazione renderebbe il nostro paese complice degli atti di persecuzione nei confronti del popolo palestinese. (3-06758)

POCHETTI E FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che l'INPS ha inviato ai medici bollettini di pagamento per l'assistenza malattia;

se gli risulti che le ingiunzioni di pagamento sono state fatte senza aver accertato se i medici fossero già coperti da assicurazione malattia per effetto di un loro rapporto di dipendenza;

se intenda accertare a chi debba essere attribuita la responsabilità di questo singolare modo di agire, che costringe i medici a produrre ricorsi su ricorsi al fine di essere sgravati da ingiusti oneri e l'INPS stessa ad una mole di lavoro che aggrava i costi delle riscossioni che le sono state demandate per legge;

infine, quali disposizioni si intendano dare per far cessare l'arbitrio dell'iniziativa e la confusione nel servizio e quali misure intenda adottare verso i responsabili della compilazione degli elenchi dei medici soggetti alla contribuzione, molti dei quali avevano già prodotto più di un ricorso all'ENPAM, avverso la imposizione anzidetta. (3-06759)

VALENSISE, SERVELLO, MENNITTI, STATI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E MARTINAT. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se condivide il costoso metodo adottato dall'Alfa Romeo con la pubblicazione sulla stampa di una curiosa lettera polemica nei confronti delle note decisioni della magistratura relative alla efficacia degli accordi per la cassa integrazione guadagni, attesa la natura pubblica dell'azienda che impone la massima oculatezza nell'uso del denaro pubblico cui l'azienda attinge le sue risorse e la inammissibilità di atteggiamenti di plateale polemica che esulano dai compiti e dalle finalità delle imprese a partecipazione statale. (3-06760)

VALENSISE, TRIPODI E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se siano stati compiuti accertamenti e con quale esito in ordine all'invasione dell'aerovia Ambra 1 da parte di un aereo non identificato che costringeva ad una manovra di emergenza il DC 9 ATI del volo BM 334 Roma-Reggio Calabria alle ore 14,20 del 22 settembre 1982;

per conoscere quali urgenti misure siano state adottate per garantire la sicurezza delle aerovie destinate al traffico civile. (3-06761)

AJELLO, BONINO E ROCCELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che nella relazione dell'ottobre 1981 del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, si afferma che a partire dal 1981 l'aiuto alimentare italiano non ha più rivestito la forma esclusiva di invio di cereali o di prodotti derivati, come prescrive la Convenzione di Washington del 1971, ma « è stato arricchito con l'aggiunta di altri tipi di alimenti, in particolare prodotti liofilizzati di verdura e carne ad alto contenuto proteico » - quali sono stati, dopo un anno gli effetti di tale « arricchimento ».

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere:

quale accoglienza questi prodotti hanno incontrato ed incontrano nei paesi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

riceventi e quali effetti determinano sulle abitudini alimentari delle popolazioni interessate;

quali altri paesi del DAC ricorrono a prodotti analoghi;

quante e quali ditte italiane e/o estere sono interessate alla produzione di questi tipi di alimenti dei quali il Governo si serve per « arricchire » il proprio aiuto alimentare. (3-06762)

VIGNOLA, SANDOMENICO E FORTE SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

premessi che nell'ottobre 1981 si è tenuto a Napoli un incontro tra il Ministro dei trasporti e la giunta comunale per esaminare la già grave situazione del trasporto pubblico a Napoli e nella relativa area metropolitana, anche a seguito del sisma del 23 novembre 1980;

rilevato che dopo tale riunione fu insediato un comitato allo scopo di elaborare i relativi provvedimenti di legge da adottarsi;

visto che tale Comitato propose la presentazione di un disegno di legge « Napoli trasporti » con il quale si prevedeva un investimento complessivo di 1.300 miliardi di lire;

considerato che tale proposta è stata fatta propria dal Ministro dei trasporti;

rilevato che sono trascorsi circa 8 mesi ed il relativo disegno di legge non è stato presentato al Parlamento —

quali sono le ragioni del mancato rispetto degli impegni assunti per i trasporti a Napoli e nella sua area metropolitana, quali impedimenti sussistono alla presentazione ed all'approvazione del provvedimento, quali iniziative intende adottare per onorare gli impegni assunti con il comune di Napoli. (3-06763)

GIANNI, CATALANO E CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni è apparsa sulla stampa la notizia dell'allarmante rilevamento

effettuato nelle acque del Po, secondo il quale sarebbe presente in questo fiume in dosi non irrilevanti iodio 131 radioattivo;

l'amministrazione provinciale di Piacenza, avuta la notizia accertata dai laboratori ENEL, ha provveduto immediatamente a far pervenire un telegramma alle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, affinché vengano effettuate delle analisi analoghe, per cercare di stabilire la fonte dell'inquinamento e la sua concentrazione;

tra le ipotesi che vengono prese in considerazione, maggiore credito viene data a quella secondo cui il materiale radioattivo proverrebbe da alcuni insediamenti industriali situati lungo il Po o da ospedali, che utilizzano lo iodio 131 nella cura delle forme tumorali tiroidee;

lo iodio 131 radioattivo è estremamente pericoloso in quanto incide sulla ghiandola tiroidea degli esseri viventi;

sulla base delle analisi di laboratorio che verranno effettuate si dovrà stabilire da parte delle amministrazioni provinciali e regionali interessate dal corso del Po, a quali rischi si può andare incontro sia per la salute delle popolazioni interessate sia per la conservazione della fauna ittica e per la tutela delle acque —

quali iniziative verranno promosse per accelerare le indagini di laboratorio e per individuare le responsabilità e le inadempienze rispetto alle leggi regionali e statali sull'inquinamento;

se non ritengano opportuno aprire una inchiesta per far luce su questo ennesimo caso di inquinamento del Po, visto che a molti appare strano il fatto che fino ad ora nessuno si era accorto che lo iodio stava annidandosi lungo le sponde del fiume, veniva inghiottito dalla fauna, navigava lungo il corso, in un tratto abbastanza grande, quello tra Torino e Casale;

quali provvedimenti verranno presi per garantire l'immediato disinquinamento delle acque del Po, ed anche per evitare situazioni analoghe per il futuro;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

se non ritengano opportuno, data la preziosissima risorsa che rappresenta questo fiume per le popolazioni locali e per il paese, impegnare il Governo e gli organismi interessati in una vasto, dettagliato, ed immediato come realizzazione, piano di salvaguardia e tutela del Po, a cominciare dall'istituzione del Parco del delta padano, da tanti anni ormai richiesto e sul cui progetto alcune amministrazioni locali e regionali hanno iniziato a riflettere ed operare già da tempo.

(3-06764)

LABRIOLA, RAFFAELLI MARIO, SEPIA, SACCONI, SUSI, CICCHITTO, CONTE CARMELO, DI VAGNO, TOCCO, BORGOGGIO, FIANDROTTI, PRINCIPE E REINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'operato della Banca d'Italia nei confronti del vecchio Banco Ambrosiano, i motivi che ne hanno determinato la insolvenza ed ogni altro elemento utile a chiarire la tuttora oscura e intricata vicenda della gestione Calvi del Banco Ambrosiano.

(3-06765)

DUTTO, BATTAGLIA, BIASINI, MAMMI E RAVAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

l'esatta situazione debitoria del vecchio Banco Ambrosiano e delle sue con-

sociate, nonché il quadro degli elementi che ne hanno determinato lo scioglimento;

le notizie che il Governo può riferire circa le voci che mettono in relazione la situazione di dissesto del vecchio Banco Ambrosiano anche con l'attività di personaggi coinvolti nella vicenda della Loggia P2;

il giudizio del Governo sull'operato della Banca d'Italia nella vicenda, e sulla soluzione adottata;

le iniziative che sono state prese o si intendono prendere per tutelare gli interessi legittimi coinvolti nella crisi del vecchio Banco Ambrosiano, e soprattutto la posizione dei piccoli azionisti;

quali direttive ed iniziative, anche nel campo legislativo, si intendono adottare per prevenire, pur nel rispetto dell'autonomia operativa degli istituti di credito, forme di deviazione dell'attività bancaria, quale quella del caso Ambrosiano, e per meglio garantire la posizione dei depositanti.

(3-06766)

REGGIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ulteriori precise notizie che il Governo sia in grado di fornire relativamente agli atti di controllo eseguiti dagli organi di sorveglianza della Banca d'Italia sull'attività del Banco Ambrosiano dal 1979 ad oggi.

(3-06767)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere - in relazione alle ultime gravi vicende riguardanti il vertice del Banco Ambrosiano, pur apprezzando l'iniziativa della Banca d'Italia di promuovere un'ispezione presso questo istituto bancario che assume un carattere straordinario - se il Ministro del tesoro ritenga che il complesso degli avvenimenti giudiziari e finanziari e le stesse risultanze dell'inchiesta parlamentare sull'affare Sindona oltre che gli intrecci tra l'Ambrosiano e società finanziarie italiane ed estere (che hanno favorito un pesante inquinamento dell'attività di questo istituto di credito) comportassero reiterati interventi ispettivi della banca centrale.

Per conoscere quali misure, anche di carattere amministrativo, sono state prese dopo l'ultima ispezione della Banca d'Italia presso l'Ambrosiano.

Per sapere inoltre se, in ragione di tutto ciò e a tutela del ruolo della maggiore banca privata italiana, dei depositanti e degli azionisti e in relazione ai riflessi di borsa, il Ministro del tesoro ritenga di dover considerare l'opportunità di adottare con procedura di urgenza la gestione straordinaria del Banco Ambrosiano.

(2-02082) « D'ALEMA, SARTI, ALINOV, MACCIOTTA, BERNARDINI, BELLOCCHIO, GIURA LONGO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - a seguito dei nuovi gravi atti di violenza verificatisi nel carcere napoletano di Poggioreale -:

1) come sia stato possibile che, a un mese dalla capillare perquisizione fatta nell'istituto penitenziario, i camorristi lì reclusi abbiano potuto disporre di un ingente quantitativo di armi;

2) quali siano stati i provvedimenti adottati dal Ministro per bloccare i traffici di armi, droga e denaro dentro il penitenziario, e per spezzare il prepotere che le cosche camorristiche paiono esercitare anche all'interno del carcere;

3) quali siano le iniziative che il Governo intende adottare per ristabilire l'ordine democratico nel carcere di Poggioreale e negli altri istituti di detenzione, senza ricorrere a provvedimenti contrari allo spirito della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma con la fermezza necessaria per colpire i centri di potere criminale e per individuare le coperture e complicità di cui sembrano godere all'interno del carcere.

(2-02083) « CRUCIANELLI, CATALANO, CAFIERO, GIANNI, MILANI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere - premesso che nella seduta del 6 aprile 1982 il Governo ha accolto un ordine del giorno a firma Ajello, Bonalumi, Francesco Forte, Ravaglia, Pasquini, Biondi, Vizzini, Crucianelli, Spaventa, con il quale la Camera impegnava il Governo a:

riordinare la sua politica di cooperazione con i paesi del terzo mondo abbandonando il vecchio modello e acquisendo una nuova e più complessa dimensione dello sviluppo inteso come realizzazione integrale delle aspettative di vita di tutti gli uomini e di tutto l'uomo;

destinare progressivamente tutti i mezzi finanziari previsti per la cooperazione con i paesi del terzo mondo, sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo, alla realizzazione di progetti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle fasce più povere della popolazione e al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di meccanismi di sviluppo endogeno, in primo luogo in materia di produzione di cibo, limitando l'aiuto alimentare alle emergenze prevedibili e imprevedibili,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

di origine umana o naturale, in misura e a condizioni tali da non compromettere il pieno e più rapido sviluppo delle produzioni alimentari locali;

predisporre, a tale fine, piani di intervento integrati a carattere insieme congiunturale e strutturale, diretti contestualmente a salvaguardare la vita umana e a promuovere uno sviluppo economico endogeno, nello spirito della risoluzione adottata dal Parlamento europeo e dal manifesto-appello dei 53 premi Nobel che l'ha ispirata e al quale hanno dato la loro adesione Capi di Stato e di Governo, ministri, parlamentari, dirigenti di organizzazioni internazionali, amministratori locali, intellettuali, uomini di chiesa, uomini e donne di scienza e di cultura, semplici cittadini di ogni paese;

promuovere rapporti di cooperazione permanente per la valorizzazione di risorse naturali, con particolare riguardo alle energie rinnovabili o ecologicamente morbide, alle infrastrutture di servizio e alla informazione;

avvalersi, per la realizzazione tempestiva di questi piani, delle strutture e dell'esperienza degli organismi internazionali, governativi e non governativi, di concerto con i Governi dei paesi interessati, a condizione che essi accettino di operare la necessaria inversione di priorità nella loro politica di sviluppo a favore del settore agro-alimentare destinato alla produzione di cibo per consumo locale e che si impegnino a prendere le misure necessarie per corrispondere all'esigenza delle fasce più favorite della popolazione;

modificare conseguentemente la prassi attualmente in vigore che subordina l'aiuto allo sviluppo all'esigenza del commercio estero, facendo espresso divieto di usare i crediti di aiuto e i doni ai paesi del terzo mondo, sia separatamente che congiuntamente, per i fini previsti dalla legge 227 del 24 maggio 1977, con l'intento di migliorare la posizione concorrenziale delle aziende italiane operanti su mercati internazionali, e limitando l'uso del *mix-*

*ing* al solo ed esclusivo finanziamento dei progetti che corrispondano ai criteri ispiratori della nuova politica di cooperazione basata sul soddisfacimento dei bisogni fondamentali e sulla ricerca di uno sviluppo endogeno, seguendo anche le indicazioni degli organismi internazionali facenti capo all'ONU;

separare i crediti di aiuto da quelli commerciali e concentrare in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri tutti i fondi relativi alla cooperazione allo sviluppo che concorrono a determinare la nostra quota di aiuto pubblico conteggiata dal DAC, in modo da rendere l'aiuto più concreto, tempestivamente ed efficace;

includere i problemi della popolazione fra le priorità della politica di cooperazione allo sviluppo, destinando nel 1982, per l'assistenza alla popolazione, l'1 per cento della somma complessivamente stanziata per l'aiuto pubblico allo sviluppo, aumentando progressivamente questa percentuale negli anni successivi fino a raggiungere la media dei paesi donatori, utilizzando prevalentemente canali multilaterali con particolare riferimento agli organismi specializzati delle Nazioni Unite -

quali iniziative concrete il Governo ha assunto o intende assumere per uniformare la sua politica di cooperazione allo sviluppo agli indirizzi contenuti nella predetta risoluzione che è stata accolta con interesse e speranza da parte delle forze più progressiste dei paesi in via di sviluppo.

In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere:

in che modo e con quali strumenti il Governo ha proceduto o sta procedendo per riorientare la politica italiana di cooperazione passando dalla vecchia strategia dello sviluppo basata sull'aumento del prodotto nazionale lordo e sull'esportazione dei modelli dei paesi industrializzati, ad una nuova strategia basata sulla riduzione del tasso di mortalità, sul soddisfa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

cimento prioritario dei « bisogni fondamentali » e sulla ricerca di modelli di sviluppo endogeni che affondino le loro radici nella storia, nella cultura e nelle tradizioni dei paesi interessati;

in che modo e in quale misura si è tenuto conto della necessità di destinare progressivamente tutti i mezzi finanziari previsti per la cooperazione con i paesi del Terzo mondo alla realizzazione di progetti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle fasce più povere della popolazione e al raggiungimento di meccanismi di sviluppo endogeno;

in che modo e in quale misura si è provveduto a modificare la prassi in vigore in materia di crediti di aiuto rispettando il formale divieto contenuto nella predetta risoluzione di « usare i crediti di aiuto e i doni ai paesi del terzo mondo, sia separatamente che congiuntamente, per i fini previsti dalla legge 227 del 24 maggio 1977 », limitando l'utilizzazione del *mixing* al solo ed esclusivo finanziamento dei progetti che rispondano ai criteri indicati nella predetta risoluzione e cioè soddisfacimento dei bisogni fondamentali e sviluppo endogeno;

se si è provveduto, e in che modo, a concentrare in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri tutti i fondi relativi alla cooperazione allo sviluppo per il 1983;

se si è provveduto, e in che modo, a stanziare per il 1983 una somma pari all'1 per cento del nostro aiuto pubblico allo sviluppo per l'assistenza alla popolazione e quanto di questo 1 per cento è stato assegnato al Fondo per le attività della popolazione che è il solo organismo delle Nazioni Unite specializzato in materia.

(2-02084) « AJELLO, BONINO, CICCIOMESSERE, TESSARI ALESSANDRO, DE CATALDO, PINTO, BOATO, FACCIO, MELLINI, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CORLEONE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri e della difesa per sapere:

1) se i governanti libanesi hanno informato i reparti della forza multinazionale di pace di stanza a Beirut delle azioni di rastrellamento che stanno effettuando, a ritmo sempre crescente, nei confronti della popolazione palestinese e musulmana;

2) quale giudizio il Governo italiano dà sugli avvenimenti di questi giorni;

3) se la forza multinazionale di pace (e segnatamente quella italiana) sia in qualche modo coinvolta in questi arresti in massa;

4) se il Governo non ritenga di essere alla presenza di un'azione massiccia ed intimidatoria attuata per espellere dal paese la popolazione palestinese provocando nuovi squilibri nell'area mediorientale con possibilità di nuove esplosioni di violenza;

5) se il Governo non ritenga che stia venendo meno lo scopo principale dell'invio della forza di pace (proteggere i civili palestinesi e musulmani dall'azione di rapresaglia da chiunque intentata).

(2-02085) « SILVESTRI, CIANNAMEA, LUSSIGNOLI, BROCCA, CITTERIO, VISCARDI, MENZIANI, CASATI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere:

1) in che cosa consistano i rastrellamenti avviati dall'esercito libanese nei campi profughi palestinesi controllati dal contingente italiano di pace a Beirut;

2) quale sia il giudizio del Governo italiano sugli arresti in massa (si parla di più di mille persone), e quali informazioni si abbiano sulla sorte degli arrestati;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

3) quale significato abbia la stupefacente frase dell'ambasciatore Lucioli Otteri secondo cui si sarebbero verificati « alcuni arresti un po' ridicoli »;

4) quale ruolo abbiano svolto nel corso dei rastrellamenti i militari italiani cui era affidata la protezione del campo di Burj el Barajne;

5) se quindi il contingente militare italiano si debba intendere finalizzato alla protezione della popolazione civile palestinese e libanese, oppure alla cooperazione con la polizia e l'esercito libanese, sotto la stretta sorveglianza delle forze armate israeliane, per l'espulsione e la persecuzione dei profughi palestinesi;

6) se, dopo gli orrendi massacri di Sabra e Chatila, compiuti da miliziani fascisti aiutati dalle truppe israeliane nei campi precipitosamente abbandonati dal contingente internazionale di pace, e dopo i rastrellamenti che si compiono sotto gli occhi del nuovo contingente, inerte e impassibile, il Governo ritenga di dover riconsiderare o le direttive impartite ai militari italiani, ovvero il senso complessivo della partecipazione ad una forza multinazionale che pare esclusivamente finalizzata a favorire una nuova presenza egemone degli Stati Uniti nel Medio Oriente;

7) se a questo punto il Governo ritenga doveroso riconsiderare anche la partecipazione di truppe italiane alla Forza multinazionale nel Sinai, decisa in esecuzione a quegli accordi di Camp David che Israele ha apertamente violato negli ultimi mesi;

8) se in conclusione si ritenga che i gravi fatti ricordati impongano immediate iniziative per l'invio a Beirut e nel Sinai di forze di pace nell'ambito delle Nazioni Unite, in luogo di contingenti militari di singole nazioni che dovrebbero garantire autonomamente la pace nella regione.

(2-02086) « MILANI, RODOTÀ, MAGRI, BASSANINI, CODRIGNANI, GALLI MARIA LUISA, GIANNI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

1) quali orientamenti siano stati posti a base della trattativa per la fornitura del gas algerino conclusa dal Ministro del commercio con l'estero al prezzo di dollari 4,41 per milione di BTU più alto del prezzo commerciale;

2) per quali ragioni la trattativa e la sua conclusione, che hanno suscitato il dichiarato dissenso di membri del Governo, non siano state curate dal Ministro per gli affari esteri e dai suoi uffici;

3) quali orientamenti e indirizzi il Governo intende adottare per risolvere il problema dell'addebito del maggior prezzo del metano algerino che è ingiusto sia posto a carico degli incolpevoli consumatori di metano, ma è parimenti ingiusto sia posto, direttamente o indirettamente, a carico dell'erario e quindi dei contribuenti.

(2-02087) « VALENSISE, PAZZAGLIA, MENNITTI, SERVELLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SANTAGATI, MARTINAT ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere:

quale opera di vigilanza sia stata effettivamente esercitata dalla Banca d'Italia sul Banco Ambrosiano in presenza di voci che già dall'anno scorso davano come problematica la situazione di quello istituto di credito;

se sia stata opportuna la liquidazione coatta dello stesso Banco e comunque se siano state rispettate tutte le garanzie dovute soprattutto ai piccoli azionisti;

infine quali provvedimenti il Governo intenda adottare per tutelare la credibilità di una istituzione, come la Banca d'Italia, che da questa vicenda esce in maniera quanto meno discutibile.

(2-02088)

« STERPA ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro per sapere:

quali criteri hanno ispirato l'intervento del Governo nelle vicende del Banco Ambrosiano, se si sono adottate tutte le misure necessarie per acquisire la piena trasparenza nelle gestioni e per garantire i depositi dei risparmiatori;

quali oneri, e su chi ripartiti, ha comportato l'operazione di salvataggio del Banco Ambrosiano, in particolare con riferimento agli oneri accollati ai piccoli risparmiatori e alla collettività nazionale a seguito degli interventi compensativi della banca centrale.

(2-02089) « BIANCO GERARDO, CITARISTI, FUSARO, RUSSO FERDINANDO, ZARRO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per conoscere - premesso che distinguendo la fase precedente e quella successiva alla scomparsa del Presidente del Banco Ambrosiano, gli interpellanti apprezzano favorevolmente la condotta del Governo e della Banca d'Italia nella seconda fase, in particolare per quanto riguarda il rifiuto di accollarsi i debiti del gruppo Ambrosiano  *Holding*  del Lussemburgo, onde impedire che i debitori del gruppo medesimo, e in primo luogo l'Istituto per le Opere di Religione (IOR) possano sottrarsi alle loro responsabilità - se non ritenga:

2) che all'atto della cessione delle attività e delle passività da parte dell'Ambrosiano alla S.p.A. Nuovo Ambrosiano (contratto di cui si gradirebbe conoscere il testo integrale), sarebbe stato doveroso escludere dal trasferimento, e serbare alla liquidazione, il pacchetto di controllo della  *Holding*  La Centrale, a fini di trasparenza, e altresì di coerenza della Banca d'Italia a principi costantemente affermati;

2) che i benefici di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1974, che si suppongono previsti - e anzi già in corso

di erogazione, sia pure a titolo di acconto - in favore della cessionaria S.p.A. Nuovo Ambrosiano, debbano essere concessi non oltre i limiti dell'onere derivante dal soddisfacimento dei crediti dei depositanti, esclusa la rivalsa di ogni altro onere, compresi quelli derivanti dai rapporti inter-bancari;

3) che il Governo debba farsi presentatore di un disegno di legge che per l'avvenire, a garanzia dei depositanti, in luogo del presidio previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1974, istituisca l'assicurazione obbligatoria dei depositi bancari (come già proposto dalla relazione PCI-S.I.-PDUP sul caso Sindona), facendo così gravare sui soli soggetti interessati, e non sulla collettività generale, l'onere del ristoro dei depositanti medesimi.

(2-02090) « MINERVINI, SPAVENTA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile, per sapere quali orientamenti il Governo intende seguire in rapporto alla questione della crisi cantieristica nazionale ed in particolare di quella pubblica, con particolare riferimento alla questione delle commesse e dei criteri della loro attribuzione per ciò che concerne le commesse pubbliche, sia quelli seguiti negli ultimi anni, sia quelli che si intende di seguire oggi e nel futuro immediato;

per conoscere altresì quali indirizzi il Governo persegue allo scopo di consentire concretamente - dopo l'avvenuta approvazione della relativa legge - anche attraverso uno snellimento delle procedure, l'accesso al credito agevolato, particolarmente importante nel momento in cui si riscontra una obiettiva e sensibile diminuzione delle commesse, fatto che si adduce per giustificare la messa in cassa integrazione di cantieri di grande importanza nazionale, il più recente episodio della quale riguarda il cantiere navale Orlando di Livorno.

(2-02091) « LABRIOLA, LUCCHESI, TAMBURINI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere -

in relazione alla partecipazione italiana alle forze multinazionali di pace per Beirut;

rilevato che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, con decisione autonomamente assunta, ha disposto l'invio di due contingenti delle forze armate italiane in Libano;

la decisione è stata ratificata dal Consiglio dei ministri quando alla stessa già era stata data esecuzione;

tale decisione è stata assunta a seguito di accordi personali tra il Presidente del Consiglio e il Ministro degli esteri da un lato e i rappresentanti del Libano, degli U.S.A. e della Francia dall'altro;

di tali accordi il Parlamento è stato genericamente e sommariamente informato nel corso di due dibattiti innanzi alle Commissioni Esteri-Difesa del Senato della Repubblica e della Camera;

nessuno strumento legislativo di ratifica è stato presentato al Parlamento -:

1) in virtù di quale normativa costituzionale, amministrativa e ordinaria il Presidente del Consiglio, in via autonoma e senza autorizzazione alcuna, abbia potuto stipulare accordi bilaterali che prevedono l'impiego di reparti delle forze armate italiane, fuori del territorio italiano e per compiti diversi da quelli istituzionali;

2) in virtù di quali normative costituzionali o ordinarie il Presidente del Consiglio, il Ministro degli esteri e il Ministro della difesa abbiano potuto dare attuazione ad accordi e iniziative del genere;

3) lo strumento giuridico con il quale è stato stipulato un accordo di carattere internazionale il quale, essendo di natura politica e comportando nuove spese, avrebbe dovuto essere autorizzato, con legge di ratifica, dalle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

4) le ragioni per le quali non siano stati neppure portati a conoscenza delle Camere i testi (che dovrebbero esistere) degli accordi in questione al fine di una valutazione dei contenuti e dei limiti in relazione ad evidenti implicazioni di carattere internazionale ed in relazione alla efficacia degli interventi stessi, e ciò anche alla luce dei recenti avvenimenti quali la prosecuzione di arresti e rastrellamenti nelle zone sottoposte al controllo delle nostre forze armate;

5) se il Governo non ritenga che è stata posta in essere una grave ed inammissibile scorrettezza costituzionale, non giustificata neppure da motivi di urgenza poiché dal momento dell'inizio delle trattative alla stipula degli accordi è decorso un lasso di tempo sufficiente ad investire, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione, le Camere, alle quali comunque è riservata, in via esclusiva, la competenza sulla materia;

6) se il Governo intende proseguire in una attività politica condotta al di fuori dell'alveo costituzionale.

(2-02092) « GALLI MARIA LUISA, BALDELLI ».

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1982

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma